
Votazione popolare

13 giugno 2021

Primo oggetto

**Iniziativa popolare
per acqua potabile pulita
e cibo sano**

Secondo oggetto

**Iniziativa popolare
«Per una Svizzera
senza pesticidi sintetici»**

Terzo oggetto

Legge COVID-19

Quarto oggetto

Legge sul CO₂

Quinto oggetto

**Legge federale
sulle misure di polizia
per la lotta al terrorismo (MPT)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Primo oggetto

Iniziativa popolare per acqua potabile pulita e cibo sano

In breve	→	4-5
Tabella riassuntiva delle iniziative popolari	→	14
In dettaglio	→	18
Gli argomenti	→	22
Il testo in votazione	→	26

Secondo oggetto

Iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»

In breve	→	6-7
Tabella riassuntiva delle iniziative popolari	→	14
In dettaglio	→	28
Gli argomenti	→	32
Il testo in votazione	→	36

Terzo oggetto

Legge COVID-19

In breve	→	8-9
In dettaglio	→	38
Gli argomenti	→	42
Il testo in votazione	→	46

Quarto oggetto**Legge sul CO₂**

In breve	→	10–11
In dettaglio	→	56
Gli argomenti	→	62
Il testo in votazione	→	66

Quinto oggetto**Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)**

In breve	→	12–13
In dettaglio	→	104
Gli argomenti	→	110
Il testo in votazione	→	114



I video della
votazione:

 admin.ch/video-it



L'applicazione
sulle votazioni:

VoteInfo

In breve

Iniziativa popolare per acqua potabile pulita e cibo sano

Contesto

Per poter ricevere pagamenti diretti dalla Confederazione, gli agricoltori devono adempiere una serie di oneri ambientali ossia, tra l'altro, fornire la prova che le esigenze ecologiche in materia di protezione dei vegetali, concimazione, detenzione di animali e biodiversità sono rispettate. Secondo il comitato d'iniziativa questi oneri sono insufficienti e con i pagamenti diretti si sostiene un'agricoltura che arreca danno all'ambiente e all'acqua potabile.

Il progetto

L'iniziativa intende proteggere meglio l'ambiente e l'acqua potabile. Chiede pertanto che i pagamenti diretti siano destinati unicamente alle aziende agricole che non utilizzano pesticidi, che non fanno un uso regolare e profilattico di antibiotici negli allevamenti e che sono in grado di nutrire i loro animali esclusivamente con il foraggio di produzione propria. Si vuole così evitare una produzione eccessiva di letame e liquame. Anche la ricerca, la consulenza e la formazione agricole devono perseguire questi scopi. L'accettazione dell'iniziativa potrebbe determinare una diminuzione della produzione agricola in Svizzera. In questo caso, per garantire l'approvvigionamento della popolazione sarebbe necessario aumentare le importazioni di derrate alimentari. L'iniziativa non avrebbe invece ripercussioni sulle aziende agricole che non ricevono pagamenti diretti.

Tabella riassuntiva delle iniziative	→	14
In dettaglio	→	18
Gli argomenti	→	22
Testo in votazione	→	26

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici»?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Per il Consiglio federale e il Parlamento l'iniziativa pone esigenze eccessive. Se venisse accettata, molte aziende agricole produrrebbero una quantità minore di generi alimentari, per cui sarebbe necessario aumentarne le importazioni. In tal modo il carico inquinante sarebbe trasferito all'estero. Il Parlamento si sta del resto già occupando di attuare la richiesta principale dell'iniziativa.

admin.ch/iniziativa-acqua-potabile

Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì

Secondo il comitato l'attuale politica agricola viola il diritto di disporre di acqua potabile pulita, compromesso dal massiccio impiego di pesticidi, dall'uso smisurato di antibiotici e dallo spargimento eccessivo di liquame sui campi. Per ovviare a questi danni ambientali e a questi rischi per la salute, finanziati con il denaro dei contribuenti, è necessario un riorientamento dei sussidi.

iniziativa-per-acqua-potabile-pulita.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»

Contesto

I pesticidi sono utilizzati per proteggere le piante, gli animali, le persone e i materiali da organismi e agenti patogeni nocivi o indesiderati. Per prevenire danni alla salute o all'ambiente, i pesticidi sono sottoposti a controlli meticolosi. Possono essere utilizzati unicamente i prodotti omologati dalle autorità. Anche il corretto utilizzo di tali prodotti è oggetto di controlli. Per i promotori dell'iniziativa questi requisiti non sono tuttavia sufficienti.

Il progetto

L'iniziativa si prefigge di vietare i pesticidi sintetici in Svizzera. Il divieto concernerebbe l'agricoltura, la produzione e la trasformazione di derrate alimentari, la cura di aree verdi pubbliche e di giardini privati, nonché la protezione di infrastrutture quali i binari ferroviari. Non sarebbe inoltre consentita l'importazione dall'estero di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi. Il divieto dovrebbe essere integralmente in vigore entro dieci anni dall'accettazione dell'iniziativa. Fino a quel momento il Consiglio federale avrebbe la facoltà di autorizzare eccezioni per far fronte a una grave minaccia per l'agricoltura, la popolazione o la natura, ad esempio in una situazione di penuria straordinaria.

Tabella riassuntiva delle iniziative	→	14
In dettaglio	→	28
Gli argomenti	→	32
Testo in votazione	→	36

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Per il Consiglio federale e il Parlamento il divieto richiesto è eccessivo. Esso limiterebbe l'approvvigionamento di derrate alimentari svizzere e la scelta di derrate alimentari importate. Nell'ambito della produzione le norme igieniche sarebbero più difficili da rispettare. Il divieto violerebbe inoltre accordi commerciali internazionali.

admin.ch/divieto-di-pesticidi

Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì

Per il comitato d'iniziativa i pesticidi sintetici sono sostanze chimiche molto tossiche che contaminano i fiumi, l'acqua potabile e le derrate alimentari e sono nocive per la salute. La procedura per la loro omologazione in Svizzera sarebbe troppo lassista e causerebbe la contaminazione dell'acqua potabile. Lo scopo dell'iniziativa è liberare la Svizzera da questi veleni.

vitaoveleno.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Legge COVID-19

Contesto

Nel febbraio del 2020 la pandemia di COVID-19 ha raggiunto la Svizzera. I casi con un decorso grave della malattia sono aumentati rapidamente. Il Consiglio federale ha perciò adottato provvedimenti a tutela della popolazione e a sostegno delle persone e delle imprese colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. Chiamato ad agire in tempi brevi, il Consiglio federale si è visto costretto a ricorrere anche al diritto di necessità poiché la legge sulle epidemie non poteva fungere da base legale per tutti i provvedimenti. Previsto dalla Costituzione per crisi come quella attuale, il diritto di necessità ha tuttavia una validità limitata nel tempo. Per poter mantenere i provvedimenti disposti, il Consiglio federale e il Parlamento hanno perciò elaborato la legge COVID-19. Il Parlamento l'ha adottata nel settembre del 2020, dichiarandola urgente affinché entrasse subito in vigore.

La legge

La legge COVID-19 attribuisce al Consiglio federale competenze supplementari per combattere la pandemia di COVID-19 e soprattutto attenuarne l'impatto sulla società e sull'economia. Prevede provvedimenti che, secondo il Consiglio federale e il Parlamento, sono tuttora necessari per far fronte alla pandemia e alla crisi economica. Tali provvedimenti consistono soprattutto in aiuti finanziari a favore di persone e imprese. Tra questi i più importanti sono l'indennità per lavoro ridotto, l'indennità per perdita di guadagno, i contributi per i casi di rigore e gli aiuti a cultura e sport. La validità della legge è limitata nel tempo. Poiché contro la legge è stato chiesto il referendum, i cittadini sono chiamati alle urne.

In dettaglio	→	38
Gli argomenti	→	42
Testo in votazione	→	46

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Secondo il Consiglio federale e il Parlamento, la legge è necessaria per fare fronte alla crisi più grave dalla Seconda Guerra mondiale a questa parte. Essa assicura un sostegno finanziario a centinaia di migliaia di persone e imprese in difficoltà, mitigandone così le sofferenze e preservando posti di lavoro e salari.

[🔗 admin.ch/legge-covid-19](https://admin.ch/legge-covid-19)

Raccomandazione
del comitato
referendario

No

Il comitato referendario critica il fatto che la legge sia stata elaborata in tempi molto brevi e posta in vigore senza consultare il Popolo. Per il comitato, benché contenga elementi positivi, la legge ne prevede anche di deleteri, come le sovvenzioni a favore dei media. Secondo il comitato, il Consiglio federale potrebbe aiutare in altro modo le persone danneggiate dai provvedimenti contro la pandemia.

[🔗 leggecovid-no.ch](https://leggecovid-no.ch)

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Legge sul CO₂

Contesto

A causa dei cambiamenti climatici si assiste a un aumento generalizzato delle temperature. Esso è dovuto in primo luogo alle emissioni di gas a effetto serra, e in particolare di diossido di carbonio (CO₂), prodotto, ad esempio, dai riscaldamenti a olio e dalla combustione di cherosene nell'aviazione. In Svizzera, i cambiamenti climatici hanno ripercussioni soprattutto sull'agricoltura e sul turismo. Aumentano i periodi di canicola, la siccità, le inondazioni, le frane, e la neve scarseggia sempre di più. Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono pertanto ridurre ulteriormente le emissioni di CO₂ della Svizzera e intendono farlo con la nuova legge sul CO₂ (revisione totale). Contro di essa è stato chiesto il referendum.

Il progetto

Con la legge sul CO₂ riveduta la Svizzera conferma e potenzia la sua politica climatica. La legge prevede diverse misure per ridurre ulteriormente le emissioni di CO₂ entro il 2030 e punta, come finora, sulla combinazione di incentivi finanziari, investimenti e nuove tecnologie. I comportamenti rispettosi del clima saranno premiati. Chi invece genera grandi quantità di CO₂, ad esempio viaggiando spesso in aereo, pagherà di più. La legge promuove le aziende innovative e gli investimenti in immobili e infrastrutture, favorendo, ad esempio, il risanamento di edifici e la costruzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Grazie alla nuova legge, inoltre, saranno disponibili sul mercato veicoli che consumano meno benzina e meno diesel.

In dettaglio	→	56
Gli argomenti	→	62
Testo in votazione	→	66

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la legge federale del 25 settembre 2020 sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul CO₂)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Periodi di canicola, siccità, frane: senza contromisure più efficaci, i cambiamenti climatici causeranno danni ingenti e costi elevati. Molti Stati si sono perciò attivati e lo stesso deve fare la Svizzera. La legge intensifica la protezione del clima, genera commesse per le PMI, crea posti di lavoro ed è socialmente sostenibile.

[admin.ch/legge-co2](https://www.admin.ch/legge-co2)

Raccomandazione
dei comitati
referendari

No

Secondo il «Comitato economico NO alla legge sul CO₂» la legge è costosa e di nessuna utilità per il clima. Inoltre è iniqua perché colpisce soprattutto le fasce di reddito medio-basse. Per il comitato «Per un'ecologia sociale» la legge consolida le strutture climaticide.


[cara-inutile-ingiusta.ch](https://www.cara-inutile-ingiusta.ch)

[ecologie-sociale.ch/it/](https://www.ecologie-sociale.ch/it/)

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)

Contesto

Dagli attacchi di Parigi del 2015 sono state perpetrate in Europa varie decine di attentati con motivazioni terroristiche. Secondo il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) la minaccia del terrorismo resta elevata anche in Svizzera. Oggi la polizia può di regola intervenire soltanto quando una persona ha commesso un reato. Per poter impedire attacchi terroristici, il Consiglio federale e il Parlamento hanno creato una nuova base legale: in futuro la polizia potrà intervenire con più efficienza a titolo preventivo. Sulla base di dubbi quanto al rispetto dei diritti fondamentali, contro la nuova legge è stato chiesto il referendum.

Il progetto

La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo consente alle autorità di intervenire contro persone che rappresentano una minaccia terroristica. A questi potenziali terroristi può fra l'altro essere imposto l'obbligo di presentarsi presso un'autorità oppure il divieto di avere contatti o di lasciare il Paese. Nel caso più estremo si può anche porre una persona agli arresti domiciliari. Gli arresti domiciliari necessitano comunque sempre dell'autorizzazione del giudice. Se un Cantone, il SIC o eventualmente un Comune ha indizi concreti e attuali di una minaccia terroristica, l'autorità competente può chiedere l'esecuzione delle nuove misure all'Ufficio federale di polizia (fedpol). Contro ogni misura disposta, la persona interessata può interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Secondo il Consiglio federale e il Parlamento il progetto non viola i diritti fondamentali né i diritti dell'uomo.

In dettaglio	→	104
Gli argomenti	→	110
Testo in votazione	→	114

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Per il Consiglio federale e il Parlamento la minaccia terroristica in Svizzera è elevata. Anche il SIC lo conferma nel suo ultimo rapporto sulla situazione. Per poter prevenire efficacemente gli attentati la polizia necessita di strumenti supplementari. Questi nuovi strumenti aumentano la sicurezza e migliorano la protezione della popolazione.

admin.ch/lotta-al-terrorismo

Raccomandazione
dei comitati
referendari

No

Secondo i comitati referendari la legge è inefficace. Ritengono che definisca l'attività terroristica in modo insufficiente, che violi i diritti dell'infanzia e i diritti dell'uomo e che comprometta la separazione dei poteri. La legge minaccerebbe la sicurezza della popolazione svizzera e metterebbe in pericolo cittadini irreprensibili.

leggearbitraria.ch

amici-della-costituzione.ch/mpt-no

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



**Tabella
riassuntiva****Iniziativa popolare
per acqua potabile pulita
e cibo sano**

e

**Iniziativa popolare
«Per una Svizzera senza
pesticidi sintetici»**

Iniziativa popolare per acqua potabile pulita e cibo sano	→	18
Iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»	→	28

Le due iniziative riguardano un tema simile. La seguente tabella elenca gli aspetti più importanti:

	Iniziativa popolare per acqua potabile pulita e cibo sano	Iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»
Richieste principali	<p>I pagamenti diretti possono essere versati soltanto alle aziende agricole:</p> <ul style="list-style-type: none"> – che non fanno uso di pesticidi; – che non fanno un uso profilattico o regolare di antibiotici; – che sono in grado di nutrire i loro animali con il foraggio che loro stesse producono. 	<p>L'utilizzazione di pesticidi sintetici deve essere in linea di principio vietata in Svizzera.</p>
Campo d'applicazione	<p>Concerne le aziende agricole che ricevono pagamenti diretti dalla Confederazione.</p>	<p>Concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tutte le aziende agricole; – la produzione e la trasformazione di derrate alimentari; – la cura del suolo e del paesaggio (ad es. la manutenzione di vie di passaggio, parchi, impianti sportivi e giardini privati); – le importazioni; è vietata l'importazione di derrate alimentari per la cui produzione sono stati utilizzati pesticidi sintetici.

**Progetto di legge
del Parlamento**

Il Parlamento (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) raccomanda di respingere l'iniziativa popolare per acqua potabile pulita e cibo sano e l'iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici». Il Parlamento intende nondimeno proteggere meglio dai pesticidi i ruscelli, i fiumi, i laghi e l'acqua potabile. Ha pertanto elaborato modifiche di legge al fine di ridurre i rischi che possono essere associati all'uso di pesticidi¹. Tali adeguamenti incontrano il favore del Consiglio federale e prevedono in particolare le misure seguenti:

- inasprimento delle condizioni per l'omologazione e l'utilizzo di pesticidi;
- inasprimento delle condizioni per l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree in cui la qualità delle acque sotterranee potrebbe essere pregiudicata;
- obbligo di registrazione in una banca dati centrale dei pesticidi utilizzati a titolo professionale.

Le disposizioni sui pesticidi si applicano a diversi ambiti quali l'agricoltura, la produzione di derrate alimentari, la protezione del materiale da costruzione, la pulizia, l'igiene, la manutenzione di infrastrutture ferroviarie e la cura delle aree verdi pubbliche. In futuro l'agricoltura dovrà inoltre impegnarsi a produrre meno eccedenze di concimi, al fine di diminuire le immissioni di azoto e fosforo nel suolo e nelle acque.

1 Iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi» ([🔗](https://www.parlamento.ch) parlamento.ch > 19.475)

Nozioni	
Pagamenti diretti	I pagamenti diretti consistono in prestazioni pecuniarie della Confederazione in favore di aziende agricole, volte a sovvenzionare le prestazioni agricole che i prezzi dei prodotti non sono in grado di remunerare. Il presupposto per il versamento dei pagamenti diretti è il rispetto di esigenze ecologiche.
Pesticidi	I pesticidi sono utilizzati per proteggere le piante, gli animali, le persone e i materiali da organismi e agenti patogeni nocivi o indesiderati. Affinché i pesticidi non siano dannosi per la salute o per l'ambiente, prima del loro impiego devono essere sottoposti a una procedura di esame e di autorizzazione. I pesticidi non sono impiegati soltanto nell'agricoltura, ma anche, ad esempio, nell'industria alimentare, dall'ente pubblico (ad es. dai servizi del genio civile, dai servizi preposti agli spazi verdi urbani) e da privati. La maggior parte dei pesticidi sono fabbricati artificialmente (pesticidi sintetici); se ne trovano tuttavia anche in natura.
Tipi di pesticidi	I pesticidi sono suddivisi in prodotti fitosanitari e prodotti biocidi. Un prodotto fitosanitario e un prodotto biocida possono contenere lo stesso principio attivo.
Prodotti fitosanitari	I prodotti fitosanitari proteggono le piante dalle malattie, dai danni causati da insetti e lumache, nonché dalle piante infestanti. Sono utilizzati ad esempio per proteggere le piante utili, per limitare la proliferazione di erbe infestanti tra i binari ferroviari e per la cura di parchi, campi sportivi e giardini.
Biocidi	I prodotti biocidi sono utilizzati per la disinfezione (ad es. delle mani, delle piscine, dei magazzini in cui sono conservate derrate alimentari o degli impianti di produzione del latte). Sono impiegati anche per proteggere i materiali (ad es. per proteggere il legno dagli attacchi di funghi) e per lottare contro gli organismi nocivi (ad es. insetti, topi e ratti).

In dettaglio

Iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici»

Tabella riassuntiva delle iniziative	→	14
Gli argomenti del comitato d’iniziativa	→	22
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	24
Testo in votazione	→	26

Contesto

Per poter ricevere dalla Confederazione pagamenti diretti, gli agricoltori devono adempiere una serie di oneri ambientali, ossia fornire la prova che in determinati settori le esigenze ecologiche sono rispettate. Questa prova è stata introdotta nel 1999 e da allora è stata costantemente sviluppata. Oggi comprende tra l'altro oneri concernenti la biodiversità, la protezione dei vegetali, la concimazione e la detenzione di animali. Per il comitato d'iniziativa tutto questo non basta: l'ambiente e l'acqua potabile non sono sufficientemente protetti.

**Richieste
dell'iniziativa**

L'iniziativa chiede di inasprire gli oneri ambientali che danno diritto ai pagamenti diretti, al fine di migliorare la protezione dell'ambiente e dell'acqua potabile. I pagamenti diretti vanno riservati soltanto alle aziende agricole che conservano la biodiversità, non utilizzano pesticidi, non fanno un uso regolare o profilattico di antibiotici nella detenzione di animali e che sono in grado di nutrire i loro animali con il foraggio di propria produzione. Anche la ricerca, la consulenza e la formazione agricole devono perseguire questi scopi.

**Conservazione
della biodiversità**

La biodiversità comprende tutta la varietà di specie animali e piante e i loro ambienti vitali. Per beneficiare di pagamenti diretti, le aziende devono destinare una quota minima delle loro superfici agricole alla promozione della biodiversità. La Confederazione sostiene inoltre con contributi specifici le superfici destinate a promuovere la biodiversità e la loro qualità. L'iniziativa chiede che la conservazione della biodiversità in quanto condizione per il versamento di pagamenti diretti sia ora iscritta nella Costituzione federale.

Produzione priva
di pesticidi

Per poter essere omologati, i pesticidi (prodotti fitosanitari e biocidi) sono soggetti a una severa procedura di auto-rizzazione. Le aziende che percepiscono pagamenti diretti sottostanno a ulteriori condizioni per quanto concerne l'uso di prodotti fitosanitari. La Confederazione promuove inoltre con pagamenti diretti specifici le aziende che limitano l'impiego di questi prodotti. L'iniziativa chiede che le aziende agricole che beneficiano di pagamenti diretti rinuncino completamente all'impiego di pesticidi, quindi anche all'impiego di sostanze autorizzate nell'agricoltura biologica quali le miscele di rame utilizzate come fungicidi.

Nessun uso
profilattico
di antibiotici

Attualmente gli antibiotici sono utilizzati nell'allevamento anche per prevenire l'insorgenza di malattie. La decisione di utilizzare antibiotici a titolo profilattico spetta ai veterinari. Con i pagamenti diretti la Confederazione sostiene le forme di detenzione particolarmente rispettose degli animali e che ne promuovono il benessere e la salute. Nell'ambito della Strategia nazionale resistenze agli antibiotici¹ sono già state attuate misure che riducono l'impiego di queste sostanze. L'iniziativa chiede di escludere dal versamento di pagamenti diretti le aziende che fanno un uso profilattico di antibiotici o il cui sistema di produzione rende necessario l'uso regolare di antibiotici.

Meno animali,
meno foraggio

Attualmente sono previste limitazioni volte a evitare una concimazione eccessiva dei suoli e l'inquinamento dei corsi d'acqua. Le aziende che ricevono pagamenti diretti sono tenute a spargere sui loro campi una quantità di concime, sotto forma di concimi chimici, letame o liquame, non superiore al fabbisogno delle loro colture, con una tolleranza del dieci per cento al massimo. Se a causa del loro effettivo di animali viene prodotta una quantità eccessiva di letame o liquame, devono cedere l'eccedenza di concime ad aziende il cui effettivo di animali è minore. L'iniziativa vuole ridurre le quantità di concime limitando il numero di animali per fattoria: le aziende agricole che hanno diritto ai pagamenti diretti potranno detenere soltanto tanti animali quanti ne riescono a nutrire con il foraggio prodotto nell'azienda, così da limitare l'inquinamento ambientale causato da una quantità eccessiva di letame e liquame.

Ricerca, consulenza,
investimenti

Attualmente, per mezzo della ricerca, della consulenza e dell'aiuto agli investimenti, la Confederazione sostiene l'agricoltura nell'adempimento dell'obiettivo di produrre in modo razionale e sostenibile. L'iniziativa intende ammettere una tale promozione soltanto se persegue una produzione agricola in linea con i principi da essa fissati. Anche la formazione agricola deve rispettare queste condizioni. Per quanto concerne la consulenza e la formazione, i Cantoni conservano le loro competenze.

Ripercussioni dell'iniziativa

Stando a uno studio di Agroscope, il centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica, se l'iniziativa fosse accettata, la produzione agricola in Svizzera potrebbe subire un calo. Questo determinerebbe una diminuzione dell'inquinamento ambientale in Svizzera, che sarebbe però trasferito all'estero: per garantire il fabbisogno alimentare della popolazione svizzera sarebbe infatti necessario aumentare le importazioni di derrate alimentari². Secondo un altro studio di Agroscope, in caso di accettazione dell'iniziativa probabilmente non tutte le aziende agricole svizzere reagirebbero nello stesso modo: gran parte di esse produrrebbero in modo più ecologico, riducendo le quantità. Ad altre converrebbe invece rinunciare ai pagamenti diretti: dovendo sottostare a oneri ambientali meno severi, potrebbero aumentare l'impiego di pesticidi e antibiotici e ampliare ulteriormente i loro effettivi di bestiame³.

- 2 Maria Bystricky, Thomas Nemecek, Simone Krause, Gérard Gaillard (2020): Potenzielle Umweltfolgen einer Umsetzung der Trinkwasserinitiative (Riassunto in italiano: Potenziali impatti ambientali dell'eventuale attuazione dell'iniziativa sull'acqua potabile), Agroscope Science n. 99 ([🔗 agroscope.ch](https://www.agroscope.ch) > Attualità > Dossiers > Analisi dell'impatto dell'Iniziativa sull'acqua potabile)
- 3 Alena Schmidt, Gabriele Mack, Anke Möhring, Stefan Mann, Nadja El Benni (2019): Analisi dell'impatto dell'iniziativa sull'acqua potabile: effetti economici e sulla struttura agricola, Agroscope Science n. 83 ([🔗 agroscope.ch](https://www.agroscope.ch) > Attualità > Dossiers > Analisi dell'impatto dell'Iniziativa sull'acqua potabile)

Gli argomenti

Comitato d'iniziativa

Poter disporre di acqua potabile pulita è un diritto fondamentale che viene violato dall'attuale politica agricola. L'enorme uso di pesticidi, l'uso eccessivo di antibiotici negli allevamenti e il troppo liquame sparso sui nostri campi mettono in pericolo la nostra acqua potabile. È scandaloso che questi danni ambientali e questi rischi per la salute siano finanziati per mezzo di miliardi di franchi di sussidi provenienti dalle nostre tasse. Questo deve smettere. Un riorientamento dei sussidi è proprio necessario. Ecco ciò che si ottiene con l'iniziativa per acqua potabile pulita.

Un bilancio disastroso

Oltre un milione di persone, tra cui bambini e neonati, consumano attualmente acqua potabile contaminata da pesticidi provenienti dall'agricoltura. I valori limite vi sono superati. L'uso eccessivo di antibiotici negli allevamenti porta a batteri resistenti agli antibiotici, che giungono nel nostro cibo e nell'acqua potabile attraverso il letame e i liquami. Essi mettono in pericolo la nostra vita. L'allevamento di un numero esagerato di animali, nutriti con centinaia di migliaia di tonnellate di foraggio importato, porta a letame in eccesso. Le conseguenze: nitrato cancerogeno nell'acqua potabile, riduzione della biodiversità, laghi che devono essere aerati artificialmente, riscaldamento climatico. In questo modo l'attuale politica agricola causa immensi costi ulteriori.

Riorientare i sussidi

È scioccante che stiamo sovvenzionando questi danni con miliardi di soldi che provengono dalle nostre tasse. Non si può più continuare così. L'iniziativa per acqua potabile pulita vuole riorientare i sussidi verso una produzione sostenibile, senza pesticidi, e verso un allevamento che non utilizza più antibiotici a scopo profilattico e dove gli animali vengono nutriti con mangime proveniente dai terreni dell'azienda stessa o di una comunità agricola. Lo scambio di foraggio tra le aziende è garantito. Le aziende agricole innovative seguono questa via ormai da decenni. Una via che assicura acqua potabile pulita, aumenta la nostra sicurezza di approvvigionamento e protegge la nostra salute. Oltre ai sussidi, le famiglie di agricoltori saranno sostenute nella transizione attraverso formazione, ricerca e contributi agli investimenti. E le leggi vigenti sulla protezione delle acque, dell'ambiente e del clima saranno finalmente rispettate.

Preparare l'agricoltura per le sfide future

L'iniziativa per acqua potabile pulita impiega il denaro delle nostre tasse in modo tale che le famiglie contadine possano produrre il cibo in modo sostenibile. Così proteggiamo la nostra acqua potabile e la nostra salute – prendendoci contemporaneamente cura dell'ambiente, della biodiversità e del clima. Salvaguardando i nostri mezzi di vita, rendiamo l'agricoltura più idonea per il futuro, consci della nostra responsabilità verso le prossime generazioni.

Raccomandazione del comitato d'iniziativa

Per tutte queste ragioni, il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

 iniziativa-per-acqua-potabile-pulita.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Nonostante in Svizzera l'acqua potabile sia già ben protetta e possa essere consumata senza problemi, la protezione può essere ulteriormente migliorata. Per il Consiglio federale e il Parlamento l'iniziativa pone tuttavia esigenze eccessive. La sua accettazione avrebbe ampie ripercussioni sulla produzione di derrate alimentari in Svizzera: molte aziende agricole produrrebbero meno. A causa del conseguente aumento delle importazioni di derrate alimentari, il carico ambientale sarebbe trasferito all'estero. Inoltre il Parlamento ha già avviato i lavori per attuare le richieste principali dell'iniziativa. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Indebolimento della produzione di derrate alimentari

L'iniziativa, pur perseguendo obiettivi legittimi, si spinge troppo oltre. Avrebbe ampie conseguenze negative per l'agricoltura svizzera, poiché la indebolirebbe. Dovendo rinunciare completamente ai pesticidi e all'acquisto di foraggio, le numerose aziende agricole che beneficiano di pagamenti diretti ridurrebbero la produzione di derrate alimentari.

Trasferimento dell'inquinamento

La rinuncia ai pesticidi e il prevedibile calo della produzione ridurrebbero senza dubbio l'inquinamento dei corsi d'acqua causato dai pesticidi e dalle sostanze nutritive prodotte dall'agricoltura, migliorando nel contempo la biodiversità nel nostro Paese. L'inquinamento ambientale verrebbe tuttavia trasferito all'estero, perché per rispondere a un consumo inalterato sarebbe necessario aumentare le importazioni di derrate alimentari prodotte all'estero. L'iniziativa non avrebbe invece ripercussioni sull'inquinamento dei corsi d'acqua non imputabile all'agricoltura, come ad esempio quello causato da nitrati provenienti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico.

Effetti controproducenti

In caso di accettazione dell'iniziativa, una parte delle aziende agricole sceglierebbe di rinunciare ai pagamenti diretti, ad esempio le aziende che comperano grandi quantità di foraggio (in particolare le aziende detentrici di suini e pollame) e quelle che fanno un uso regolare di prodotti fitosanitari (aziende dei settori orticolo, frutticolo e vitivinicolo). In tal modo non sarebbero più tenute a rispettare diversi oneri ambientali cui sottostanno attualmente. L'iniziativa avrebbe pertanto in parte un risultato contrario a quello perseguito.

Il Parlamento si sta già occupando del tema

Il Parlamento sta già attuando le richieste principali contenute nell'iniziativa mediante diverse modifiche di legge: intende ridurre i rischi cui sono esposti le persone, gli animali e l'ambiente a causa dell'uso di pesticidi e migliorare ulteriormente la qualità delle acque sotterranee e dell'acqua potabile nonché dei ruscelli, dei fiumi e dei laghi. Le modifiche di legge prevedono di disciplinare l'uso di pesticidi in generale e non soltanto nell'agricoltura. Inoltre l'agricoltura sarà tenuta a ridurre le eccedenze di concime, dannose per l'ambiente.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare per acqua potabile pulita e cibo sano.

No

[🔗 admin.ch/iniziativa-acqua-potabile](https://www.admin.ch/iniziativa-acqua-potabile)



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici» del 25 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo sano –
No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici»,
depositata il 18 gennaio 2018²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 2018³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 18 gennaio 2018 «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 104 cpv. 1 lett. a, 3 lett. a, e, g, nonché 4

¹ La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:

- a. garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sane e acqua potabile pulita;

³ La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:

- a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; tali esigenze comprendono la conservazione della biodiversità, una produzione esente da pesticidi e un effettivo di animali che può essere nutrito con il foraggio prodotto nell'azienda;

¹ RS 101

² FF 2018 911

³ FF 2019 1001



Iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici». DF

- e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d’investimento, purché queste misure sostengano l’agricoltura conformemente alle lettere a e g nonché al capoverso 1;
- g. esclude da pagamenti diretti le aziende agricole che fanno un uso profilattico di antibiotici nella detenzione di animali o il cui sistema di produzione rende necessario l’uso regolare di antibiotici.

⁴ Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali, controlla l’esecuzione delle prescrizioni e gli effetti conseguiti e informa regolarmente il pubblico sui risultati del controllo.

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizione transitoria dell’art. 104 cpv. 1 lett. a, 3 lett. a, e, g, nonché 4

Dopo l’accettazione dell’articolo 104 capoversi 1 lettera a, 3 lettere a, e, g e 4 da parte di Popolo e Cantoni si applica un termine transitorio di otto anni.

Art. 2

L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

In dettaglio

Iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»

Tabella riassuntiva delle iniziative	→	14
Gli argomenti del comitato d'iniziativa	→	32
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	34
Testo in votazione	→	36

Contesto

I pesticidi proteggono le piante, le persone e gli animali, nonché le derrate alimentari e i materiali, da insetti nocivi, agenti patogeni e piante infestanti. Affinché i pesticidi non siano dannosi per la salute e l'ambiente, la Confederazione ne ha disciplinato l'utilizzo in numerose leggi. I pesticidi possono essere utilizzati soltanto dopo una severa procedura di esame e di omologazione.

La Confederazione promuove una riduzione dei pesticidi

La Confederazione adotta provvedimenti mirati affinché siano utilizzati meno prodotti fitosanitari per la protezione delle piante da malattie, organismi nocivi ed erbe infestanti. Essa sostiene la scelta di alternative ai prodotti chimici. Anche la scienza fornisce un importante contributo, ad esempio attraverso la selezione di piante resistenti alle malattie. La Confederazione partecipa alla ricerca e allo sviluppo in questo campo. Le aziende agricole che rinunciano all'uso di prodotti fitosanitari o che ne riducono l'impiego sono sostenute finanziariamente; le perdite di resa e l'onere supplementare causato dalla lotta con mezzi meccanici alle erbe infestanti sono così parzialmente compensati. Il numero di aziende agricole che ricorre a metodi alternativi è in costante aumento. Si assiste di conseguenza a una diminuzione delle vendite di prodotti fitosanitari che possono essere utilizzati esclusivamente nell'agricoltura convenzionale, mentre aumentano le vendite di prodotti che possono essere utilizzati anche nell'agricoltura biologica¹.

1 L'Ufficio federale dell'agricoltura raccoglie e pubblica i dati concernenti il volume di vendite ([🔗 blw.admin.ch](https://www.blw.admin.ch) > Produzione sostenibile > Protezione dei vegetali > Prodotti fitosanitari > Quantitativi commercializzati dei principi attivi di prodotti fitosanitari).

Obiettivi di riduzione già fissati

Nel 2017 il Consiglio federale ha inoltre lanciato il «Piano d'azione dei prodotti fitosanitari», volto a rendere più sostenibile l'impiego di tali prodotti. Il Piano d'azione definisce chiari obiettivi e 51 misure: prevede in particolare una diminuzione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari e una migliore protezione delle acque. Il Parlamento, inoltre, si è espresso a favore di obiettivi di riduzione vincolanti e di misure volte a proteggere meglio l'ambiente, elaborando a tal fine nuove disposizioni di legge (→ vedi «Progetto di legge del Parlamento», pag. 16). Queste disposizioni entreranno in vigore se contro di esse non sarà chiesto un referendum o se, in caso di referendum, il Popolo le approvasse.

L'iniziativa chiede un divieto

L'iniziativa chiede di vietare i pesticidi sintetici. Tale divieto concernerebbe i seguenti ambiti:

Produzione agricola

Nella produzione vegetale i pesticidi sintetici sarebbero vietati e non potrebbero più essere utilizzati per lottare contro gli organismi nocivi e gli agenti patogeni. Nell'allevamento di animali non potrebbero più essere utilizzati prodotti biocidi sintetici; questi prodotti sono oggi impiegati per l'igiene delle stalle, per la pulizia degli apparecchi usati nella produzione del latte o per l'igiene in ambito veterinario. Senza pesticidi sintetici l'agricoltura sarebbe molto più esposta agli organismi nocivi e agli agenti patogeni, con le relative ripercussioni sui raccolti, sull'igiene e sulla salute degli animali.

Trasformazione di derrate alimentari

Alcuni prodotti per la pulizia e la disinfezione, utili ai fini del rispetto delle norme igieniche, e quindi delle direttive in materia di qualità e sicurezza, non potrebbero più essere utilizzati per lo stoccaggio e la trasformazione di prodotti agricoli. Se le norme igieniche non possono essere rispettate, i prodotti agricoli in questione non potranno più essere venduti come derrate alimentari.

Cura del suolo e del paesaggio

L'impiego di prodotti fitosanitari sintetici in giardini privati e per il mantenimento di aree verdi pubbliche (ad es. parchi) sarebbe vietato. Non sarebbe più consentito nemmeno l'impiego di tali prodotti per la manutenzione di infrastrutture (ad es. binari ferroviari).

Definizione di pesticidi sintetici

Il testo dell'iniziativa non definisce la nozione di «pesticidi sintetici». Se l'iniziativa fosse accettata, il Parlamento dovrebbe definire tale nozione nella legge: le conseguenze di un divieto di tutti i pesticidi sintetici dipenderebbero da tale definizione. Nella legislazione vigente e negli standard relativi ai sistemi di produzione agricola (ad es. l'agricoltura biologica), applicati a livello nazionale e internazionale, le nozioni di «sintetico» o di «pesticidi sintetici» non sono chiaramente definite.

Divieto di importazione

L'iniziativa esige inoltre un divieto di importazione delle derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi. Il divieto non concernerebbe le derrate alimentari importate nell'ambito di acquisti privati (il cosiddetto turismo degli acquisti) e le importazioni di alimenti per animali.

Contraddizione con il diritto commerciale

Il divieto di importazione sarebbe in contraddizione con i principi del diritto commerciale internazionale (diritto dell'OMC) e con gli accordi commerciali conclusi dalla Svizzera (in particolare con l'UE), poiché tali principi e tali accordi non consentono una limitazione dei quantitativi importati. Il divieto di importazione potrebbe essere giustificato da regole eccezionali volte a proteggere la salute delle persone, degli animali o dell'ambiente. L'applicazione di tali regole eccezionali è tuttavia subordinata a severi requisiti: ad esempio occorrerebbe dimostrare che il divieto di importazione rispetta il principio di proporzionalità e che la sua necessità si fonda su basi scientifiche.

Periodo transitorio

L'iniziativa prevede un termine transitorio di dieci anni. Entro tale termine l'utilizzo di pesticidi può eccezionalmente essere autorizzato, ad esempio per far fronte a una situazione di penuria straordinaria. Una volta scaduto il termine non sarebbero più possibili eccezioni.

Gli argomenti

Comitato d'iniziativa

I pesticidi sintetici sono sostanze chimiche molto tossiche: contaminano i nostri fiumi, la nostra acqua potabile, il nostro cibo e il nostro corpo. Lanciata da cittadini preoccupati, l'iniziativa popolare mira a liberare il nostro Paese da questi veleni e prevede un periodo transitorio di dieci anni per raggiungere tale obiettivo. L'iniziativa concerne l'agricoltura, la cura del paesaggio e l'uso privato; essa si applica anche alle derrate alimentari importate, mettendo l'agricoltura svizzera e quella estera sullo stesso piano.

Le conseguenze dei pesticidi

L'utilizzo di pesticidi sintetici non è compatibile con un'agricoltura sostenibile, il mantenimento della biodiversità e la tutela della salute pubblica. Le popolazioni di insetti sono decimate, ciò che compromette l'impollinazione delle piante coltivate e selvatiche e la fertilità del suolo.

Un pericolo per la salute

Centinaia di studi scientifici indipendenti mettono in relazione i pesticidi sintetici con numerose malattie (alcuni tipi di tumore, il morbo di Parkinson, una diminuzione del QI, della fertilità e dell'immunità ecc.). Dosi molto deboli assorbite durante lo sviluppo infantile possono provocare patologie gravi e tumori, anche decenni più tardi.

Il principio di precauzione è ignorato

L'omologazione è troppo lassista, prova ne è il milione di svizzeri che quotidianamente bevono acqua contaminata. Non è un caso se dal 2011 in Svizzera l'utilizzo di circa 200 prodotti fitosanitari è stato vietato a causa di un rischio eccessivo.

Soluzioni a portata di mano

Oggi circa la metà degli agricoltori non utilizzano pesticidi sintetici (agricoltori bio) o ne utilizzano pochissimi (agricoltori IP-Suisse). Liberarsi da tali pesticidi è quindi possibile. I pesticidi naturali utilizzati nell'agricoltura biologica saranno ancora autorizzati. Un periodo transitorio di dieci anni permetterà agli agricoltori di adattare le loro pratiche, con gli aiuti necessari, mentre la ricerca consente già di applicare soluzioni innovative. Grazie alla diminuzione dello spreco alimentare e delle superfici agricole dedicate alla produzione di alimenti per animali sarà possibile aumentare il nostro autoapprovvigionamento.

Sostenere l'agricoltura svizzera

Gli alimenti importati non potranno più contenere pesticidi vietati in Svizzera. L'iniziativa prevede infatti una limitazione di tali importazioni, nel rispetto delle eccezioni previste dagli accordi internazionali. Ci assicuriamo in tal modo che le regole siano eque per i nostri agricoltori. L'iniziativa è sostenuta da numerose associazioni di contadini, tra cui BioSuisse e l'Associazione dei piccoli contadini.

Raccomandazione del comitato d'iniziativa

Per tutte queste ragioni, il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

 vitaoveleno.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Un divieto dei pesticidi sintetici minerebbe l'approvvigionamento della popolazione svizzera con derrate alimentari prodotte in Svizzera e limiterebbe la scelta delle derrate alimentari importate. Nell'ambito della produzione di derrate alimentari diventerebbe più difficile rispettare le norme in materia di igiene. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno già adottato diverse misure che soddisfano le richieste dell'iniziativa, senza tuttavia limitare eccessivamente il margine di manovra dell'agricoltura e della filiera alimentare. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito:

La sicurezza dell'approvvigionamento sarebbe compromessa

Se l'iniziativa fosse accettata, in Svizzera verrebbero a mancare importanti strumenti atti a proteggere in modo efficace le piante e i prodotti agricoli. Risulterebbe inoltre più difficile rispettare le norme in materia di igiene. La sicurezza dell'approvvigionamento sarebbe in tal modo compromessa.

Derrate alimentari più care

Le condizioni più severe per la produzione e la trasformazione in Svizzera e l'inasprimento degli oneri relativi alle importazioni comporterebbero un aumento del prezzo delle derrate alimentari nel commercio al dettaglio. Ciò colpirebbe soprattutto le famiglie con reddito modesto.

Chiara svantaggio concorrenziale

A causa delle condizioni più severe, i produttori di derrate alimentari dovrebbero pagare di più gli ingredienti di origine agricola (ad es. cereali, zucchero, oli vegetali) che costituiscono la base dei loro prodotti. Gli esportatori svizzeri si troverebbero in tal modo svantaggiati rispetto ai loro concorrenti esteri.

Troppe limitazioni

Una minor produzione di derrate alimentari in Svizzera comporterebbe maggiori importazioni dall'estero. L'iniziativa vieta tuttavia l'importazione di beni per la cui produzione sono stati utilizzati pesticidi: ciò potrebbe compromettere ancor più la sicurezza dell'approvvigionamento. Nel contempo, un simile divieto limiterebbe fortemente la libertà di scelta dei consumatori.

**Violazione
di accordi
commerciali**

Un divieto di importazione contraddirebbe inoltre i principi del diritto commerciale internazionale e violerebbe accordi commerciali internazionali. Nei confronti dei partner esteri risulterebbe molto difficile attuare tale divieto, giustificarne la proporzionalità e dimostrarne la fondatezza scientifica.

**La politica
si è già attivata**

Il Consiglio federale e il Parlamento riconoscono la necessità di agire e si sono già dichiarati a favore di soluzioni vincolanti alternative all'iniziativa. Nuove disposizioni, complementari alle misure esistenti, permetteranno di ridurre i rischi legati all'impiego di pesticidi. Le condizioni per l'omologazione e l'applicazione di pesticidi saranno inasprite, ma in maniera progressiva e moderata.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale
e del Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici».

No

[🔗 admin.ch/divieto-di-pesticidi](https://www.admin.ch/divieto-di-pesticidi)

§

Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» del 25 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»,
depositata il 25 maggio 2018²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2019³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 25 maggio 2018 «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 74 cpv. 2^{bis}

^{2bis} L'utilizzazione di pesticidi sintetici nella produzione agricola, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio è vietata. L'importazione a fini commerciali di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi è vietata.

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizione transitoria dell'art. 74 cpv. 2^{bis}

¹ La legislazione di esecuzione dell'articolo 74 capoverso 2^{bis} entra in vigore entro dieci anni dall'accettazione di questa disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione necessarie mediante ordinanza, provvedendo ad assicurare un'attuazione progressiva dell'articolo 74 capoverso 2^{bis}.

³ Fintanto che l'articolo 74 capoverso 2^{bis} non sia interamente attuato, il Consiglio federale può autorizzare provvisoriamente derrate alimentari non trasformate conte-

¹ RS 101

² FF 2018 3264

³ FF 2019 2219

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.



menti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi soltanto se sono indispensabili per far fronte a una minaccia fondamentale per l'uomo o la natura, in particolare a una grave situazione di penuria o a una minaccia eccezionale per l'agricoltura, la natura o l'uomo.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

In dettaglio **Legge COVID-19**

Contesto

Nella primavera del 2020 il numero di ospedalizzazioni dovute alla pandemia di COVID-19 è aumentato rapidamente, costringendo il Consiglio federale ad agire con sollecitudine. Fondandosi sulla legge sulle epidemie, ha dunque adottato provvedimenti volti a proteggere la popolazione dal contagio e a evitare il sovraccarico degli ospedali. Ha inoltre disposto l'erogazione di aiuti finanziari alle persone e alle imprese colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. Poiché la legge sulle epidemie non prevede tali misure, il Consiglio federale ha tuttavia dovuto fondarsi direttamente sulla Costituzione¹, che in presenza di un pericolo imminente lo abilita a prendere provvedimenti in virtù del diritto di necessità.

Convertire in legge il diritto di necessità

La validità di tale diritto di necessità è limitata a sei mesi. Se ritiene che i provvedimenti fondati direttamente sulla Costituzione debbano avere una durata maggiore, il Consiglio federale è tenuto a presentare al Parlamento un disegno di legge entro questo termine. Ed è appunto ciò che ha fatto: nel settembre del 2020 il Parlamento ha così adottato la legge COVID-19, dichiarandola urgente affinché entrasse subito in vigore. Anche la legge ha tuttavia una durata limitata: quasi tutte le sue disposizioni decadranno infatti alla fine del 2021.

1 Articolo 185 della Costituzione federale

Gli argomenti del comitato referendario	→	42
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	44
Testo in votazione	→	46

Previsti ampi aiuti finanziari

Indennità
per lavoro ridotto

Dall'inizio della pandemia il Consiglio federale ha adottato un'ampia gamma di provvedimenti per mitigarne l'impatto economico su persone e imprese². La legge COVID-19 costituisce la base legale degli aiuti elencati qui di seguito.

Per evitare i licenziamenti in tempi di crisi e preservare così i posti di lavoro, l'impresa può ridurre l'attività. In tal caso l'assicurazione contro la disoccupazione si fa carico per qualche tempo di una parte dei costi salariali, accordando un'indennità per i lavoratori interessati dal lavoro ridotto. La legge COVID-19 prevede tale indennità per un numero maggiore di lavoratori, ad esempio per quelli con un contratto di durata determinata o gli apprendisti. Alle persone con un salario mensile non superiore a 3470 franchi è inoltre accordata temporaneamente un'indennità pari alla totalità del salario, anziché all'80 per cento dello stesso. La legge ha inoltre snellito le formalità amministrative, così da poter dare aiuto alle imprese in modo semplice e rapido. Nel 2020 la Confederazione ha versato quasi 11 miliardi di franchi a titolo di indennità per lavoro ridotto³.

Indennità
per perdita
di guadagno

Di queste nuove indennità beneficiano numerosi salariati e indipendenti direttamente o indirettamente colpiti dai provvedimenti adottati per contenere la diffusione della pandemia di COVID-19 – ad esempio perché la loro impresa ha dovuto chiudere o gli eventi da essi proposti sono stati vietati. Hanno diritto all'indennità anche le persone che devono interrompere il lavoro, ad esempio le persone particolarmente a rischio, quelle nei cui confronti è stata disposta una quarantena o i genitori che si vedono privati delle strutture di custodia per i figli. Nel 2020 la Confederazione ha speso 2,2 miliardi di franchi per queste indennità⁴.

- 2 COVID-19: effetti sulle finanze federali ([🔗 efv.admin.ch](https://www.efv.admin.ch) > Attualità > Al centro dell'interesse > COVID-19: effetti sulle finanze federali)
- 3 Al momento della chiusura redazionale delle presenti spiegazioni (5 marzo 2021), è all'esame del Parlamento la proposta del Consiglio federale di stanziare altri 6 miliardi di franchi nel 2021.
- 4 Al momento della chiusura redazionale, per il 2021 sono iscritti a preventivo altri 3,1 miliardi di franchi.

Contributo alle
spese cantonali
per i casi di rigore

La Confederazione finanzia parte degli aiuti versati dai Cantoni alle imprese particolarmente colpite dai provvedimenti adottati contro la pandemia, ad esempio i ristoranti, gli alberghi, le agenzie di viaggi o le aziende del settore degli eventi. Confederazione e Cantoni hanno già stanziato svariati miliardi a loro favore.

Aiuti a cultura,
sport e media

La cultura e lo sport sono stati particolarmente colpiti dal divieto di svolgere manifestazioni ed eventi. La legge assicura un sostegno finanziario a imprese culturali, operatori culturali e organizzazioni culturali amatoriali, nonché ai club delle leghe professionistiche e semiprofessionistiche di calcio, hockey su ghiaccio, pallacanestro, pallavolo, pallamano e unihockey. La Confederazione sostiene finanziariamente anche la stampa e i media elettronici. Dall'inizio della crisi la Confederazione ha stanziato oltre 800 milioni per questi aiuti⁵.

**Assicurare
l'assistenza
sanitaria**

Grazie alla legge COVID-19, il Consiglio federale può assicurare che durante la pandemia la popolazione possa disporre in misura sufficiente di materiale medico e di prestazioni sanitarie rilevanti. La legge lo abilita ad esempio a prevedere deroghe all'obbligo di omologazione di medicinali importanti. Nei dibattiti in Parlamento il Consiglio federale ha però sottolineato che non sarebbero state previste deroghe per i vaccini anti-COVID-19: i vaccini sono perciò omologati soltanto se è dimostrato che sono sicuri, efficaci e di qualità elevata. La legge consente infine alla Confederazione di farsi carico dei costi dei test per il coronavirus.

**Protezione dei
lavoratori e altri
provvedimenti**

La legge conferisce poi al Consiglio federale la facoltà di prendere altri provvedimenti, ad esempio a tutela dei lavoratori particolarmente a rischio. Stabilisce inoltre le modalità con cui le società anonime e le associazioni possono svolgere regolarmente le loro assemblee nonostante il divieto di assembramento.

5 350 milioni per i club delle leghe professionistiche e semiprofessionistiche, 410 milioni per il settore della cultura, 78 milioni ai media (dati aggiornati al momento della chiusura redazionale). Gli aiuti sono versati in funzione del bisogno effettivo.

Potenziamento degli aiuti

Nel corso della pandemia è emersa la necessità di potenziare gli aiuti finanziari. Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha pertanto adottato le modifiche indispensabili a tal fine, mettendole subito in vigore. Se la lotta alla pandemia o la gestione della crisi lo richiederanno, il Consiglio federale e il Parlamento potranno apportare altre modifiche alla legge o prorogare la validità di talune disposizioni⁶.

E se la legge è respinta?

Come previsto dalla Costituzione⁷, se la legge è respinta cesserà di applicarsi il 25 settembre 2021, ossia un anno dopo la sua adozione da parte del Parlamento. Verrebbe così a mancare la base legale su cui poggiano i provvedimenti di sostegno. Per poter continuare ad applicarli, il Consiglio federale e il Parlamento dovrebbero elaborare una nuova base legale. Un no alla legge non impedirebbe invece al Consiglio federale di combattere la diffusione della pandemia con provvedimenti fondati sulla legge sulle epidemie, disponendo ad esempio la chiusura di negozi e ristoranti o il divieto di manifestazioni. Rimarrebbero possibili anche l'acquisto e la distribuzione dei vaccini.

La legge non disciplina le vaccinazioni

La legge COVID-19 non concerne le vaccinazioni. A disciplinare tale aspetto è la legge sulle epidemie, entrata in vigore nel 2016. Questa prevede che, in presenza di un pericolo considerevole, i Cantoni o il Consiglio federale possono dichiarare obbligatoria la vaccinazione di gruppi di popolazione a rischio, di persone particolarmente esposte e di persone che esercitano determinate attività. In taluni casi l'inosservanza di tale obbligo comporta determinate conseguenze, ad esempio il trasferimento in un altro reparto dell'ospedale, nel caso del personale medico. In Svizzera nessuno può tuttavia essere vaccinato contro la propria volontà.

- 6 Nel corso della pandemia è emersa la necessità di potenziare gli aiuti finanziari. Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha pertanto adottato le modifiche indispensabili a tal fine, mettendole subito in vigore. Se la lotta alla pandemia o la gestione della crisi lo richiederanno, il Consiglio federale e il Parlamento potranno apportare altre modifiche alla legge o prorogare la validità di talune disposizioni.
- 7 Articolo 165 della Costituzione federale

Gli argomenti

Comitato referendario

In Svizzera la sovranità appartiene al Popolo, vale a dire ai votanti. Ed è giunta l'ora di rammentarlo. Il Governo non è al servizio del denaro, degli esperti o addirittura dei propri interessi, ma del Popolo. Con un no alla legge COVID-19 mettiamo in chiaro che in Svizzera non è permesso gestire una crisi contro gli interessi del Popolo.

No al diritto di necessità privo di base legale

Nell'aprile del 2020 il Consiglio federale ha preannunciato l'intento di convertire in una legge federale urgente le ordinanze adottate grazie al diritto di necessità. Ci si trovava nel pieno del lockdown e si ignorava del tutto quali effetti avrebbe prodotto. Eppure le basi legali necessarie al prolungamento delle disposizioni erano già pronte. Nel messaggio concernente la legge sulle epidemie il Consiglio federale aveva peraltro affermato che la «situazione straordinaria» sarebbe stata proclamata soltanto in presenza di una «pandemia secondo l'ipotesi peggiore (influenza spagnola)» (pag. 334). Ma è venuto meno alla parola data. E aveva promesso che le «ingerenze nei diritti fondamentali» sarebbero state sottoposte a una «verifica regolare» (pag. 356).

La Costituzione prescrive la verifica dei provvedimenti

L'articolo 170 della Costituzione impone all'Assemblea federale di «verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione». Ma ciò non è avvenuto. Anzi, siamo chiamati a votare su una legge che è frutto di una consultazione abbreviata e che oltretutto è già in vigore perché dichiarata urgente. La gestione della pandemia non solo ha seminato la paura tra la popolazione, ma ha anche stravolto la democrazia diretta.

Del diritto di necessità non ci si libera più

Va riconosciuto che la legge COVID-19 contiene anche elementi positivi. Il Consiglio federale ha peraltro già attuato gran parte delle misure e la legge giungerà presto a scadenza. Essa prevede però anche disposizioni dannose: l'omologazione abbreviata dei vaccini o le sovvenzioni destinate ai media, la cui crisi non ha del resto nulla a che vedere con la pandemia. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, insomma? Al contrario. La legge istituisce un regime emergenziale come quello in vigore tra gli anni Trenta e il 1952. All'epoca ci vollero due iniziative popolari perché fosse ripristinata la democrazia diretta. Non dimentichiamo poi che molte leggi federali urgenti sono prorogate a più riprese, e sempre a scapito dei diritti popolari. Ciò può accadere anche con la legge COVID-19. Benché abbia effetto soltanto sino alla fine del 2021, parti di essa resteranno infatti in vigore fino al 2031.

Chi comanda nel nostro Paese?

Il Consiglio federale potrebbe prestare aiuto a chi è stato danneggiato dalle misure contro la pandemia anche seguendo la procedura parlamentare ordinaria. Non ha bisogno di questa legge. Il suo compito, del resto, non è dare ordini al Popolo, ma servirlo. Ciò vale in particolare per le crisi a venire: disoccupazione, fallimenti, sovraindebitamenti e forse anche peggio.

Possiamo perciò tranquillamente deporre un no per questa legge, mettendo così in chiaro chi comanda in questo Paese.

Ovvero il Popolo!

Raccomandazione del comitato referendario

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 leggecovid-no.ch

Il comitato referendario è l'autore del testo di queste due pagine. In quanto tale è responsabile del suo contenuto e delle scelte lessicali. Chiusura redazionale del testo del comitato referendario: 8 febbraio 2021

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

La pandemia di COVID-19 è la crisi più grave che il nostro Paese abbia conosciuto dalla Seconda Guerra mondiale a questa parte. Ha provocato grandi sofferenze e rischio di sovraccaricare gli ospedali, innescando inoltre una grave crisi economica. Il Consiglio federale ha perciò adottato numerosi provvedimenti che assicurano un sostegno finanziario alle persone e alle imprese. Base legale di tali provvedimenti, la legge COVID-19 garantisce che questi possano essere applicati per il tempo necessario. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono la legge, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Un aiuto assolutamente necessario a persone e imprese

Moltissime persone e imprese stanno attraversando difficoltà economiche a causa della pandemia e dei provvedimenti adottati per proteggere la popolazione. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno perciò varato provvedimenti di sostegno di entità pari a svariati miliardi di franchi. Gli aiuti finanziari della Confederazione sono stati e sono tuttora di vitale importanza per oltre centomila imprese e più di un milione di persone.

Un no metterebbe in discussione gli aiuti

Se la legge è respinta, a partire dalla fine di settembre di quest'anno verrà meno la base legale su cui poggiano numerosi provvedimenti di sostegno, che però potrebbero essere ancora necessari. L'interruzione prematura degli aiuti finanziari potrebbe gettare nell'incertezza numerose persone e imprese. È il caso ad esempio delle imprese che, a causa dell'evolversi della pandemia e della situazione economica, hanno subito una diminuzione massiccia della cifra d'affari, o dei lavoratori per i quali è stato disposto il lavoro ridotto. Un no alla legge potrebbe pertanto mettere in pericolo posti di lavoro e condannare al fallimento imprese che dopo la crisi avrebbero potuto ritrovare un assetto solido.

La legge rafforza la democrazia nella crisi

Nella primavera del 2020 il Consiglio federale si è visto costretto ad agire rapidamente per proteggere la salute della popolazione e sostenere finanziariamente persone e imprese. Per farlo ha dovuto ricorrere anche al diritto di necessità previsto dalla Costituzione. La legge COVID-19 prolunga i provvedimenti di sostegno adottati con il diritto di necessità e permette al Consiglio federale e al Parlamento di continuare ad erogare con rapidità gli aiuti finanziari qualora l'evolversi della crisi lo richieda. La legge è stata elaborata nel rispetto delle ordinarie procedure democratiche e assicura il coinvolgimento dei Cantoni, delle parti sociali e del Parlamento. È del resto quest'ultimo che decide in merito ai crediti chiesti dal Consiglio federale.

Uno strumento di solidarietà

Grazie alla legge COVID-19, le persone e le imprese duramente colpite dalla pandemia hanno la certezza di poter contare sul sostegno dello Stato per tutto il tempo necessario. Espressione di solidarietà, la legge è uno dei principali strumenti di cui Confederazione e Cantoni dispongono per far fronte alla crisi.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge COVID-19.

Sì

[📄 admin.ch/legge-covid-19](https://admin.ch/legge-covid-19)



Testo in votazione

Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 101 capoverso 2, 102, 113, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 121 capoverso 1, 122, 123 e 133 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 2020²,

decreta:

Art. 1 Oggetto e principi

¹ La presente legge disciplina talune competenze speciali spettanti al Consiglio federale per combattere l'epidemia di COVID-19 e per far fronte alle ripercussioni dei relativi provvedimenti sulla società, sull'economia e sulle autorità.

² Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura necessaria per far fronte all'epidemia di COVID-19. Non ne fa uso in particolare se l'obiettivo perseguito può essere raggiunto in tempo utile anche seguendo la procedura legislativa ordinaria o d'urgenza.

³ Coinvolge i Cantoni e le associazioni di categoria delle parti sociali nell'elaborazione dei provvedimenti che toccano le loro competenze.

⁴ Informa periodicamente il Parlamento, in modo tempestivo ed esauriente, in merito all'attuazione della presente legge. Consulta previamente le commissioni competenti riguardo alle ordinanze e modifiche di ordinanza in preparazione.

⁵ In casi urgenti, informa i presidenti delle commissioni competenti. Questi informano senza indugio le loro commissioni.

⁶ Nel disporre i provvedimenti, il Consiglio federale e i Cantoni si basano sui dati disponibili, raffrontabili nel tempo e tra le regioni, che evidenziano il rischio di un sovraccarico del sistema sanitario, di un incremento della mortalità o di un decorso grave della malattia.

Art. 2 Provvedimenti nel settore dei diritti politici

¹ Per agevolare l'esercizio dei diritti politici, il Consiglio federale può prevedere che le domande di referendum debbano essere depositate presso la Cancelleria federale

¹ RS 101

² FF 2020 5797



entro la scadenza del termine di referendum con il necessario numero di firme ma possano essere prive dell'attestazione del diritto di voto.

² Se necessario, la Cancelleria federale trasmette le liste delle firme al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.

Art. 3 Provvedimenti nel settore dell'assistenza sanitaria

¹ Il Consiglio federale può obbligare fabbricanti, distributori, laboratori nonché strutture sanitarie e altre strutture dei Cantoni a notificare le loro scorte di agenti terapeutici, dispositivi di protezione e altro materiale medico importante ai fini dell'assistenza sanitaria (materiale medico importante).

² Per garantire un approvvigionamento sufficiente della popolazione con materiale medico importante, il Consiglio federale può:

- a. prevedere deroghe alle disposizioni sull'importazione di materiale medico importante;
- b. prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione di attività legate al materiale medico importante o modificare le condizioni di autorizzazione;
- c. prevedere deroghe all'obbligo di omologazione dei medicinali oppure modificare i requisiti o la procedura di omologazione;
- d. prevedere deroghe alle disposizioni sulla valutazione della conformità di dispositivi medici nonché alle disposizioni sulla procedura di valutazione della conformità e sull'immissione in commercio di dispositivi di protezione;
- e. acquistare materiale medico importante; in tal caso disciplina il finanziamento dell'acquisto e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni e delle strutture a cui il materiale è consegnato;
- f. prevedere l'attribuzione, la fornitura e la distribuzione di materiale medico importante;
- g. prevedere la commercializzazione diretta di materiale medico importante;
- h. disporre la confisca, contro indennizzo, di materiale medico importante;
- i. obbligare i fabbricanti a produrre materiale medico importante, a priorizzarne o aumentarne la produzione; la Confederazione indennizza i fabbricanti per gli svantaggi economici da questi eventualmente subiti a causa della riorganizzazione della produzione.

³ Il Consiglio federale adotta i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere e, f, h e i unicamente nella misura in cui i Cantoni e i privati non siano in grado di garantire l'approvvigionamento.

⁴ Perché possano mantenere le capacità necessarie per il trattamento dei malati di COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico, il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a:

- a. vietare o limitare esami o trattamenti non urgenti dal punto di vista medico;
- b. adottare altri provvedimenti necessari al mantenimento di tali capacità.

⁵ Può disciplinare l'assunzione delle spese dei test COVID-19.

**Art. 4** Provvedimenti di protezione dei lavoratori

¹ Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio e in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro. Se il lavoratore deve interrompere il lavoro a causa di un provvedimento disposto dalle autorità e il datore di lavoro deve comunque continuare a versargli il salario, quest'ultimo ha diritto al rimborso di un importo equivalente conformemente all'articolo 15.

² Se adotta provvedimenti di cui al capoverso 1, il Consiglio federale ne affida l'esecuzione agli organi esecutivi della legge del 13 marzo 1964³ sul lavoro e all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Insai) e dispone che i relativi costi d'esecuzione siano finanziati attraverso il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali di cui all'articolo 87 della legge federale del 20 marzo 1981⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 5 Provvedimenti nel settore degli stranieri e dell'asilo

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e alla legge del 26 giugno 1998⁶ sull'asilo (LAsi) con riguardo a:

- a. la limitazione dell'entrata in Svizzera degli stranieri e la loro ammissione per un soggiorno, ad eccezione del ricongiungimento familiare di cui agli articoli 42–45 LStrI e dell'entrata dei concubini e dei loro figli;
- b. il prolungamento dei termini legali per:
 1. il ricongiungimento familiare (art. 47 LStrI),
 2. la decadenza dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio (art. 61 LStrI),
 3. il nuovo rilevamento dei dati biometrici dei documenti (art. 59b e 102a LStrI),
 4. la partenza (art. 45 cpv. 2 LAsi e art. 64d LStrI),
 5. il termine dell'asilo (art. 64 LAsi),
 6. la fine dell'ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 4 LAsi);
- c. l'alloggio dei richiedenti l'asilo nei centri della Confederazione e l'esecuzione delle procedure d'asilo e d'allontanamento; in questo contesto il Consiglio federale tiene in debita considerazione la protezione della salute.

Art. 6 Provvedimenti in caso di chiusura delle frontiere

In caso di chiusura delle frontiere, il Consiglio federale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare al meglio la libertà di circolazione dei lavoratori frontalieri e degli abitanti che hanno legami particolari nella zona di confine.

³ RS 822.11

⁴ RS 832.20

⁵ RS 142.20

⁶ RS 142.31



Art. 7 Provvedimenti in ambito giudiziario e processuale

Per garantire il funzionamento della giustizia e il rispetto delle garanzie procedurali costituzionali, il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alle leggi federali di procedura civile e amministrativa con riguardo a:

- a. la sospensione, la proroga o la restituzione di termini e scadenze stabiliti dalla legge o dalle autorità;
- b. il ricorso a strumenti tecnici o ausiliari quali videoconferenze e conferenze telefoniche per gli atti procedurali che prevedono la partecipazione di parti, testimoni o terzi, in particolare udienze e audizioni;
- c. la forma e la notificazione di atti scritti, comunicazioni e decisioni, nonché il ricorso a piattaforme d'incanto in linea nella procedura di esecuzione e fallimento.

Art. 8 Provvedimenti nell'ambito delle assemblee di società

Se necessario all'esercizio dei diritti nelle assemblee di società, il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano al Codice civile⁷ e al Codice delle obbligazioni⁸ con riguardo all'esercizio dei diritti:

- a. per scritto o in forma elettronica;
- b. mediante un rappresentante indipendente.

Art. 9 Provvedimenti in materia di insolvenza

Se necessario per impedire fallimenti di massa e assicurare la stabilità dell'economia e della società svizzera, il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla legge federale dell'11 aprile 1889⁹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e al Codice delle obbligazioni¹⁰ con riguardo a:

- a. il concordato (art. 293 segg. LEF);
- b. le condizioni, gli effetti e la procedura di una moratoria speciale;
- c. gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale e indebitamento eccessivo.

Art. 10 Provvedimenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento

Il Consiglio federale è autorizzato a esonerare dalla responsabilità per l'obbligazione doganale le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali e i trasportatori per il caso in cui il destinatario o l'importatore, a seguito dei provvedimenti adottati dalla Confederazione in relazione con l'epidemia di COVID-19, divenga insolvente a causa del fallimento, di una moratoria concordataria o di una palese insolvenza.

⁷ RS 210

⁸ RS 220

⁹ RS 281.1

¹⁰ RS 220



Art. 11 Provvedimenti nel settore della cultura

¹ La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari le imprese culturali, gli operatori culturali e le organizzazioni culturali amatoriali.

² A sostegno delle imprese culturali, l'Ufficio federale della cultura (UFC) può concludere con uno o più Cantoni contratti di prestazioni per un importo massimo totale di 100 milioni di franchi. I contributi sono versati alle imprese culturali che ne fanno richiesta a titolo di indennizzo delle perdite e per progetti di ristrutturazione.

³ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione finanzia per metà l'indennizzo delle perdite e i progetti di ristrutturazione attuati dai Cantoni sulla base dei contratti di prestazioni.

⁴ L'associazione Suisseculture Sociale assegna agli operatori culturali che ne fanno richiesta prestazioni in denaro non rimborsabili per coprire le spese di mantenimento immediate cui questi non sono in grado di far fronte. Sulla base di un contratto di prestazioni, per il 2021 la Confederazione mette a disposizione di Suisseculture Sociale un importo massimo di 20 milioni di franchi per il versamento delle prestazioni in denaro.

⁵ Sulla base del contratto di prestazioni, l'UFC rimborsa Suisseculture Sociale per l'onere amministrativo legato al versamento delle prestazioni in denaro di cui al capoverso 4.

⁶ Le modalità di versamento delle prestazioni in denaro e le relative basi di calcolo sono disciplinate dal regolamento sui contributi di Suisseculture Sociale. Tale regolamento necessita dell'approvazione dell'UFC.

⁷ Le associazioni di categoria riconosciute dal Dipartimento federale dell'interno assegnano alle organizzazioni culturali amatoriali che ne fanno richiesta un'indennità per i danni economici causati dalle limitazioni imposte alle manifestazioni. L'indennità ammonta al massimo a 10 000 franchi per organizzazione culturale amatoriale. Sulla base di un contratto di prestazioni, per il 2021 la Confederazione mette a disposizione delle associazioni di categoria un importo massimo di 10 milioni di franchi per il versamento delle indennità.

⁸ Sulla base del contratto di prestazioni, l'UFC rimborsa le associazioni di categoria per l'onere amministrativo legato al versamento delle indennità di cui al capoverso 7.

⁹ Le modalità di versamento delle indennità alle organizzazioni culturali e le relative basi di calcolo sono stabilite nei contratti di prestazioni tra l'UFC e le associazioni di categoria.

¹⁰ Le richieste di cui ai capoversi 2, 4 e 7 devono essere presentate al più tardi un mese prima della decadenza della presente legge. Le richieste pervenute dopo lo scadere di tale termine non sono prese in considerazione.

¹¹ Il Consiglio federale stabilisce in un'ordinanza gli ambiti culturali sostenuti mediante aiuti finanziari e vi disciplina nel dettaglio le condizioni che danno diritto a tali aiuti. Fissa i criteri di attribuzione dei contributi e le basi di calcolo per gli aiuti finanziari e determina il numero di rate in cui sono versati i contributi di cui al capoverso 2.



Art. 12 Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese

¹ Se uno o più i Cantoni lo richiedono e finanziano per metà i relativi costi, la Confederazione può sostenere finanziariamente nei casi di rigore le imprese che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell'organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi e le aziende turistiche. Un caso di rigore è dato quando la cifra d'affari annuale è inferiore al 60 per cento della cifra d'affari media pluriennale. Sono prese in considerazione la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale complessive.

² Il sostegno finanziario è accordato a condizione che l'impresa fosse redditizia o economicamente solida prima dell'epidemia di COVID-19 e non abbia già beneficiato di altri aiuti finanziari della Confederazione. Tra questi non rientrano le indennità per lavoro ridotto, le indennità per perdita di guadagno e i crediti concessi in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 2020¹¹ sulle fidejussioni solidali COVID-19.

³ Nei casi di rigore, la Confederazione può accordare alle imprese interessate contributi a fondo perso.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un'ordinanza.

Art. 13 Provvedimenti nel settore dello sport

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda mutui senza interessi alle società delle leghe professionistiche di calcio e hockey su ghiaccio. I mutui devono essere rimborsati entro 10 anni al più tardi. I beneficiari dei mutui forniscono garanzie riconosciute dalla Confederazione pari al 25 per cento del mutuo.

² I mutui ammontano al massimo al 25 per cento dei costi d'esercizio della stagione 2018/2019.

³ La Confederazione può concedere retrocessioni a un grado posteriore per i mutui.

⁴ Il mutuo è accordato a condizione che il beneficiario riduca fino al 20 per cento la massa salariale nel caso in cui non sia in grado di rimborsare il mutuo entro tre anni; le riduzioni salariali attuate nel corso dell'epidemia di COVID-19 sono prese in considerazione.

⁵ Il Consiglio federale può prevedere mediante ordinanza disposizioni analoghe per altre leghe professionistiche o semiprofessionistiche (pallacanestro, pallamano, unihockey, pallavolo). Tiene conto degli aiuti eventualmente già accordati dalla Confederazione.

Art. 14 Provvedimenti nel settore dei media

¹ Nel settore dei media il Consiglio federale adotta i seguenti provvedimenti:

- a. la Confederazione assume i costi complessivi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (art. 16 cpv. 4 lett. a della legge del 17 di-

§

cembre 2010¹² sulle poste); tali costi sono determinati in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020;

- b. la Confederazione partecipa, con 27 centesimi per esemplare, ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa sovregionale e nazionale;
- c. i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» dell'agenzia di stampa Keystone-ATS relativi ai diritti di utilizzazione per i media elettronici, determinati in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020, sono finanziati, sino a un massimo di 10 milioni di franchi, con la quota dei proventi del canone radiotelevisivo non utilizzata.

² Il Consiglio federale revoca i provvedimenti al più tardi all'entrata in vigore di una legge federale che prevede misure a favore dei media.

³ Disciplina le condizioni di promozione e la procedura per il calcolo e il versamento dei contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b, nonché per l'assunzione dei costi di abbonamento di cui al capoverso 1 lettera c.

⁴ La riduzione di cui al capoverso 1 lettere a e b è concessa a condizione che l'editore si impegni per scritto nei confronti dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a non distribuire dividendi per l'esercizio in questione.

⁵ L'UFCOM rimborsa i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» direttamente all'agenzia di stampa Keystone-ATS. Questa detrae tale importo dalle fatture per gli abbonati.

Art. 15 Provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno

¹ Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un'indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19. Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 55 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015–2019.

² Hanno in particolare diritto all'indennità anche gli indipendenti ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000¹³ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.

³ Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti:

- a. le persone aventi diritto all'indennità e in particolare il diritto alle indennità giornaliere delle persone particolarmente a rischio;
- b. l'inizio e la fine del diritto all'indennità;
- c. il numero massimo di indennità giornaliere;
- d. l'importo e il calcolo dell'indennità;

¹² RS 783.0

¹³ RS 830.1



e. la procedura.

⁴ Il Consiglio federale si assicura che le indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante controlli a campione.

⁵ Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGa. Può prevedere deroghe all'articolo 24 capoverso 1 LPGa per quanto concerne l'estinzione del diritto e all'articolo 49 capoverso 1 LPGa per quanto concerne l'applicabilità della procedura semplificata.

Art. 16 Provvedimenti nel settore della previdenza professionale

Per permettere loro di sormontare problemi di liquidità, il Consiglio federale può prevedere che i datori di lavoro possano utilizzare la riserva dei loro contributi per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale.

Art. 17 Provvedimenti nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla legge del 25 giugno 1982¹⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:

- a. il diritto all'indennità per lavoro ridotto dei formatori professionali che si occupano di apprendisti e il versamento di tale indennità;
- b. la non considerazione dei periodi di conteggio compresi tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 nei quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda (art. 35 cpv. 1^{bis} LADI);
- c. il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, hanno avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari;
- d. lo svolgimento della procedura relativa al preannuncio di lavoro ridotto e al versamento dell'indennità per lavoro ridotto nonché la forma di tale versamento;
- e. il diritto all'indennità per lavoro ridotto dei lavoratori su chiamata con un rapporto di lavoro di durata indeterminata e il versamento di tale indennità.

Art. 18 Disposizioni penali

¹ È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente i provvedimenti disposti dal Consiglio federale in virtù degli articoli 3 o 4 e la cui violazione è dichiarata punibile in virtù della presente disposizione.

² Il Consiglio federale può stabilire quali violazioni di cui al capoverso 1 sono punite con una multa disciplinare fino a 300 franchi e determina l'importo della multa.

**Art. 19** Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.

Art. 20 Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 25 giugno 1982¹⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità è modificata come segue:

Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2019¹⁶ (art. 47a)

L'assicurato che cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria posteriormente al 31 luglio 2020 e dopo il compimento dei 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro può chiedere, a partire dal 1° gennaio 2021, la continuazione dell'assicurazione conformemente all'articolo 47a.

Art. 21 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Fatti salvi i capoversi 3–5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

³ L'articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020.

⁴ Gli articoli 1 e 17 lettere a–c hanno effetto sino al 31 dicembre 2022.

⁵ L'articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.

¹⁵ RS 831.40

¹⁶ RU 2020 585

In dettaglio


Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul CO₂)

Gli argomenti dei comitati referendari	→	62
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	64
Testo in votazione	→	66

Contesto

In quanto paese alpino, la Svizzera risente particolarmente dei cambiamenti climatici. L'aumento della temperatura è infatti doppio rispetto alla media mondiale (cfr. grafico). Per frenare i cambiamenti climatici, tutti gli Stati devono ridurre drasticamente le emissioni di CO₂ e di altri gas a effetto serra. Per questo, 189 Stati, tra cui la Svizzera, e l'UE hanno sottoscritto l'Accordo di Parigi. In linea con le raccomandazioni degli ambienti scientifici, entro il 2030 la legge sul CO₂ mira a dimezzare rispetto al 1990 le emissioni di gas a effetto serra del nostro Paese. Le misure adottate finora non sono sufficienti per raggiungere tale obiettivo¹.

Aumento della temperatura media in Svizzera e a livello globale Scostamento dalla temperatura media degli anni 1871–1900



Le linee indicano i valori medi delle temperature su periodi di 10 anni.

Fonte: Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera

¹ Fino al 2018 la Svizzera ha ridotto le proprie emissioni di CO₂ del 14 per cento rispetto al 1990. Verosimilmente, la Svizzera non raggiungerà l'obiettivo sancito nella vigente legge sul CO₂ che prevede una riduzione del 20 per cento entro la fine del 2020. Si veda al riguardo la pubblicazione sulle emissioni di gas a effetto serra secondo la legge sul CO₂ e il Protocollo di Kyoto, secondo periodo di impegno (disponibile in francese e tedesco; [bafu.admin.ch](https://www.bafu.admin.ch) > Temi > Tema Clima > Dati, indicatori e carte > Dati > Statistica del CO₂ > Émissions de gaz à effet de serre d'après la loi sur le CO₂ et d'après le Protocol de Kyoto, seconde période d'engagement (2013–2020, version juillet 2020).

Gli strumenti attuali restano validi

La legge sul CO₂ riveduta non punta su divieti, bensì combina – come finora – incentivi finanziari, investimenti nella protezione del clima e progresso tecnico.

Incentivi finanziari

Mediante le tasse d'incentivazione, la legge sul CO₂ premia i comportamenti virtuosi: chi genera meno CO₂ paga meno di chi ne genera di più. Sono tasse d'incentivazione la vigente tassa sul CO₂, riscossa sull'olio da riscaldamento e sul gas naturale, e la nuova tassa sui biglietti aerei.

Tassa sul CO₂

Dall'introduzione della tassa sul CO₂ nel 2008, le economie domestiche e le imprese hanno tutto l'interesse a ridurre il consumo di olio da riscaldamento o a riscaldare utilizzando, ad esempio, legna o pompe di calore. La tassa ammonta attualmente a 120 franchi al massimo per tonnellata di CO₂ e potrà essere aumentata fino a 210 franchi, ma soltanto se le emissioni di CO₂ non diminuiranno a sufficienza. Si stima che nel 2017 quattro economie domestiche su dieci non abbiano pagato la tassa sul CO₂ poiché, non riscaldando con olio o gas, non hanno generato CO₂².

Tassa sui biglietti aerei

La tassa sui biglietti aerei è riscossa per i voli in partenza dalla Svizzera e varia da un minimo di 30 a un massimo 120 franchi per biglietto. Chi vola spesso e su lunghe distanze verserà di più, mentre chi vola non più di una volta all'anno e resta in Europa riceverà, a conti fatti, un rimborso. Chi usa un jet privato pagherà per ogni volo almeno 500 e al massimo 3000 franchi.

Restituzione alla popolazione

Oltre la metà dei proventi della tassa sul CO₂ e della tassa sui biglietti aerei è restituita alla popolazione. L'importo restituito è individuale e uguale per tutti. Una famiglia di quattro persone riceve dunque l'importo previsto moltiplicato per quattro, ovvero, per quest'anno, 348 franchi³. Il rimborso avviene mediante deduzione dai premi della cassa malati.

2 Ufficio federale di statistica ([bfs.admin.ch](https://www.bfs.admin.ch)) > Statistiche > Costruzioni-abitazioni > Edifici > Settore energetico)

3 In questo importo è compresa anche la tassa sui composti organici volatili (tassa COV).

Esenzione dalla tassa sul CO₂

Attualmente, le aziende di singoli settori, ad esempio dell'industria metalmeccanica, possono essere esentate dalla tassa sul CO₂, se si impegnano a ridurre le proprie emissioni. In futuro, questa possibilità sarà estesa a tutte le aziende, dunque anche, ad esempio, a panetterie, hotel e officine.

Investimenti nella protezione del clima

Un terzo dei proventi della tassa sul CO₂ e al massimo la metà dei proventi della tassa sui biglietti aerei confluiscono in un Fondo per il clima e serviranno a promuovere investimenti rispettosi del clima e aziende innovative. Il Parlamento intende così generare commesse in Svizzera e creare impieghi con un futuro. A tal fine sono previste in particolare le seguenti misure:

Infrastruttura e immobili

Il Fondo per il clima promuove la costruzione di stazioni di ricarica per elettroveicoli, l'acquisto di autobus elettrici, il risanamento di immobili, come pure la pianificazione e il finanziamento di reti di teleriscaldamento.


Aziende innovative

Il Fondo per il clima sostiene aziende svizzere innovative che sviluppano tecnologie rispettose del clima, ad esempio carburanti rinnovabili per l'aviazione.

Regioni particolarmente colpite

Il Fondo per il clima aiuta le regioni di montagna, le città e i Comuni ad attenuare le conseguenze dei cambiamenti climatici. Le regioni di montagna, ad esempio, ricevono aiuti per realizzare opere di protezione.

Fondo per il clima e restituzione delle tasse d'incentivazione



* Metà delle sanzioni pagate dagli importatori di veicoli nonché metà dei proventi della vendita all'asta di diritti di emissione. L'altra metà dei proventi delle sanzioni è corrisposta al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA).

Progetti di protezione del clima

Gli importatori di diesel e benzina dovranno investire di più nella protezione del clima e sosterranno quindi costi aggiuntivi. Per compensarli potranno, come finora, applicare un supplemento sul prezzo alla pompa, il cui importo massimo passerà dagli attuali 5 a 12 centesimi al litro.

Progresso tecnico

La legge sul CO₂ intende accelerare il progresso tecnico nell'ambito dei trasporti e degli immobili.

Veicoli più efficienti

Affinché anche le emissioni di CO₂ generate dalla circolazione diminuiscano, la legge inasprisce le condizioni per l'importazione di veicoli. Le automobili nuove importate dovranno essere più efficienti, ossia produrre meno CO₂, pena una sanzione a carico degli importatori.

Prescrizioni riguardanti gli immobili

Gli immobili di nuova costruzione non producono più CO₂. Questo standard, ormai abituale, è ora sancito per legge. Gli immobili esistenti possono continuare a emettere CO₂, ma in caso di sostituzione del riscaldamento, le emissioni devono rientrare entro limiti massimi. Se per rispettarli è necessario installare, ad esempio, una pompa di calore, i proprietari di immobili possono chiedere un contributo al Fondo per il clima.

E se la legge è respinta?

Se la legge sul CO₂ riveduta è respinta, la Svizzera non potrà ridurre efficacemente le proprie emissioni di gas a effetto serra. Fallirà dunque il proprio obiettivo climatico, poiché l'attuale legge sul CO₂ è insufficiente. Senza la tassa sui biglietti aerei vi saranno meno risorse per investimenti in immobili rispettosi del clima, per stazioni di ricarica e autobus elettrici, e per lo sviluppo di nuove tecnologie.

Gli argomenti

**La legge sul CO₂:
cara, inutile,
ingiusta.**

Comitati referendari

Comitato economico «NO alla legge sul CO₂»

La nuova legge sul CO₂ non giova in alcun modo al clima, anzi. Nuoce alle imprese svizzere e alla popolazione. È cara, inutile e ingiusta!

1. È cara: per tutti noi la legge sul CO₂ significherà ancora più tasse, più divieti e più imposizioni:

- il prezzo della benzina e del diesel aumenterà di 12 centesimi al litro. A farne le spese saranno tutti coloro che ogni giorno hanno bisogno dell'automobile per recarsi al lavoro;
- la tassa sull'olio da riscaldamento e sul gas sarà più che raddoppiata. 1000 litri di olio da riscaldamento, ad esempio, costeranno circa 300 franchi in più. Per effetto delle nuove e più severe norme sugli edifici, inoltre, i riscaldamenti a olio e a gas saranno di fatto vietati;
- l'aumento dei costi per il riscaldamento si tradurrà in spese supplementari sia per i proprietari di case sia per gli inquilini. Il rincaro metterà in difficoltà soprattutto i proprietari meno giovani, che spesso non possono permettersi gli elevati costi di un riscaldamento a energia rinnovabile;
- sui biglietti aerei sarà riscossa una tassa aggiuntiva il cui importo può arrivare sino a 120 franchi. Questa peserà soprattutto sulle finanze delle famiglie e dei giovani che amano viaggiare.

Per una famiglia media di quattro persone, tutte queste tasse comporteranno spese supplementari fino a 1000 franchi all'anno! E questo al netto della parte della tassa sul CO₂ restituita attraverso la cassa malati.

2. È inutile: la legge sul CO₂ non ha alcun impatto sul clima. Le emissioni di CO₂ della Svizzera rappresentano soltanto lo 0,1% delle emissioni mondiali, mentre i principali produttori di CO₂ come la Cina e gli Stati Uniti sono lungi dall'aver ridotto sensibilmente le loro emissioni. Negli ultimi dieci anni, le emissioni pro capite della popolazione svizzera sono diminuite di quasi il 24%. Con la nostra politica sul clima siamo dunque sulla buona strada, ed è inutile che la piccola Svizzera si lanci in costose iniziative unilaterali.

3. È ingiusta: la nuova legge sul CO₂ colpisce soprattutto le fasce di reddito medio-basso. Le misure incisive che essa contiene colpiscono l'economia produttiva e le piccole imprese molto più delle banche e assicurazioni, la popolazione rurale molto più di quella urbana – che dispone di una rete di trasporti pubblici ben sviluppata –, le fasce meno abbienti molto più di quelle agiate. È perciò ingiusta e antisociale.

La nuova legge sul CO₂ non è un «compromesso», bensì una legge radicale, che punta solo su divieti e imposizioni, soffoca l'innovazione e costa miliardi di franchi alla popolazione e alle imprese.

 cara-inutile-ingiusta.ch

Comitato «Per un'ecologia sociale»

**Cambiare
il sistema,
non il clima!**

Questa legge ingiusta consolida le strutture climaticide e va nella direzione sbagliata! No al capitalismo verde!

Unitevi allo Sciopero per il futuro!

 ecologie-sociale.ch/it/

**Raccomandazione
dei comitati
referendari**

Per tutte queste ragioni, i comitati referendari raccomandano di votare:

No

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

I cambiamenti climatici sono un problema sempre più serio. Numerosi Stati stanno adottando misure e anche la Svizzera deve fare di più. Con la legge sul CO₂ riveduta proteggiamo il clima e creiamo impieghi con un futuro. A tal fine puntiamo su provvedimenti collaudati, socialmente adeguati e vantaggiosi in particolare per le famiglie. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

La Svizzera è particolarmente colpita

La Svizzera risente particolarmente dei cambiamenti climatici. I ghiacciai si sciolgono, le frane distruggono case e strade, nelle località sciistiche la neve scarseggia e l'agricoltura soffre per la crescente siccità. Ne consegue un aumento dei costi per la popolazione e l'economia. Non fare nulla quindi non è proponibile. Come altri Stati, anche la Svizzera deve assumersi le proprie responsabilità.

Commesse per le PMI e nuovi impieghi

La legge favorisce gli investimenti rispettosi del clima e così facendo genera commesse per piccole e medie imprese, ad esempio, nei settori elettrico, termico e idraulico, dell'ingegneria e dell'edilizia. Inoltre, promuove le aziende che sviluppano tecnologie ecocompatibili e garantisce prospettive lavorative per il futuro.

Equa e socialmente adeguata

La legge è equa e socialmente adeguata. Lo dimostra l'esempio di una tipica famiglia di quattro persone che una volta all'anno prende l'aereo per andare in vacanza in un Paese europeo, ha un consumo medio di olio da riscaldamento e utilizza regolarmente l'automobile. La legge riveduta ne farà aumentare le spese di 100 franchi all'anno, ma se questa famiglia opta per un'auto elettrica, questo importo si dimezza. Se non utilizza l'aereo per andare in vacanza o sceglie un sistema di riscaldamento che non genera CO₂ riceve addirittura un rimborso.

**Risparmi
per proprietari
di immobili
e inquilini**

I proprietari di immobili possono beneficiare della legge. Chi sostituisce il proprio riscaldamento a olio con una pompa di calore, riscalda con legna o energia solare può chiedere un contributo finanziario e non paga più la tassa sul CO₂. Ci guadagnano anche gli inquilini poiché le spese per il riscaldamento diminuiscono.

**Vantaggi per
gli automobilisti**

Grazie alla legge riveduta saranno disponibili sul mercato veicoli con consumi ridotti di benzina e diesel. Diminuiscono dunque le spese per il carburante e gli automobilisti risparmiano. La legge promuove inoltre la costruzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, favorendo così la mobilità elettrica.

**Ridurre
la dipendenza dai
Paesi petroliferi**

Negli ultimi 10 anni la Svizzera ha speso circa 80 miliardi di franchi per importare petrolio e gas naturale. Con la legge riveduta riduciamo la dipendenza dai gruppi petroliferi esteri e invece di spendere tutto questo denaro all'estero ne investiamo di più nel nostro Paese.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (legge sul CO₂).

Sì

 admin.ch/legge-co2



Testo in votazione

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul CO₂) del 25 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 2017²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (gas serra), in particolare le emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di combustibili e carburanti fossili. L'obiettivo è di contribuire a:

- a. mantenere l'aumento della temperatura media globale a un livello sensibilmente inferiore a due gradi centigradi rispetto al livello preindustriale e intraprendere sforzi per limitare tale aumento a 1,5 gradi centigradi rispetto al livello preindustriale;
- b. ridurre le emissioni di gas serra a un livello che non superi le capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio;
- c. rafforzare la capacità di adeguamento agli effetti negativi del cambiamento climatico;
- d. rendere i flussi finanziari compatibili con l'obiettivo di uno sviluppo a basso tenore di emissioni e resistente al cambiamento climatico.

² Il Consiglio federale designa i gas serra.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a. *combustibili fossili*: vettori energetici fossili impiegati per la produzione di calore, freddo o luce, per la produzione di elettricità in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione);
- b. *carburanti fossili*: vettori energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia;

¹ RS 101

² FF 2018 197



- c. *diritti di emissione*: diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che sono assegnati a titolo gratuito oppure messi all'asta dalla Confederazione, da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni riconosciuti dal Consiglio federale;
- d. *impianto*: unità tecnica fissa in un luogo determinato;
- e. *attestati nazionali*: attestati negoziabili in Svizzera relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite in Svizzera;
- f. *attestati internazionali*: attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero;
- g. *capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio*: bilancio computabile a livello internazionale tra le emissioni di gas serra e l'assorbimento di CO₂ da parte dei pozzi di carbonio;
- h. *protezione del clima*: la totalità dei provvedimenti che concorrono a ridurre i gas serra o ad aumentare la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio e che sono volti ad attenuare o impedire possibili effetti dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera;
- i. *impresa di trasporto aereo*: impresa svizzera o estera che dispone di un'autorizzazione di esercizio, o di un'autorizzazione equivalente, per il trasporto professionale di persone per mezzo di aeromobili;
- j. *biglietto aereo*: conferma individuale o collettiva, su supporto cartaceo o elettronico, del diritto di una persona di essere trasportata da un'impresa di trasporto aereo.

Art. 3 Obiettivi di riduzione

¹ Nel 2030 le emissioni di gas serra possono ammontare al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990. Tra il 2021 e il 2030, le emissioni di gas serra sono ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990.

² La riduzione delle emissioni di gas serra di cui al capoverso 1 risulta per almeno tre quarti da provvedimenti realizzati in Svizzera.

³ Le riduzioni delle emissioni di gas serra conseguite all'estero che non sono computate nel calcolo dell'obiettivo di cui al capoverso 1 ma che concorrono a limitare l'aumento della temperatura globale ai sensi dell'articolo 1 corrispondono per quanto possibile alle emissioni di cui la Svizzera è corresponsabile all'estero.

⁴ Il Consiglio federale può stabilire obiettivi e obiettivi intermedi per singoli settori e per le emissioni da carburanti fossili. A tale scopo tiene conto delle prestazioni già fornite e del potenziale di riduzione delle emissioni economicamente realizzabile.

⁵ La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera, dedotte le emissioni derivanti dai carburanti fossili per i voli internazionali e per la navigazione internazionale.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce in quale misura gli attestati internazionali sono considerati se la riduzione è conseguita con provvedimenti realizzati all'estero.



⁷ La Confederazione può convenire obiettivi di riduzione con organizzazioni dell'economia o con singoli gruppi di imprese. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura gli attestati internazionali sono considerati per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione convenuti.

⁸ Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2030. Al riguardo consulta previamente le cerchie interessate.

Art. 4 Provvedimenti

¹ Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.

² Al raggiungimento degli obiettivi di riduzione devono concorrere anche i provvedimenti stabiliti in altri atti normativi che riducono le emissioni di gas serra o aumentano la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio, segnatamente nei settori dell'ambiente, dell'energia, dei rifiuti, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del legno, della finanza, della circolazione stradale e dell'imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari.

³ Nella definizione dei provvedimenti sono considerate in particolare la competitività e la fattibilità economica.

Art. 5 Attestati nazionali

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera devono adempiere affinché conferiscano il diritto al rilascio di attestati nazionali.

² Le riduzioni economicamente vantaggiose delle emissioni sono computate soltanto se sono eliminati ostacoli tecnici o economici.

³ Sono considerate riduzioni delle emissioni anche gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio, in particolare attraverso il sequestro biologico nella foresta e nel suolo, nonché nei prodotti legnosi.

⁴ L'ufficio federale competente disciplina i dettagli dell'esecuzione.

Art. 6 Attestati internazionali

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero devono adempiere affinché gli attestati internazionali rilasciati siano considerati in Svizzera.

² Le riduzioni delle emissioni devono in particolare adempiere i seguenti requisiti:

- a. senza il ricavato della vendita degli attestati internazionali dette riduzioni non sarebbero state conseguite;
- b. esse contribuiscono allo sviluppo sostenibile sul posto.

³ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali per il riconoscimento reciproco di attestati internazionali.



Art. 7 Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

¹ La Confederazione coordina con i Cantoni i provvedimenti volti a evitare e a fronteggiare i danni alle persone o a beni di considerevole valore che possono risultare dall'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

² In collaborazione con i Cantoni provvede a elaborare e ad acquisire i dati di base necessari per adottare questi provvedimenti.

Art. 8 Riduzione in base allo stato della tecnica

¹ Chi intende costruire o modificare in modo sostanziale impianti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 7 della legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) il cui esercizio genera una determinata quantità minima di gas serra provvede affinché tali emissioni vengano limitate nella misura massima possibile consentita dalla tecnica e dalle condizioni d'esercizio e per quanto economicamente sostenibile.

² Fanno eccezione gli impianti i cui gestori partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni.

³ Il Consiglio federale stabilisce la quantità minima di cui al capoverso 1.

Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO₂

Sezione 1: Edifici

Art. 9 Principio

¹ I Cantoni provvedono affinché nel 2026 e 2027 le emissioni di CO₂ da combustibili fossili prodotte dall'insieme degli edifici in Svizzera siano ridotte in media del 50 per cento rispetto al 1990. A tal fine emanano standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni.

² Per le costruzioni nuove sostitutive e per gli edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti i Cantoni possono concedere un bonus sull'indice di sfruttamento del suolo pari al massimo al 30 per cento.

³ I Cantoni riferiscono periodicamente alla Confederazione sui provvedimenti presi.

Art. 10 Valori soglia per il CO₂

¹ A partire dal 2023:

- a. le costruzioni esistenti il cui impianto di produzione di calore per riscaldamento e acqua calda viene sostituito possono emettere in un anno al massimo 20 chilogrammi di CO₂ da combustibili fossili per m² di superficie di riferimento energetico; tale valore va ridotto ogni cinque anni di cinque chilogrammi;



- b. le costruzioni nuove, con il loro impianto di produzione di calore per riscaldamento e acqua calda, non possono in linea di principio produrre emissioni di CO₂ da combustibili fossili.

² È considerata superficie di riferimento energetico la somma di tutti i piani riscaldati dell'edificio, compresi quelli sotterranei, situati all'interno dell'involucro termico dell'edificio, incluse le sezioni trasversali dei muri e delle pareti (superficie utile lorda).

³ Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale sono calcolati i requisiti di cui al capoverso 1. A tal fine tiene conto del clima del luogo di ubicazione.

⁴ Sempreché siano rispettati i requisiti legali, l'impiego nelle costruzioni, garantito giuridicamente, di vettori energetici rinnovabili sotto forma di gas o di liquido e neutrali dal punto di vista del CO₂ è computato al massimo nella misura del 50 per cento nel calcolo del raggiungimento degli obiettivi di cui al capoverso 1 lettera a. La quota può essere aumentata fino al 100 per cento se è dimostrato che contemporaneamente sono stati adottati provvedimenti volti a migliorare l'efficienza. Sono considerati tali in particolare provvedimenti quali il risanamento energetico dell'involucro degli edifici o i risanamenti globali.

⁵ Il Consiglio federale può prevedere requisiti secondo il capoverso 1 meno severi se ciò è opportuno per motivi tecnici e finanziari o in virtù della tutela di interessi pubblici preponderanti.

⁶ Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie registrano le informazioni importanti ai sensi del presente articolo, in particolare le eccezioni concesse in virtù del capoverso 5 e la relativa motivazione, nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni di cui all'articolo 10 capoverso 3^{bis} della legge del 9 ottobre 1992⁴ sulla statistica federale. Il Consiglio federale disciplina le informazioni da registrare.

Sezione 2: Automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, nonché veicoli pesanti

Art. 11 Valori obiettivo per gli anni 2021–2024

¹ Tra il 2021 e il 2024, la media annua delle emissioni di CO₂ di tutte le automobili messe in circolazione per la prima volta non deve eccedere 95 g CO₂/km.

² Tra il 2021 e il 2024, la media annua delle emissioni di CO₂ di tutti gli autofurgoni e di tutti i trattori a sella leggeri con un peso totale fino a 3,5 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta non deve eccedere 147 g CO₂/km.

³ I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili e tiene conto delle norme dell'Unione europea (UE).



4 Il Consiglio federale monitora l'evoluzione delle emissioni di CO₂ in condizioni di circolazione reali. Se la differenza tra le emissioni calcolate secondo il metodo di misurazione e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta, il Consiglio federale può adottare provvedimenti adeguati per assicurare l'esecuzione delle disposizioni del presente capitolo.

Art. 12 Valori obiettivo a partire dal 2025

1 Tra il 2025 e il 2029, la media delle emissioni di CO₂ delle automobili e degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta non deve eccedere il valore di base determinante nell'UE per il 2021, ridotto del 15 per cento.

2 Tra il 2025 e il 2029, la media delle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta non deve eccedere il valore di base determinante nell'UE per il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, ridotto del 15 per cento. Il Consiglio federale segue l'evoluzione delle norme dell'UE e, se necessario, può adeguare gli obiettivi.

3 A partire dal 2030, la media delle emissioni di CO₂ delle automobili messe in circolazione per la prima volta non deve eccedere il valore di base determinante nell'UE per il 2021, ridotto del 37,5 per cento; agli autofurgoni e ai trattori a sella leggeri si applica una riduzione del 31 per cento.

4 A partire dal 2030, la media delle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta non deve eccedere il valore di base determinante nell'UE per il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, ridotto del 30 per cento. Il Consiglio federale segue l'evoluzione delle norme dell'UE e, se necessario, può adeguare gli obiettivi.

5 Il Consiglio federale definisce quali veicoli sono considerati veicoli pesanti ai sensi dei capoversi 2 e 4. A tal fine tiene conto delle norme dell'UE.

6 Il Consiglio federale verifica se vi è una differenza sensibile tra il valore di base determinante nell'UE secondo i capoversi 2 e 4 e il valore di base determinante in Svizzera. Qualora sussista una differenza sensibile, il Consiglio federale può stabilire, tenendo conto della procedura nell'UE, un valore di base determinante in funzione dei veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta nel periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, a condizione che l'elusione di sanzioni, in particolare mediante la messa in circolazione di tali veicoli in Svizzera anziché all'estero, sia esclusa.

7 L'articolo 11 capoverso 4 si applica per analogia.

Art. 13 Obiettivi intermedi, agevolazioni ed eccezioni

1 Oltre ai valori obiettivo di cui agli articoli 11 e 12, il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi.

2 Qualora gli obiettivi vadano raggiunti annualmente, il Consiglio federale fissa gli obiettivi intermedi per le automobili in modo che il tasso di riduzione dei valori obiettivo intermedi annui coincida con il tasso di riduzione medio dei valori obiettivo dell'UE.

§

³ Nel passaggio a nuovi valori obiettivo, il Consiglio federale può prevedere disposizioni che ne agevolino il raggiungimento durante un periodo limitato. Per le automobili, tali agevolazioni scadono al più tardi quando scadono le agevolazioni nell'UE.

⁴ Il Consiglio federale può escludere determinate categorie di veicoli dal campo d'applicazione della presente sezione.

⁵ Tiene conto delle norme dell'UE.

Art. 14 Rapporto e proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO₂

¹ Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento dei valori obiettivo di cui agli articoli 11 e 12 e di eventuali obiettivi intermedi secondo l'articolo 13 capoverso 1, la prima volta nel 2022 e successivamente ogni tre anni.

² Sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per una riduzione supplementare delle emissioni di CO₂ dei veicoli da attuare dopo il 2030; al riguardo tiene conto delle norme dell'UE.

Art. 15 Obiettivo individuale

¹ Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita le emissioni di CO₂ in conformità con un obiettivo individuale annuo.

² L'obiettivo individuale è determinato in base ai valori obiettivo di cui agli articoli 11 e 12. È stabilito per la totalità dei veicoli importati da un importatore rispettivamente per la totalità di quelli fabbricati in Svizzera da un costruttore e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). Le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, nonché i veicoli pesanti costituiscono tre parchi veicoli nuovi distinti.

³ Gli importatori e i costruttori possono far escludere tutti i veicoli elettrici dal proprio parco veicoli nuovi. Ne danno comunicazione all'Ufficio federale dell'energia (UFE) prima dell'inizio dell'anno in questione.

⁴ Se dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera sono messi in circolazione per la prima volta meno di 50 automobili, meno di sei autofurgoni o trattori a sella leggeri o meno di due veicoli pesanti all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo. Il capoverso 3 si applica per analogia.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. Al riguardo, considera in particolare:

- a. le caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o il carico utile;
- b. le norme dell'UE.



⁶ Gli importatori e i costruttori di automobili, di autofurgoni e trattori a sella leggeri o di veicoli pesanti possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.

Art. 16 Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO₂

¹ Alla fine di ogni anno civile, l'UFE calcola per ogni importatore e per ogni costruttore:

- a. l'obiettivo individuale;
- b. le emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi.

² Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori e i costruttori di veicoli devono fornire. Stabilisce in particolare le fonti per determinare i dati del veicolo che sono utilizzati per il calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO₂. Se le informazioni non sono fornite entro il termine fissato, può prevedere l'applicazione di un livello di emissioni forfettario.

Art. 17 Fattori di riduzione del CO₂ per singoli veicoli

¹ Per stabilire le emissioni di CO₂ di un singolo veicolo si considera:

- a. per i veicoli che possono essere alimentati del tutto o in parte con gas naturale, la riduzione del CO₂ conseguita grazie alla quota di biogas nella miscela di gas;
- b. per i veicoli che presentano innovazioni ecologiche, la riduzione del CO₂ conseguita con tecnologie innovative, tenuto conto delle norme dell'UE.

² Il biogas deve adempiere i requisiti di cui all'articolo 12*b* capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 1996⁵ sull'imposizione degli oli minerali (LIOM).

Art. 18 Fattori di riduzione del CO₂ per i parchi veicoli nuovi mediante l'impiego di carburanti sintetici

¹ Gli importatori e i costruttori di veicoli possono chiedere che la riduzione del CO₂ conseguita utilizzando carburanti prodotti con elettricità ricavata da energie rinnovabili (carburanti sintetici) sia considerata nel calcolo delle emissioni di CO₂ del proprio parco veicoli nuovi. A tale scopo devono produrre le prove che indichino la quantità di tali carburanti garantita loro per contratto e da chi sono stati messi in commercio.

² La riduzione del CO₂ di cui al capoverso 1 è determinata:

- a. dalla somma delle quantità di carburanti sintetici garantite per contratto per l'anno considerato;
- b. dal numero di veicoli del parco veicoli nuovi per i quali possono essere utilizzati carburanti sintetici; e
- c. dalla quantità delle emissioni di CO₂ dei veicoli di cui alla lettera b previste nel corso della loro vita media.



³ I carburanti sintetici devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 12*b* capoversi 1 e 3 LIOM⁶.

Art. 19 Prestazione sostitutiva in caso di superamento dell'obiettivo individuale

¹ Se le emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano, per quanto concerne le automobili o gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione, per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile considerato, un importo tra 95 e 152 franchi per ogni grammo di CO₂/km che supera l'obiettivo individuale.

² Se le emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano, per quanto concerne i veicoli pesanti, l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione, per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile considerato, un importo determinato per ogni grammo di CO₂ per tonnellata-chilometro che supera l'obiettivo individuale. Negli anni 2025–2029 tale importo è compreso tra 4250 e 6800 franchi; a partire dal 2030 è compreso tra 6800 e 10 880 franchi.

³ Il Consiglio federale disciplina il metodo in base al quale sono stabiliti gli importi di cui ai capoversi 1 e 2. A tal fine si fonda sugli importi vigenti nell'UE e sul tasso di cambio.

⁴ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) definisce ogni anno gli importi di cui ai capoversi 1 e 2.

⁵ Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 15 capoverso 4, l'importo è applicabile a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO₂ superano l'obiettivo individuale. Se, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 13, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 15 capoverso 4 risultano penalizzati rispetto agli altri importatori o costruttori a causa delle norme speciali per la definizione del loro obiettivo individuale, il Consiglio federale può ridurre la prestazione sostitutiva per gli interessati.

⁶ I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido per la prestazione sostitutiva.

⁷ Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 LIOM⁷ si applicano per analogia.

⁸ Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo che andrebbe versato conformemente ai capoversi 1–4 se la prestazione sostitutiva fosse stabilita in base alle emissioni di CO₂ del singolo veicolo.

Art. 20 Pubblicazione

Il DATEC pubblica annualmente:

⁶ RS 641.61

⁷ RS 641.61



- a. l'elenco degli importatori e costruttori con almeno 50 automobili, almeno cinque autofurgoni e trattori a sella leggeri o almeno cinque veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta;
- b. la composizione dei raggruppamenti di emissioni;
- c. per importatore e raggruppamento di emissioni per ogni parco veicoli nuovi:
 1. il numero dei veicoli messi in circolazione per la prima volta,
 2. le emissioni medie di CO₂,
 3. gli obiettivi individuali,
 4. le prestazioni sostitutive rimosse.

Capitolo 3: Sistema di scambio di quote di emissioni e compensazione per i carburanti fossili

Sezione 1: Sistema di scambio di quote di emissioni

Art. 21 Obbligo di partecipazione: gestori di impianti

¹ I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e che superano una determinata quantità di emissioni di gas serra sono tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE).

² Essi restituiscono annualmente alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.

³ I gestori di impianti di cui al capoverso 1 che emettono meno di una determinata quantità di gas serra sono esentati, su richiesta, dall'obbligo di partecipare al SSQE. Nella domanda il gestore deve indicare se si impegna a una riduzione delle emissioni equivalente a quella che sarebbe stato possibile conseguire con la partecipazione al SSQE.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti e le quantità di emissioni di gas serra di cui ai capoversi 1 e 3.

⁵ Il Consiglio federale tiene conto delle norme dell'UE.

Art. 22 Obbligo di partecipazione: operatori di aeromobili

¹ Gli operatori di aeromobili che decollano o atterrano in Svizzera sono tenuti a partecipare al SSQE secondo i termini stabiliti dagli accordi internazionali.

² Il Consiglio federale disciplina:

- a. le eccezioni per i voli contemplati da un SSQE da esso riconosciuto;
- b. le eccezioni per i voli che non decollano o atterrano nello Spazio economico europeo (SEE), nonché ulteriori eccezioni; al riguardo tiene conto delle norme dell'UE.

³ Gli operatori di aeromobili restituiscono annualmente alla Confederazione in misura corrispondente alle emissioni prodotte dagli aeromobili:

§

- a. diritti di emissione per aeromobili; o
- b. diritti di emissione per impianti o attestati internazionali, per quanto l'UE lo preveda.

⁴ Se in virtù di accordi internazionali esistono più sistemi internazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra degli aeromobili, il Consiglio federale provvede affinché gli operatori di aeromobili non siano sottoposti in maniera cumulativa a tali sistemi per quanto concerne le emissioni di gas serra prodotte dai voli.

Art. 23 Partecipazione su richiesta

¹ I gestori di impianti con una potenza termica totale determinata possono partecipare, su richiesta, al SSQE.

² Ogni anno restituiscono alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare della potenza termica totale; al riguardo tiene conto delle norme dell'UE.

Art. 24 Restituzione della tassa sul CO₂

¹ La tassa sul CO₂ è restituita, su richiesta, ai gestori di impianti che partecipano al SSQE.

² Per le centrali termiche a combustibili fossili la restituzione è effettuata soltanto nella misura in cui la somma della tassa sul CO₂ versata e del prezzo per l'acquisto dei diritti di emissione restituiti supera il valore medio dei costi esterni climatici.

³ La tassa sul CO₂ è restituita, su richiesta, anche ai gestori di impianti che si sono impegnati a ridurre le emissioni secondo l'articolo 21 capoverso 3.

Art. 25 Determinazione della quantità di diritti di emissione disponibili

¹ Il Consiglio federale stabilisce per ogni anno e fino al 2030 la quantità di diritti di emissione disponibili per gli impianti e la quantità di diritti di emissione disponibili per gli aeromobili; al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

² Può adeguare la quantità dei diritti di emissione disponibili se designa nuove categorie di impianti secondo l'articolo 21 capoverso 4, se esclude successivamente categorie di impianti dall'obbligo di partecipazione al SSQE, oppure se normative internazionali paragonabili sono modificate.

³ Riserva ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione per impianti e di diritti di emissione per aeromobili al fine di metterli a disposizione di futuri partecipanti al SSQE e di partecipanti in forte crescita.

Art. 26 Rilascio di diritti di emissione per impianti

¹ I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente.



² Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta.

³ La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento.

⁴ Ai gestori di impianti per la produzione di elettricità non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

⁵ Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei rimanenti diritti di emissione sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono messi all'asta e quelli che non sono acquistati all'asta sono cancellati.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

Art. 27 Rilascio di diritti di emissione per aeromobili

¹ I diritti di emissione per aeromobili sono rilasciati annualmente.

² Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta.

³ La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un operatore di aeromobili è determinata in particolare in funzione delle tonnellate-chilometro in un dato anno.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'UE.

Art. 28 Rapporto

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sulle emissioni di gas serra che producono.

Art. 29 Prestazione sostitutiva in caso di mancata restituzione di diritti di emissione

¹ I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 220 franchi per tonnellata di CO₂ equivalenti (CO₂eq) per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.

² L'anno civile successivo, essi restituiscono inoltre alla Confederazione i diritti di emissione mancanti.



Sezione 2: Compensazione per i carburanti fossili

Art. 30 Principio

¹ Chi immette carburanti fossili in libero consumo conformemente alla LIOM⁸ deve compensare una parte delle emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti come segue:

- a. con attestati; e
- b. con l'immissione in libero consumo di biocarburanti secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera d LIOM.

² Dopo aver sentito il settore interessato e in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3, il Consiglio federale fissa:

- a. la quota delle emissioni di CO₂ che deve complessivamente essere compensata; essa ammonta al massimo al 90 per cento;
- b. la quota che deve essere compensata mediante provvedimenti da realizzare in Svizzera; essa ammonta in ogni caso al 15 per cento e, a partire dal 2025, almeno al 20 per cento; la preferenza va data ai provvedimenti che permettono di sfruttare grandi potenziali di compensazione inutilizzati; va garantita l'economicità a lungo termine.

³ La quota delle emissioni di CO₂ che deve essere compensata con provvedimenti volti a ridurre a lungo termine le emissioni di CO₂ del traffico, inclusi i provvedimenti per promuovere l'elettrificazione della circolazione stradale mediante il ricorso a elettricità proveniente da fonti rinnovabili verificabili, a sviluppare sistemi di propulsione alternativi e a produrre energie di propulsione sostenibili e neutrali dal punto di vista del CO₂, è pari almeno al 3 per cento. Sono esclusi i veicoli già computati secondo il capitolo 2. Nel caso dei biocarburanti sono computabili soltanto le compensazioni al netto.

⁴ Il supplemento massimo sui carburanti per la compensazione di cui al capoverso 2 è pari a 10 centesimi al litro fino al 2024 e a 12 centesimi al litro dal 2025. Il Consiglio federale può ridurre temporaneamente il supplemento massimo se è comprovata la necessità economica.

⁵ Se possibile si tiene conto degli attestati internazionali relativi a riduzioni di emissioni conseguite nella filiera del valore aggiunto di imprese svizzere o mediante l'impiego di tecnologie svizzere. Il Consiglio federale può stabilire una quota minima.

⁶ Il Consiglio federale può escludere dall'obbligo di compensazione l'immissione in libero consumo di piccole quantità di carburanti.

⁷ Le persone di cui al capoverso 1 informano la Confederazione e il pubblico sui costi sostenuti per la compensazione e sul supplemento di compensazione.



Art. 31 Persone soggette all'obbligo di compensazione

¹ Sottostanno all'obbligo di compensazione le persone soggette all'obbligo di pagare l'imposta secondo la LIOM⁹.

² Le persone di cui al capoverso 1 possono associarsi in raggruppamenti di compensazione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi della singola persona che sottostà all'obbligo di compensazione.

Art. 32 Prestazione sostitutiva in caso di mancata compensazione

¹ Chi non adempie il proprio obbligo di compensazione deve versare alla Confederazione:

- a. un importo di 320 franchi per tonnellata di CO₂ non compensata;
- b. un importo di 100 franchi per tonnellata di CO₂ non compensata mediante un attestato internazionale.

² Per le tonnellate di CO₂ non compensate, nell'anno civile successivo vanno restituiti alla Confederazione attestati internazionali.

Sezione 3: Registro dello scambio di quote di emissioni

Art. 33

¹ La Confederazione tiene un registro pubblico dello scambio di quote di emissioni. Il registro serve alla rubricazione e alla transazione di diritti di emissione e di attestati.

² Nel registro dello scambio di quote di emissioni possono iscriversi soltanto persone che hanno la propria sede o il proprio domicilio, nonché un conto bancario in Svizzera o nello SEE. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

³ Il Consiglio federale può prevedere che i pagamenti in denaro relativi alla vendita all'asta di diritti di emissione siano effettuati soltanto per il tramite di conti bancari in Svizzera o nello SEE.

Capitolo 4: Tassa sul CO₂ applicata ai combustibili fossili

Sezione 1: Riscossione della tassa sul CO₂

Art. 34 Tassa sul CO₂

¹ La Confederazione riscuote una tassa sulla fabbricazione, sulla produzione, sull'estrazione e sull'importazione di combustibili fossili (tassa sul CO₂).

² Il Consiglio federale fissa l'aliquota della tassa tra 96 e 210 franchi per tonnellata di CO₂.



³ Se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili secondo l'articolo 3 capoverso 4 non sono raggiunti, il Consiglio federale aumenta l'aliquota della tassa entro i limiti di cui al capoverso 2. Nell'aumentare detta aliquota, tiene conto degli obiettivi di riduzione che la Confederazione ha convenuto con organizzazioni dell'economia.

Art. 35 Persone assoggettate alla tassa

Sono assoggettate:

- a. alla tassa sul CO₂ applicata al carbone, le persone assoggettate all'obbligo di dichiarazione all'atto dell'importazione conformemente alla legge del 18 marzo 2005¹⁰ sulle dogane (LD) e le persone che producono o estraggono carbone nel territorio doganale di cui all'articolo 3 capoverso 1 LD;
- b. alla tassa sul CO₂ applicata agli altri carburanti fossili, le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta conformemente alla LIOM¹¹.

Sezione 2:

Restituzione della tassa sul CO₂ ai gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione

Art. 36 Gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione

¹ Ai gestori di impianti che sottoscrivono un impegno di riduzione nei confronti della Confederazione per gli impianti ubicati in uno stesso luogo (gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione) la tassa sul CO₂ è restituita per questi impianti, su richiesta, se:

- a. gli impianti sono utilizzati per attività economiche o di diritto pubblico;
- b. il gestore degli impianti si impegna nei confronti della Confederazione ad aumentare annualmente in una misura determinata l'efficienza in termini di emissioni di gas serra entro il 2030; e
- c. il gestore degli impianti presenta ogni anno alla Confederazione un rapporto sull'adempimento dell'impegno di cui alla lettera b.

² La portata dell'impegno di riduzione delle emissioni di gas serra si basa in particolare:

- a. sulle previste emissioni di gas serra degli impianti;
- b. sul potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra economicamente realizzabile entro il 2030;
- c. sugli obiettivi di riduzione fissati per singoli settori in virtù dell'articolo 3 capoverso 4;

¹⁰ RS 631.0

¹¹ RS 641.61



- d. sulle eventuali convenzioni sugli obiettivi concluse con il gestore degli impianti secondo gli articoli 41 e 46 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2016¹² sull'energia (LEne).

³ I gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo gestore che sottoscrive un impegno di riduzione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- a. i requisiti applicabili agli impegni di riduzione;
- b. la delimitazione delle attività economiche di cui al capoverso 1 lettera a da altre attività;
- c. le attività di diritto pubblico che abilitano alla sottoscrizione di un impegno di riduzione;
- d. la misura in cui i gestori di impianti a basse emissioni di gas serra possono stabilire la portata dell'impegno di riduzione con un modello semplificato;
- e. i casi in cui possono essere restituiti attestati internazionali ai fini del rispetto dell'impegno di riduzione.

⁵ Su richiesta del gestore dell'impianto, la Confederazione può tenere conto anche delle riduzioni di emissioni conseguite dal gestore mediante provvedimenti al di fuori dei propri impianti di produzione.

Art. 37 Prestazioni sostitutive in caso di mancato rispetto dell'impegno

¹ I gestori di impianti versano alla Confederazione una prestazione sostitutiva se non rispettano il proprio impegno di riduzione:

- a. per tre anni di seguito;
- b. per oltre la metà degli anni per i quali è stato sottoscritto l'impegno di riduzione, o
- c. nel 2030.

² La prestazione sostitutiva corrisponde al 30 per cento della tassa sul CO₂ restituita per gli anni nei quali l'impegno di riduzione non è stato rispettato. Su di essa non è riscosso alcun interesse. Se sono soddisfatte due delle condizioni di cui al capoverso 1, la prestazione sostitutiva corrisponde al 50 per cento. Se sono soddisfatte tutte e tre le condizioni, la prestazione sostitutiva corrisponde al 100 per cento.

³ Per le tonnellate di CO₂eq emesse in eccesso, alla Confederazione vanno restituiti nell'anno seguente diritti di emissione corrispondenti.



Sezione 3: Restituzione della tassa sul CO₂ ai gestori di impianti di cogenerazione

Art. 38 Gestori di impianti di cogenerazione

¹ Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE, che non si sono impegnati a ridurre le emissioni secondo l'articolo 21 capoverso 3 o non hanno sottoscritto un impegno di riduzione secondo l'articolo 36, la tassa sul CO₂ è restituita del tutto o in parte, su richiesta, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'impianto deve:
 1. essere concepito per produrre principalmente calore,
 2. presentare una potenza termica limitata, e
 3. adempiere i requisiti minimi di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
- b. il gestore deve impegnarsi nei confronti della Confederazione a presentare periodicamente un rapporto.

² Il Consiglio federale definisce i requisiti minimi applicabili agli impianti di cogenerazione.

Art. 39 Condizioni della restituzione e importo

¹ È restituito il 60 per cento della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili fossili se il gestore prova che sono stati impiegati per la produzione di elettricità.

² Il rimanente 40 per cento è restituito se il gestore dimostra di aver adottato per un importo equivalente provvedimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica del proprio impianto o di altri impianti ai quali il proprio impianto fornisce elettricità o calore.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Sezione 4: Restituzione della tassa sul CO₂ in caso di utilizzo a scopo non energetico

Art. 40

La tassa sul CO₂ applicata ai combustibili fossili è restituita su richiesta a chi può dimostrare di averli utilizzati a scopo non energetico.

Sezione 5: Altro diritto applicabile

Art. 41

Per quanto la presente legge e i relativi disposti esecutivi non prevedano disposizioni speciali, si applica:



- a. per l'importazione di carbone, la legislazione doganale;
- b. nei rimanenti casi, la legislazione sull'imposizione degli oli minerali.

Capitolo 5: Tassa sui biglietti aerei

Art. 42 Oggetto

¹ Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 1 capoverso 1, la Confederazione riscuote una tassa d'incentivazione sui biglietti aerei rilasciati dalle imprese di trasporto aereo a passeggeri di aeromobili alimentati con vettori energetici fossili il cui decollo avviene sotto il regime del diritto svizzero (tassa sui biglietti aerei).

² Sono eccettuati:

- a. i passeggeri:
 - 1. in transito o in trasferimento,
 - 2. che non hanno compiuto il secondo anno di età e ai quali non è assegnato un posto a sedere proprio,
 - 3. incaricati della sicurezza nel traffico aereo (art. 21a della legge federale del 21 dicembre 1948¹³ sulla navigazione aerea);
- b. i voli militari e i voli destinati allo svolgimento di altri compiti sovrani;
- c. i voli effettuati esclusivamente per motivi imperativi di assistenza medica.

³ Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni.

Art. 43 Persone assoggettate

¹ Sono assoggettate alla tassa sui biglietti aerei le imprese di trasporto aereo.

² Se l'impresa di trasporto aereo non adempie i propri obblighi o non può essere identificata con un onere ragionevole, sono assoggettati alla tassa sui biglietti aerei parimenti l'esercente dell'aeromobile e il proprietario dell'aeromobile. In tal caso, l'impresa di trasporto aereo, l'esercente dell'aeromobile e il proprietario dell'aeromobile rispondono in solido.

³ Le imprese di trasporto aereo con sede all'estero designano un domicilio di recapito in Svizzera.

⁴ Alla successione nell'assoggettamento e alla responsabilità solidale si applicano inoltre gli articoli 10 e 11 LIOM¹⁴.

Art. 44 Importo della tassa

¹ La tassa sui biglietti aerei ammonta ad almeno 30 e al massimo a 120 franchi per biglietto aereo.

¹³ RS 748.0

¹⁴ RS 641.61

§

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa sui biglietti aerei entro i limiti di cui al capoverso 1 e, se del caso, proporzionalmente alla classe di viaggio e alla distanza percorsa, in modo tale che la riscossione della tassa e il suo trasferimento sui passeggeri abbia un effetto incentivante per quanto concerne gli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 1 capoverso 1. A tal fine il Consiglio federale tiene conto delle ripercussioni del traffico aereo sul clima imputabili alle imprese di trasporto aereo assoggettate alla tassa e delle tasse concordate a livello internazionale.

³ Nello stabilire l'importo della tassa sui biglietti aerei per l'impresa di trasporto aereo, il Consiglio federale può tenere adeguatamente conto dei provvedimenti adottati dalla stessa che concorrono a ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra.

⁴ La tassa sui biglietti aerei è espressamente indicata nelle offerte di volo e nei biglietti aerei.

⁵ Le offerte di volo devono riportare le probabili emissioni dei voli indicandole in CO₂ equivalenti.

Art. 45 Sorgere ed esigibilità

Il credito relativo alla tassa sui biglietti aerei sorge ed è esigibile con il decollo.

Art. 46 Dichiarazione

¹ Ogni trimestre le persone assoggettate presentano all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) una dichiarazione relativa alla tassa sui biglietti aerei. La dichiarazione va presentata nei 30 giorni successivi alla fine del trimestre. In casi motivati, su richiesta delle imprese di trasporto aereo assoggettate l'UFAM accorda periodi di conteggio diversi. Il Consiglio federale disciplina le condizioni e stabilisce quali indicazioni devono figurare nella dichiarazione.

² La dichiarazione è vincolante per la persona assoggettata che l'ha presentata, in quanto base per il calcolo dell'importo della tassa. È fatta salva la verifica da parte delle autorità.

Art. 47 Decisione di tassazione, termine per il pagamento e interesse di mora

¹ L'UFAM stabilisce l'importo della tassa sui biglietti aerei in base alla dichiarazione relativa alla tassa sui biglietti aerei e trasmette la decisione di tassazione alle persone assoggettate.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni.

³ In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto senza diffida un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze ne stabilisce il tasso.



Art. 48 Garanzia, riscossione posticipata, restituzione e prescrizione

Alla garanzia, riscossione posticipata, restituzione e prescrizione della tassa sui biglietti aerei si applicano gli articoli 23–25 e 37 LIOM¹⁵. L'autorità di esecuzione è l'UFAM.

Capitolo 6: Tassa sull'aviazione generale

Art. 49 Oggetto

¹ Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 1 capoverso 1 la Confederazione riscuote una tassa d'incentivazione sui voli in partenza che non rientrano nel campo d'applicazione della tassa sui biglietti aerei e che sono realizzati con aeromobili la cui massa massima autorizzata al decollo supera 5700 kg, che sono alimentati con vettori energetici fossili e il cui decollo avviene sotto il regime del diritto svizzero (tassa sull'aviazione generale).

² La Confederazione non riscuote la tassa:

- a. sui voli esclusi dal campo d'applicazione della tassa sui biglietti aerei in virtù dell'articolo 42 capoversi 2 e 3;
- b. sui voli di formazione;
- c. sui voli merci;
- d. sui voli di collaudo e sui voli per lavoro aereo;
- e. sui voli che utilizzano un carburante per l'aviazione assoggettato all'imposta sugli oli minerali.

³ Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni alla tassa sull'aviazione generale.

⁴ Nello stabilire l'importo della tassa, il Consiglio federale può tenere adeguatamente conto dei provvedimenti adottati dall'esercente dell'aeromobile o dal proprietario dell'aeromobile che concorrono a ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra.

Art. 50 Persone assoggettate

¹ Sono assoggettati alla tassa sull'aviazione generale gli esercenti di aeromobili con i quali sono realizzati voli secondo l'articolo 49 capoverso 1.

² Se l'esercente dell'aeromobile non adempie i propri obblighi o non può essere identificato con un onere ragionevole, è assoggettato alla tassa sull'aviazione generale parimenti il proprietario dell'aeromobile. In tal caso, l'esercente dell'aeromobile e il proprietario dell'aeromobile rispondono in solido.

³ Alla successione nell'assoggettamento e alla responsabilità solidale si applicano inoltre gli articoli 10 e 11 LIOM¹⁶.

¹⁵ RS 641.61

¹⁶ RS 641.61

§**Art. 51** Importo della tassa, sorgere ed esigibilità

¹ La tassa sull'aviazione generale ammonta per ogni volo in partenza ad almeno 500 e al massimo a 3000 franchi.

² Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa entro i limiti definiti nel capoverso 1. Tiene conto in particolare della massa massima autorizzata al decollo, della distanza percorsa e della competitività degli aerodromi.

³ Il credito relativo alla tassa sorge ed è esigibile con il decollo.

Art. 52 Procedura

¹ Gli articoli 46–48 si applicano per analogia alla tassa sull'aviazione generale. Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni.

² Il Consiglio federale può prevedere che le persone assoggettate:

- a. presentino la dichiarazione relativa alla tassa prima del sorgere del credito e della sua esigibilità;
- b. versino un anticipo pari all'importo del credito relativo alla tassa.

Capitolo 7:**Fondo per il clima e distribuzione dei proventi della tassa sul CO₂, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale****Art. 53** Fondo per il clima

¹ Il Consiglio federale istituisce un fondo speciale ai sensi dell'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005¹⁷ sulle finanze della Confederazione (Fondo per il clima) e vi conferisce una parte dei proventi di cui ai capoversi 2 e 3. Il Fondo per il clima è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

² Un terzo dei proventi della tassa sul CO₂, ma al massimo 450 milioni di franchi all'anno, e meno della metà dei proventi della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale sono destinati a provvedimenti volti a ridurre significativamente le emissioni di gas serra.

³ I proventi della vendita all'asta di diritti di emissione secondo gli articoli 26 capoverso 2 e 27 capoverso 2, la metà dei proventi delle prestazioni sostitutive di cui all'articolo 19 come pure i proventi delle prestazioni sostitutive secondo gli articoli 29, 32 e 37 sono destinati a provvedimenti volti a evitare danni a persone o a cose di considerevole valore che possono risultare dall'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera. L'altra metà dei proventi delle prestazioni sostitutive di cui all'articolo 19 è destinata al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

⁴ I mezzi del Fondo per il clima sono impiegati tenendo conto dell'efficacia dei provvedimenti. Deve essere assicurata un'adeguata promozione della ricerca e dell'innovazione, in particolare nel campo dell'aviazione. Non possono essere finanziati provvedimenti adottati sulla base di altri atti normativi speciali.



⁵ Il Fondo per il clima è amministrato in seno al DATEC. Agli organi competenti spettano i mezzi di cui abbisognano per effettuare i pagamenti necessari nei rispettivi ambiti di competenza esecutiva.

⁶ L'Amministrazione federale delle finanze investe i mezzi del Fondo per il clima.

⁷ Il Fondo per il clima non può indebitarsi.

⁸ Il Fondo per il clima costituisce riserve adeguate. I mezzi del Fondo che superano l'importo delle riserve sono distribuiti alla popolazione e all'economia secondo l'articolo 60. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 54 Contabilità del Fondo, prelievi e pianificazione finanziaria

¹ L'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, mediante decreto federale semplice, gli importi massimi per l'impiego dei mezzi a destinazione vincolata di cui all'articolo 53 capoversi 2 e 3.

² Il Consiglio federale presenta ogni anno un rapporto all'Assemblea federale sull'impiego dei mezzi.

Art. 55 Riduzione delle emissioni di CO₂ degli edifici

¹ Al massimo un importo corrispondente ai proventi della tassa sul CO₂ conferiti al Fondo per il clima è utilizzato per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici, compresi i provvedimenti per la diminuzione del consumo di elettricità nel semestre invernale. A tal fine la Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 LEne¹⁸.

² Con 60 milioni di franchi all'anno provenienti dai mezzi di cui al capoverso 1 e dai contributi globali non impiegati dai Cantoni, la Confederazione sostiene in particolare i seguenti provvedimenti:

- a. pianificazioni energetiche territoriali a livello cantonale, comunale e sovra-comunale per fonti di energie rinnovabili;
- b. progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore;
- c. sostituzione dei riscaldamenti a combustibili fossili e dei riscaldamenti a resistenza elettrica fissi con impianti di produzione di calore alimentati con energie rinnovabili;
- d. superamento dei problemi di liquidità che in casi particolari possono derivare dall'articolo 10 attraverso la garanzia e la standardizzazione di contratti di rendimento energetico volti a stimolare le offerte di mercato per edifici più piccoli;
- e. copertura dei rischi legati agli investimenti nella costruzione e nello sviluppo di reti termiche e dei relativi impianti di produzione di calore alimentati con energie rinnovabili e calore residuo;

§

- f. copertura dei rischi a lungo termine legati agli investimenti in provvedimenti di modernizzazione edile rispettosi del clima;
- g. installazione di infrastrutture di ricarica negli edifici con più unità abitative;
- h. impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili.

³ Il Consiglio federale fissa i criteri e le modalità del sostegno, nonché l'importo massimo annuo degli aiuti finanziari. Tiene conto della situazione economica delle aree rurali e delle regioni di montagna.

⁴ I contributi globali sono versati conformemente all'articolo 52 LEn e tenuto conto delle seguenti particolarità:

- a. a complemento delle condizioni di cui all'articolo 52 LEn i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi in almeno due degli ambiti seguenti e garantiscono un'attuazione armonizzata:
 1. risanamento energetico dell'involucro degli edifici o risanamento globale,
 2. risanamento delle installazioni tecniche degli edifici, in particolare sostituzione di riscaldamenti a energia fossile o di riscaldamenti a resistenza elettrica fissi,
 3. costruzione di edifici nuovi sostitutivi;
- b. in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LEn i contributi globali sono ripartiti in un contributo di base per abitante e in un contributo complementare; quest'ultimo non può essere superiore al triplo del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma; il contributo di base per abitante ammonta al massimo al 30 per cento dei mezzi disponibili.

⁵ Se non sono esauriti, i mezzi destinati agli impieghi di cui agli articoli 56 e 57 possono essere attribuiti alla promozione degli impieghi secondo il capoverso 2 e al contributo complementare secondo il capoverso 4 lettera b.

Art. 56 Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra

¹ Con i mezzi del Fondo per il clima la Confederazione fornisce la garanzia per prestiti alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare impianti e procedure atte a:

- a. ridurre le emissioni di gas serra;
- b. permettere l'impiego di energie rinnovabili; o
- c. promuovere l'uso parsimonioso delle risorse naturali.

² La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per prestiti a imprese che generano un valore aggiunto in Svizzera.

³ Le fidejussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo.

Art. 57 Altri provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra

¹ Con i mezzi del Fondo per il clima possono essere finanziati altri provvedimenti che sostengono la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 capoverso 1 o



concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 capoverso 3.

² Con i mezzi del Fondo per il clima possono essere finanziati, per un importo massimo pari alla tassa sui biglietti aerei corrisposta al Fondo, provvedimenti volti a ridurre in modo vincolante, efficace, innovativo e diretto gli effetti del traffico aereo sul clima. Il Consiglio federale può concludere accordi a tal fine con il settore.

³ Con i mezzi del Fondo per il clima, ai Cantoni, ai Comuni o alle loro piattaforme possono essere accordati aiuti finanziari, per un importo massimo di 25 milioni di franchi all'anno, per progetti volti a ridurre le emissioni di gas serra.

⁴ Con i mezzi del Fondo per il clima, alle imprese del trasporto pubblico possono essere accordati aiuti finanziari, per un importo massimo di 30 milioni di franchi all'anno, per la promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di persone, anche con treni notturni.

⁵ Se i provvedimenti finanziati generano un utile, la Confederazione versa la sua quota al Fondo per il clima.

⁶ Il Consiglio federale fissa i criteri e le modalità del sostegno, nonché l'importo massimo annuo degli aiuti finanziari.

Art. 58 Provvedimenti volti a prevenire i danni

¹ Con i mezzi del Fondo per il clima la Confederazione finanzia provvedimenti volti a prevenire i danni alle persone o a beni di considerevole valore che possono risultare dall'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera per un importo corrispondente ai conferimenti secondo l'articolo 53 capoverso 3.

² Il Consiglio federale può prevedere che i mezzi non impiegati siano destinati ai provvedimenti di cui agli articoli 55 capoverso 2, 56 o 57.

³ Il Consiglio federale fissa i criteri e le modalità del sostegno, nonché l'importo massimo annuo degli aiuti finanziari.

Art. 59 Valutazione

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale ogni quattro anni un rapporto sull'evoluzione del Fondo per il clima.

Art. 60 Distribuzione alla popolazione e all'economia

¹ La parte dei proventi della tassa sul CO₂, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale che non è conferita al Fondo per il clima in virtù dell'articolo 53 capoverso 2 è distribuita alla popolazione e all'economia in funzione degli importi versati.

² La quota spettante alla popolazione è suddivisa in misura uguale fra tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguata indennità.

§

³ La quota spettante all'economia è versata ai datori di lavoro per il tramite delle casse di compensazione AVS. La base per il versamento è la somma dei salari contabilizzata dal datore di lavoro fino a concorrenza del guadagno massimo assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge del 25 giugno 1982¹⁹ sull'assicurazione contro la disoccupazione. Le casse di compensazione AVS sono adeguatamente indennizzate.

⁴ Non ricevono nessuna quota dei proventi della tassa sul CO₂:

- a. i gestori di impianti che si impegnano a ridurre le emissioni secondo l'articolo 21 capoverso 3;
- b. i gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione secondo l'articolo 36; e
- c. i gestori di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 38.

Art. 61 Calcolo dei proventi della tassa sul CO₂, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale

I proventi della tassa sul CO₂, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale sono calcolati in base agli introiti, dedotti i costi di esecuzione.

Capitolo 8: Esecuzione e promozione

Art. 62 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge, fatto salvo il capoverso 2.

² I Cantoni eseguono l'articolo 8 (riduzione in base allo stato della tecnica) e gli articoli 9 e 10 (prescrizioni riguardanti gli edifici), nella misura in cui compete loro il rilascio delle corrispondenti autorizzazioni edilizie.

³ Per determinati compiti il Consiglio federale può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la procedura riguardante le prestazioni sostitutive.

⁵ Nell'ambito dell'esecuzione dei trattati internazionali sul collegamento di sistemi di scambio di quote di emissioni può:

- a. emanare prescrizioni relative alle modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera;
- b. affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.

⁶ L'UFAM è il servizio specializzato della Confederazione in materia di protezione del clima. Per l'esecuzione della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale può far capo agli esercenti degli aerodromi.

⁷ Le autorità competenti si sostengono reciprocamente nell'esecuzione della presente legge.

**Art. 63** Disposizioni di esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

² L'UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti. Può ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.

Art. 64 Obbligo di informare

¹ Alle autorità federali vanno fornite le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

² Sono soggetti all'obbligo di informare in particolare:

- a. i gestori di impianti di cui agli articoli 21 e 23;
- b. gli operatori di aeromobili di cui all'articolo 22;
- c. le persone assoggettate alla tassa di cui agli articoli 35, 43 e 50;
- d. i gestori di impianti che si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra secondo l'articolo 36;
- e. i gestori di impianti di cogenerazione secondo l'articolo 38;
- f. le persone che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO₂ secondo l'articolo 40.

³ Alle autorità federali vanno forniti a titolo gratuito i documenti necessari e deve essere accordato l'accesso all'azienda durante il normale orario di lavoro.

Art. 65 Verifica del raggiungimento degli obiettivi

L'UFAM verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. A tale scopo tiene un inventario dei gas serra.

Art. 66 Verifica dei rischi finanziari legati al clima

¹ L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verifica periodicamente i rischi finanziari microprudenziali del cambiamento climatico.

² La Banca nazionale svizzera (BNS) verifica periodicamente i rischi finanziari macroprudenziali del cambiamento climatico.

³ La FINMA e la BNS riferiscono periodicamente sui risultati.

Art. 67 Valutazione

¹ Il Consiglio federale verifica periodicamente:

- a. l'efficacia e l'economicità dei provvedimenti adottati conformemente alla presente legge;
- b. la necessità di adottare provvedimenti supplementari.

§

² Al riguardo, tiene conto anche dei fattori che hanno un'incidenza sul clima come l'incremento demografico, la crescita economica e l'aumento del traffico.

³ Presenta periodicamente un rapporto all'Assemblea federale.

Art. 68 Informazione e formazione

¹ Nel quadro dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per promuovere la formazione e la formazione continua di persone che esercitano attività inerenti alla protezione del clima. Se del caso, il Consiglio federale stabilisce i criteri per la concessione degli aiuti finanziari e per il loro calcolo.

² Le autorità informano il pubblico in merito ai provvedimenti di prevenzione adottati nell'ambito della protezione del clima e prestano consulenza ai Comuni, alle imprese e ai consumatori sui provvedimenti per la protezione del clima.

Capitolo 9: Assistenza amministrativa e protezione dei dati**Art. 69** Assistenza amministrativa

¹ Le seguenti autorità forniscono all'UFAM, su richiesta, le informazioni e i dati personali necessari per l'esecuzione, la valutazione e le analisi statistiche:

- a. l'Ufficio federale dell'energia;
- b. l'Ufficio federale dei trasporti;
- c. l'Ufficio federale delle strade;
- d. l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale;
- e. l'Ufficio federale dell'aviazione civile;
- f. l'Amministrazione federale delle dogane (AFD);
- g. i Cantoni e i Comuni.

² Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni e dati personali sono necessari per l'esecuzione, la valutazione e le analisi statistiche.

Art. 70 Trattamento di dati personali

¹ Nell'ambito dello scopo della presente legge, le autorità federali competenti possono trattare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi o penali.

² Dette autorità possono conservare tali dati su supporto elettronico.

³ Il Consiglio federale stabilisce le categorie di dati personali che possono essere trattati e per quanto tempo devono essere conservati.



Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 71 Sottrazione della tassa sul CO₂, della tassa sui biglietti aerei o della tassa sull'aviazione generale

¹ Chi intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale indebito, segnatamente sottraendo la tassa sul CO₂, la tassa sui biglietti aerei o la tassa sull'aviazione generale oppure ottenendo indebitamente una restituzione della tassa sul CO₂, è punito con la multa fino al triplo del profitto indebito.

² Il tentativo è punibile.

³ Chi, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale indebito, è punito con la multa fino al valore del profitto indebito.

Art. 72 Messa in pericolo della tassa sul CO₂, della tassa sui biglietti aerei o della tassa sull'aviazione generale

¹ È punito con la multa, sempre che per il fatto un'altra disposizione non commini una pena più severa, chi intenzionalmente o per negligenza:

- a. in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa (art. 35, 43, 46, 50 e 52 in combinato disposto con l'art. 46);
- b. non tiene, non compila, non conserva o non presenta correttamente i libri contabili, i giustificativi, i documenti commerciali e altre registrazioni o non adempie il proprio obbligo di informare;
- c. nella domanda di restituzione della tassa sul CO₂ o quale persona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, sottace fatti rilevanti o presenta giustificativi inveritieri su fatti rilevanti;
- d. omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e oggetti determinanti per la riscossione della tassa;
- e. nelle fatture o in altri documenti indica una tassa sul CO₂, una tassa sui biglietti aerei o una tassa sull'aviazione generale non pagata oppure una tassa con un importo diverso; o
- f. intralcia, impedisce o rende impossibile lo svolgimento regolare di un controllo.

² In casi gravi o in caso di recidiva può essere inflitta una multa fino a 30 000 franchi o fino al valore della tassa sul CO₂, della tassa sui biglietti aerei o della tassa sull'aviazione generale messa in pericolo, per quanto tale importo sia più elevato.

Art. 73 False dichiarazioni sui veicoli

¹ Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per il calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO₂ di cui agli articoli 16 e 18 è punito con una multa fino a 30 000 franchi.

² La pena è della multa se l'autore ha agito per negligenza.

§**Art. 74** Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

¹ Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974²⁰ sul diritto penale amministrativo.

² L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio è:

- a. per le infrazioni secondo gli articoli 71 e 72 concernenti la tassa sul CO₂, l'AFD;
- b. per le infrazioni secondo gli articoli 71 e 72 concernenti la tassa sui biglietti aerei e la tassa sull'aviazione generale, nonché per le infrazioni secondo l'articolo 75, l'UFAM;
- c. per le infrazioni secondo l'articolo 73, l'UFE.

³ Se il fatto costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo gli articoli 71 o 72 concernente la tassa sul CO₂ e un'infrazione alla legislazione doganale o ad altri atti normativi federali in materia di tasse il cui perseguimento spetta all'AFD, è inflitta la pena prevista per l'infrazione più grave, aumentata in misura adeguata.

Art. 75 Altre infrazioni

È punito con la multa fino a 30 000 franchi chi intenzionalmente o per negligenza:

- a. fornisce indicazioni false, inesatte o incomplete per ottenere il rilascio di attestati secondo l'articolo 5;
- b. viola l'obbligo di partecipazione secondo gli articoli 21 capoverso 1 o 22 capoverso 1;
- c. viola l'obbligo di presentare un rapporto secondo l'articolo 28 o presenta rapporti falsi o incompleti.

Capitolo 11: Disposizioni finali**Sezione 1: Abrogazione e modifica di altri atti normativi****Art. 76**

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Sezione 2: Disposizioni transitorie**Art. 77** Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati

¹ I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2013–2020 possono essere riportati in misura illimitata al periodo 2021–2030.



² Il Consiglio federale può prevedere che i certificati di riduzione delle emissioni computabili non utilizzati nel periodo 2013–2020 possono essere riportati in misura limitata al periodo 2021–2030.

³ Gli attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera e per impegni di riduzione, rilasciati nel periodo 2013–2020 e non utilizzati, possono essere impiegati nel periodo 2021–2025 come attestati nazionali.

Art. 78 Riscossione e restituzione della tassa sul CO₂ e distribuzione dei proventi

¹ La tassa sul CO₂ applicata ai combustibili fossili immessi in libera pratica doganale e in libero consumo prima dell'entrata in vigore della presente legge è riscossa e restituita secondo il diritto anteriore.

² I proventi della tassa sul CO₂ riscossa prima dell'entrata in vigore della presente legge sono distribuiti alla popolazione e all'economia secondo il diritto anteriore.

Art. 79 Impegno di riduzione

¹ Alle imprese che hanno sottoscritto un impegno di riduzione per il periodo 2013–2020 e che desiderano mantenerlo senza interruzioni dal 2021 è temporaneamente restituita la tassa sul CO₂ fino alla sottoscrizione di un nuovo impegno di riduzione giuridicamente vincolante secondo l'articolo 36.

² Se l'impegno di riduzione non è sottoscritto entro il 2023, la tassa sul CO₂ temporaneamente restituita deve essere rimborsata alla Confederazione.

Art. 80 Riscossione della tassa sui biglietti aerei

Se il biglietto aereo è rilasciato prima dell'entrata in vigore della presente legge e il decollo avviene dopo la sua entrata in vigore, la tassa sui biglietti aerei è riscossa soltanto se il decollo avviene oltre un anno dopo tale entrata in vigore.

Art. 81 Soppressione del fondo di tecnologia

Il fondo di tecnologia di cui all'articolo 35 della legge del 23 dicembre 2011²¹ sul CO₂ è soppresso e i suoi mezzi, diritti e obblighi trasferiti al Fondo per il clima di cui all'articolo 53 della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce la data del trasferimento e disciplina i dettagli. Fino a tale data le previgenti disposizioni relative al fondo di tecnologia rimangono applicabili.

Art. 82 Provvedimenti tecnici per la riduzione delle emissioni di CO₂ degli edifici

Ai Cantoni che entro la data di entrata in vigore della presente legge hanno messo in vigore la Parte F del Modulo di base del Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni del 9 gennaio 2015 o una regolamentazione più rigida in relazione alla



quota di energia da fonti rinnovabili in caso di sostituzione dei generatori di calore, si applicano, a partire dal 2026, le prescrizioni di cui all'articolo 10 capoversi 1–4.

Art. 83 Definizione degli importi massimi

Fino al primo decreto federale semplice sugli importi massimi secondo l'articolo 54 capoverso 1, ma al massimo fino al 31 dicembre 2024, il Consiglio federale stabilisce ogni anno gli importi massimi per l'impiego dei proventi a destinazione vincolata secondo l'articolo 53 capoversi 2 e 3.

Art. 84 Contributi globali inutilizzati

I proventi della tassa sul CO₂ che in base alla legislazione previgente (art. 34 della legge del 23 dicembre 2011²² sul CO₂) sono stati destinati ai Cantoni per la riduzione delle emissioni di CO₂ degli edifici, ma che dopo l'entrata in vigore della presente legge risultano inutilizzati, sono conferiti al Fondo per il clima (art. 53).

Sezione 3: Coordinamento

Art. 85 Legge sul CO₂

All'entrata in vigore dell'articolo 35d della legge del 7 ottobre 1983²³ sulla protezione dell'ambiente (allegato, cifra II, n. 2) le disposizioni qui appresso della presente legge sul CO₂ sono modificate come segue:

Art. 17 cpv. 2

² Il biogas deve adempiere i requisiti di cui all'articolo 35d LPAmb²⁴.

Art. 18 cpv. 3

³ I carburanti sintetici devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 35d LPAmb²⁵.

Art. 30 cpv. 1 lett. b e 3, terzo periodo

¹ Chi immette carburanti fossili in libero consumo conformemente alla LIOm²⁶ deve compensare una parte delle emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti come segue:

- b. con la messa in commercio di carburanti rinnovabili secondo l'articolo 7 capoverso 9 LPAmb²⁷.

²² RU 2012 6989, 2017 6839

²³ RS 814.01

²⁴ RS 814.01

²⁵ RS 814.01

²⁶ RS 641.61

²⁷ RS 814.01



³ ... Nel caso dei carburanti rinnovabili sono computabili soltanto le compensazioni al netto.

Art. 86 Legge sulla protezione dell'ambiente

1. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 27 settembre 2019²⁸ della LPAmb²⁹ o la presente modifica della LPAmb (all. cifra II n. 2), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, le disposizioni qui appresso avranno il tenore seguente:

Titolo prima dell'art. 35d

Capitolo 7: Messa in commercio di materie prime e prodotti

Sezione 1: Biocarburanti e biocombustibili

Art. 41 cpv. 1

¹ La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzo di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a^{bis} (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a–35c (tasse d'incentivazione), 35d (messa in commercio di biocarburanti e biocombustibili), 35e–35h (legno e prodotti da esso derivati, nonché altre materie prime e prodotti), 39 (prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

2. All'entrata in vigore dell'articolo 35d LPAmb (all. cifra II n. 2), la precedente disposizione di coordinamento (n. 1) avrà il tenore seguente:

Titolo prima dell'art. 35d

Capitolo 7: Messa in commercio di materie prime e prodotti

Sezione 1: Carburanti e combustibili rinnovabili

Art. 41 cpv. 1

¹ La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzo di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed

²⁸ FF 2019 5455

²⁹ RS 814.01

§

esportazione di rifiuti), 31*a* capoverso 2 e 31*c* capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32*a*^{bis} (tassa di smaltimento anticipata), 32*e* capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35*a*–35*c* (tasse d'incentivazione), 35*d* (messa in commercio di carburanti e combustibili rinnovabili), 35*e*–35*h* (legno e prodotti da esso derivati, nonché altre materie prime e prodotti), 39 (prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore**Art. 87**

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.

³ L'articolo 7 capoverso 9, il titolo prima dell'articolo 35*d*, gli articoli 35*d*, 41 capoverso 1, 60 capoverso 1 lettera s, 61*a* rubrica e capoversi 2–4 e l'articolo 62 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983³⁰ sulla protezione dell'ambiente (allegato, cifra II, n. 2) entrano in vigore il 1° gennaio 2024.



Allegato
(art. 76)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge del 23 dicembre 2011³¹ sul CO₂ è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 1996³² sull'imposizione degli oli minerali

Art. 48 cpv. 1^{bis}, 2 e 2^{bis}

^{1bis} A partire dal 1° gennaio 2026, il rimborso dell'imposta conformemente all'articolo 18 capoverso 1^{bis} è soppresso per i veicoli utilizzati dalle imprese di trasporto del traffico locale concessionarie della Confederazione.

² Al di fuori del traffico locale, alle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione l'imposta è rimborsata, a partire dal 1° gennaio 2030, conformemente all'articolo 18 capoverso 1^{bis}, unicamente se dimostrano che, per motivi topografici, sulle linee interessate i veicoli in uso non possono essere sostituiti con bus dotati di tecnologie di propulsione che si avvalgono di fonti energetiche rinnovabili e sono neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO₂.

^{2bis} Le maggiori entrate realizzate dalla Confederazione a seguito della soppressione del rimborso dell'imposta sugli oli minerali sono destinate alla promozione di tecnologie di propulsione per il trasporto pubblico su strada che si avvalgono di fonti energetiche rinnovabili e sono neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO₂.

³¹ RU 2012 6989, 2017 6825 6839, 2019 4327, 2020 1269 2743

³² RS 641.61



Allegato I

L'iscrizione delle voci di tariffa 2711.1110, 2711.1190 e 2711.1910 è sostituita dalla versione seguente:

Voce di tariffa ³³	Designazione della merce	Aliquota di dazio Fr.
2711.	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:	
	– liquefatti:	
1110	– – gas naturale:	409.90
1190	– – – destinato a essere utilizzato come carburante	2.10
	– – – altro	per 1000 l a 15 °C
	– – propano:	
...	– – altri:	
1910	– – – destinati a essere utilizzati come carburante	per 1000 kg
	– – – – a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili	409.90
	– – – – altri	per 1000 l a 15 °C
...		209.10

2. Legge federale del 7 ottobre 1983³⁴ sulla protezione dell'ambiente

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge, eccettuato l'articolo 39 capoverso 1^{bis}, «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».

Art. 7 cpv. 9 e 10

⁹ Per carburanti rinnovabili si intendono i carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.

¹⁰ Per combustibili rinnovabili si intendono i combustibili solidi, liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.

Art. 10c cpv. 2

² Nel caso di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento, l'autorità competente sente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di consultazione ad altri impianti.

³³ RS 632.10 Allegato

³⁴ RS 814.01



Titolo prima dell'art. 35d

Capitolo 7:

Messa in commercio di carburanti e combustibili rinnovabili

Art. 35d

¹ I carburanti rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se sono conformi alle esigenze ecologiche. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze. Al riguardo, tiene conto di normative e standard internazionali paragonabili.

² Per la messa in commercio di carburanti rinnovabili, fatta eccezione per l'etanolo destinato alla combustione, il Consiglio federale può prevedere esigenze ecologiche.

³ I carburanti e combustibili rinnovabili che sono prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari non possono essere messi in commercio.

Art. 39, rubrica e cpv. 3

Prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione
con organizzazioni

³ Può aderire a organizzazioni nazionali o internazionali che promuovono l'armonizzazione o l'attuazione delle prescrizioni ecologiche, oppure può collaborare con siffatte organizzazioni.

Art. 41 cpv. 1

¹ La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzo di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a^{bis} (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (messa in commercio di carburanti e combustibili rinnovabili), 39 (prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

Art. 49 cpv. 3, primo periodo

³ Essa può promuovere lo sviluppo, la certificazione e la verifica di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell'interesse pubblico, il carico ambientale.

...

§*Art. 60 cpv. 1 lett. s*

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi intenzionalmente:

- s³⁵. mette in commercio carburanti o combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 35*d*, o forniscono al riguardo informazioni false, inesatte o incomplete.

Art. 61a **Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione**

¹ Chi, intenzionalmente, elude una tassa ai sensi degli articoli 35*a*, 35*b* o 35*b*^{bis}, ne mette in pericolo la riscossione o procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. In caso di negligenza la pena è della multa fino a tre volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. Se non può essere stabilito con precisione, l'ammontare della tassa è stimato.

² Il tentativo è punibile.

³ L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

⁴ Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo il presente articolo e un'infrazione a un altro atto normativo federale il cui perseguimento spetta all'AFD, è inflitta la pena prevista per l'infrazione più grave; detta pena può essere aumentata in misura adeguata.

Art. 62 cpv. 2

² Alle infrazioni secondo l'articolo 61*a* si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo.

3. Legge del 30 settembre 2016³⁶ sull'energia*Art. 41 cpv. 3 e 3^{bis}*

³ I consumatori finali devono corrispondere una prestazione sostitutiva se non ottemperano agli impegni assunti nella convenzione sugli obiettivi:

- a. per tre anni consecutivi;
- b. per più della metà degli anni oggetto della convenzione; o
- c. nel corso dell'ultimo anno oggetto della convenzione;

^{3^{bis}} La prestazione sostitutiva ammonta al 30 per cento del supplemento rete rimborsato per gli anni in cui l'impegno di riduzione non è stato rispettato. Su di essa non è

³⁵ L'art. 60 cpv. 1 lett. r è introdotta dalla modifica del 27 set. 2019 della legge sulla protezione dell'ambiente (FF 2019 5455). Non è ancora in vigore.

³⁶ **RS 730.0**



riscosso alcun interesse. Se due delle condizioni di cui al capoverso 3 sono soddisfatte, la prestazione sostitutiva ammonta al 50 per cento. Se tutte e tre sono soddisfatte, ammonta al 100 per cento.

Art. 53 cpv. 2 e 3 lett. a

² Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 47, 48 e 50 non possono superare il 40 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 60 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dalla qualità del progetto, dall'interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto. Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2 possono ammontare al massimo al 100 per cento dei costi computabili, ma in ogni caso a non più del 50 per cento dei costi del progetto.

³ Sono considerati costi computabili:

- a. per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2, i costi non ammortizzabili delle tecniche innovative;

In dettaglio

Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)

Gli argomenti dei comitati referendari	→	110
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	112
Testo in votazione	→	114

Contesto

Dagli attacchi di Parigi del 2015 sono state perpetrate in Europa decine di attentati terroristici. Secondo il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) la minaccia del terrorismo resta elevata anche in Svizzera. Numerosi Stati hanno inasprito le loro leggi per la lotta al terrorismo. Negli scorsi anni la Svizzera ha provveduto a completare continuamente i propri strumenti. Tuttavia oggi la polizia dispone soltanto di possibilità limitate per intervenire preventivamente in caso di minaccia terroristica. Con la nuova legge federale il Consiglio federale e il Parlamento intendono colmare questa lacuna. Sulla base di dubbi quanto al rispetto dei diritti fondamentali, contro il progetto è stato chiesto il referendum che è formalmente riuscito. Pertanto è stata indetta la presente votazione.

La nuova legge

Le nuove disposizioni legali consentono alla polizia di intervenire in modo più tempestivo e a titolo preventivo se sussistono indizi concreti e attuali che una persona costituisca una minaccia terroristica. Su richiesta di un Cantone, del SIC o eventualmente di un Comune, i potenziali terroristi potranno essere convocati per colloqui o obbligati a presentarsi regolarmente presso la polizia. Si potrà inoltre vietare loro di accedere a determinati luoghi o di entrare in contatto con persone che frequentano ambienti terroristici. Nei casi più estremi i potenziali terroristi potranno essere posti agli arresti domiciliari (divieto di lasciare un determinato immobile). Si intendono così evitare attentati, ma anche la diffusione della propaganda terroristica. La nuova legge consente di lottare contro il terrorismo di qualsiasi tipo, a prescindere dall'ideologia cui si ispira (si vedano la seguente lista e le spiegazioni delle misure).

Attività terroristiche

La MPT definisce attività terroristiche «le azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagandando paura e timore». Questa definizione corrisponde in sostanza a quella contenuta nella legge federale sulle attività informative.

Misure di polizia per la lotta al terrorismo

Elementi principali della nuova legge (elenco non esaustivo)

1. Valutazione ed esame della minaccia rappresentata da una persona radicalizzata:



Obbligo di partecipare a colloqui

2. Misure in caso di minaccia immediata:



Distanziamento dall'ambiente terroristico



Divieto di viaggiare verso una zona di conflitto



Limitazione della libertà di movimento



Espulsione




Divieto di avere contatti



Divieto di lasciare il Paese



Divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate



Carcerazione in vista di rinvio coatto per cittadini stranieri



Obbligo di presentarsi



Arresti domiciliari

Misure

- **Obbligo di partecipare a colloqui:** una persona è obbligata a partecipare regolarmente a colloqui. In tal modo si intende verificare se costituisce un pericolo e se è possibile indurla a cambiare il suo comportamento.
- **Divieto di avere contatti:** a una persona è vietato avere contatti con persone che frequentano ambienti terroristici, che sono favorevoli ad attività terroristiche oppure che sono attive nella propaganda. Si intende in tal modo impedire il contatto diretto o indiretto tra persone radicalizzate.
- **Divieto di lasciare il Paese:** a una persona è vietato lasciare la Svizzera, se sussiste il pericolo che possa dedicarsi ad attività terroristiche all'estero.
- **Obbligo di presentarsi:** una persona deve presentarsi regolarmente presso una determinata autorità. Si può così controllare ad esempio se si attiene al divieto di lasciare il Paese.
- **Divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate:** una persona non può lasciare luoghi determinati o non può accedervi.
- **Arresti domiciliari (divieto di lasciare un immobile):** una persona deve trattenersi in un determinato immobile. Si ricorre agli arresti domiciliari soltanto quando sussistono indizi concreti e attuali che una persona costituisce un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica di terzi e non ha rispettato una o più misure di polizia disposte in precedenza. Gli arresti domiciliari necessitano sempre dell'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone di Berna.
- **Carcerazione in vista di rinvio coatto:** i potenziali terroristi con cittadinanza straniera possono essere detenuti per garantire il loro rinvio coatto.

Regole chiare per l'applicazione

Le nuove misure devono essere proporzionate. Questo significa che:

- sono sempre prese con riguardo al caso specifico;
- vi sono indizi concreti e attuali di una minaccia terroristica;
- sono prese quando misure meno severe si rivelano inutili o non vengono rispettate;
- sono limitate nel tempo;
- la legalità può essere verificata in ogni singolo caso dal Tribunale amministrativo federale.

Le nuove misure completano gli strumenti attuali per la lotta contro il terrorismo.

Quando si può ricorrere alle misure? Ecco un esempio

Una persona è stata condannata per partecipazione a un'organizzazione terroristica. Durante l'esecuzione della pena e dopo il rilascio emerge che essa propugna il terrorismo come prima. Anche se la persona non ha ancora commesso un reato, ci sono indizi concreti e attuali che compirà un atto terroristico. Entra di nuovo in contatto con presunti membri di un gruppo terroristico. Allo stesso tempo, ci sono indicazioni che la persona intende tentare di recarsi in una zona di conflitto. Con la nuova legge, l'Ufficio federale di polizia (fedpol) ha la possibilità di ordinare il divieto di lasciare il Paese, l'obbligo di presentarsi presso un'autorità nonché di obbligare la persona a presentarsi regolarmente a colloqui.

Compatibilità con i diritti fondamentali

Le misure incidono su diversi diritti fondamentali e diritti dell'uomo garantiti dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale. La Costituzione federale e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ammettono simili misure soltanto se è garantito che siano applicate in modo proporzionato. Nella nuova legge vi sono pertanto disposizioni volte a evitare un'applicazione arbitraria e sproporzionata: contro ogni misura è possibile interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale e tutte le misure hanno una durata limitata. Gli arresti domiciliari necessitano inoltre dell'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

**Complemento
agli strumenti
attuali**

La nuova legge completa gli strumenti attuali per la lotta contro il terrorismo. Dal 2017 la Svizzera dispone di un Piano d'azione nazionale volto a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento. Il Piano contempla misure di prevenzione di tipo sociale e altre misure di reinserimento nella società. Lo scopo consiste nell'individuare precocemente la radicalizzazione delle persone e per quanto possibile evitarla. La legge federale sulle attività informative fornisce alla Svizzera la base legale per individuare tempestivamente le minacce terroristiche mediante diverse misure di sorveglianza. Nel 2020 anche il diritto penale è stato inasprito nell'ambito del terrorismo, segnatamente prevedendo pene detentive più lunghe. Il diritto penale si applica quando una persona commette un reato, mentre la MPT prevede misure preventive.

Gli argomenti

Legge inefficace

Comitati referendari

Comitato «NO alle pene preventive»

Alla Svizzera serve una lotta contro il terrorismo decisa ed efficace. Questa legge, però, non porta a maggiore sicurezza ed è indegna del nostro Paese.

La MPT ridefinisce «l'attività terroristica»: non è più necessaria la pianificazione o la consumazione di un reato. Potrebbe essere considerato terrorismo anche l'attivismo politico come il movimento per i diritti delle donne. Questa definizione vaga apre le porte all'arbitrio. Nessun'altra democrazia ha una simile definizione di terrorismo.

Le misure previste possono essere imposte – sulla base di un semplice sospetto e senza fornire prove – a bambini a partire dai 12 anni, mentre gli arresti domiciliari fino a nove mesi possono essere imposti a partire dai 15 anni. Questo viola la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Tutte le misure, tranne gli arresti domiciliari, potranno essere ordinate ed eseguite dalle autorità di polizia: la polizia diventerà così contemporaneamente giudice e boia. La separazione dei poteri richiede tuttavia che tali misure siano disposte da un giudice ed eseguite dalla polizia, quale autorità dell'Esecutivo. Soltanto così è possibile evitare errori e abusi di potere.

«Questa legge è un attacco allo Stato di diritto che non porta maggiore sicurezza. Quindi: No alla MPT». Roland Fischer, consigliere nazionale e capitano aD

 leggearbitraria.ch

Comitato «per lo Stato di diritto e la proporzionalità»

Per i nostri diritti fondamentali

La MPT è un attacco alla sicurezza della popolazione svizzera. Sospetta e mette in pericolo cittadini irreprensibili: chiunque può essere messo agli arresti domiciliari fino a nove mesi senza aver commesso un reato. Chiunque violi un divieto di contatto ordinato arbitrariamente rischia fino a tre anni di detenzione. Le persone interessate possono difendersi soltanto dimostrando che in futuro non commetteranno mai un reato. Questo è semplicemente impossibile.

Ogni attività politica legittima sgradita al governo può essere interpretata come un'«attività terroristica». Questa legge arbitraria produce così ancor più radicalizzazione ed estremismo. Ben 50 professori svizzeri di diritto nonché la Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE hanno messo in guardia sulle sue conseguenze problematiche. La MPT danneggia inoltre notevolmente la reputazione internazionale della Svizzera: il nostro Paese diventerebbe un modello per gli Stati autoritari su come sottomettere la loro popolazione. La buona reputazione della Svizzera sarebbe rovinata. Questa legge estrema viola la Costituzione federale e i diritti dell'uomo, genera estremismo e non protegge nessuno.

 amici-della-costituzione.ch/mpt-no

Raccomandazione dei comitati referendari

Per tutte queste ragioni, i comitati referendari raccomandano di votare:

No

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Anche in Svizzera potrebbero essere perpetrati attentati terroristici. Per il Consiglio federale e il Parlamento è quindi chiaro che la popolazione svizzera deve essere protetta meglio dal terrorismo. La nuova legge conferisce alla polizia strumenti supplementari che le consentono di procedere preventivamente contro persone che rappresentano una minaccia terroristica. Anche altri Stati hanno proceduto a inasprimenti simili. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Proteggere meglio la popolazione

Anche nel nostro Paese vi sono persone che rappresentano una minaccia terroristica. Le misure attualmente possibili, quali ad esempio i programmi di deradicalizzazione, non sono tuttavia sufficienti. Per questo le autorità cantonali chiedono strumenti di prevenzione supplementari. La nuova legge ne ha tenuto conto. Fondandosi sulle nuove basi legali, la polizia potrà intervenire se dispone di indizi concreti e attuali che una persona svolgerà un'attività terroristica. In futuro sarà quindi possibile proteggere meglio la popolazione dal terrorismo.

Misure mirate

Ogni misura è calibrata per il singolo caso. In linea di massima le misure meno severe, quali ad esempio i programmi di occupazione o l'assistenza psicologica, restano prioritarie. Si ricorre a una misura più severa se le misure precedenti non hanno avuto successo o non sono state rispettate. Gli arresti domiciliari (divieto di lasciare un determinato immobile), che sono la misura più estrema, necessitano sempre dell'autorizzazione di un giudice.

Parte di una strategia più ampia

Le nuove misure di polizia completano l'attuale strategia della Confederazione per la lotta al terrorismo, che comprende la prevenzione, la repressione e la reintegrazione. Gli strumenti preventivi supplementari colmano una lacuna in questa strategia.

I principi dello Stato di diritto sono garantiti

Il Consiglio federale e il Parlamento considerano i nuovi strumenti compatibili con i diritti fondamentali, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e le pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo. Nei confronti di ogni misura è garantita la tutela giurisdizionale: gli arresti domiciliari necessitano dell'approvazione di un giudice e tutte le misure possono essere successivamente impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale. I principi dello Stato di diritto sono così garantiti.

Tutelare i valori fondamentali

Il terrorismo è sempre un attacco ai valori fondamentali della società e alle istituzioni democratiche di un Paese. Per tutelare tali valori e proteggere le istituzioni il terrorismo va combattuto precocemente e in modo deciso. Ma per questo servono strumenti efficaci. La legge prevede appunto simili strumenti e consente di lottare contro il terrorismo prima che venga compiuto un attentato.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT).

Sì

 admin.ch/lotta-al-terrorismo



Testo in votazione

Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) del 25 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2019¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Ingresso

visti gli articoli 54 capoverso 1, 57 capoverso 2, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale³,

Art. 2 cpv. 2 lett. dbis

² Sono misure preventive di polizia:

dbis. le misure di cui alla sezione 5 atte a prevenire attività terroristiche;

Art. 6 cpv. 2

² Se un Cantone ha delegato compiti definiti dalla presente legge a determinati Comuni, le autorità federali collaborano direttamente con questi ultimi.

Titolo prima dell'art. 22

Sezione 4a: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici

Art. 23d

Ex art. 24

¹ FF 2019 3935

² RS 120

³ RS 101



Titolo prima dell'art. 23e

Sezione 5: Misure atte a prevenire attività terroristiche

Art. 23e Definizioni

¹ Per potenziale terrorista si intende una persona che, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone compierà attività terroristiche.

² Sono considerate attività terroristiche le azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore.

Art. 23f Principi

¹ Fedpol pronuncia mediante decisione formale le misure di cui agli articoli 23k–23q nei confronti di un potenziale terrorista, se:

- a. la minaccia costituita da questa persona non può verosimilmente essere contrastata efficacemente con misure sociali, di integrazione o terapeutiche oppure con misure di protezione dei minori e degli adulti;
- b. le misure di prevenzione generale delle minacce adottate dai Cantoni non sono sufficienti; e
- c. non è stata ordinata alcuna misura sostitutiva o alcun provvedimento coercitivo privativo della libertà ai sensi del Codice di procedura penale⁴ avente lo stesso effetto di una misura di cui agli articoli 23k–23q; la procedura deve essere concordata tra fedpol e il pubblico ministero competente.

² Le misure di cui agli articoli 23k–23o devono essere accompagnate, per quanto possibile, da misure sociali, di integrazione o terapeutiche.

³ Una misura va revocata se i presupposti per ordinarla non sono più adempiuti. La persona interessata deve essere immediatamente informata della revoca.

⁴ La persona interessata può presentare a fedpol in qualsiasi momento una domanda di revoca della misura.

Art. 23g Durata di una misura

¹ La durata di una misura è limitata a sei mesi. Può essere prorogata una sola volta di sei mesi al massimo. La durata della residenza coatta è retta dall'articolo 23o capoverso 5.

² La stessa misura può essere ordinata nuovamente se sussistono indizi nuovi e concreti di un'attività terroristica.

Art. 23h Trattamento dei dati

¹ Per motivare una misura ordinata ai sensi degli articoli 23k–23q, per verificare se i presupposti per ordinarla siano adempiuti e per eseguire le misure, fedpol e le com-

§

petenti autorità cantonali possono trattare dati personali degni di particolare protezione di potenziali terroristi, segnatamente i dati concernenti le opinioni o attività religiose e filosofiche, la salute, le misure d'assistenza sociale nonché le sanzioni e i procedimenti amministrativi e penali. I dati personali degni di particolare protezione di terzi possono essere trattati soltanto se il potenziale terrorista intrattiene o ha intrattenuto contatti con queste persone e se tali dati sono indispensabili per valutare il pericolo costituito dal potenziale terrorista.

² Le autorità federali e cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità cantonali di esecuzione delle pene, le autorità di protezione dei minori e degli adulti, le scuole e le autorità del settore della formazione, i servizi specializzati in materia di integrazione, gli uffici controllo degli abitanti, della migrazione, della gioventù e sociali possono scambiarsi i dati personali necessari per l'adempimento dei compiti definiti nella presente sezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2.

³ Fedpol può informare il gestore di un'infrastruttura critica ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 4 della legge federale del 25 settembre 2015⁵ sulle attività informative (LAI) in merito a una misura ordinata ai sensi degli articoli 23k–23q, se un potenziale terrorista costituisce un pericolo per tale infrastruttura. A tal fine, fedpol può trasmettere dati personali degni di particolare protezione.

Art. 23i Richiesta

¹ La competente autorità cantonale o comunale e il SIC possono chiedere a fedpol di pronunciare misure secondo la presente sezione.

² Nella richiesta occorre dimostrare che i presupposti legali sono adempiuti; la richiesta deve inoltre contenere informazioni sul tipo, la durata e l'esecuzione della misura richiesta.

Art. 23j Pronuncia di misure mediante decisione formale

¹ Fedpol pronuncia le misure di cui agli articoli 23k–23q mediante decisione formale. Se la misura è stata richiesta da un'autorità cantonale o comunale, fedpol consulta previamente il SIC. Se la misura è stata richiesta dal SIC, fedpol consulta previamente il Cantone interessato.

² Segnala la misura e ogni violazione della misura nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 2008⁶ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

³ D'intesa con il Cantone o il Comune interessato, può sospendere una misura se sussistono motivi gravi.

⁵ RS 121

⁶ RS 361



Art. 23k Obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui

¹ Fedpol può obbligare un potenziale terrorista a presentarsi regolarmente di persona presso un servizio cantonale o comunale designato dall'autorità richiedente e a partecipare a colloqui con uno o più specialisti.

² I colloqui servono a valutare il pericolo costituito dal potenziale terrorista e la sua evoluzione, nonché a contrastare tale pericolo.

³ Se la persona interessata è minorenni, i genitori o le altre persone cui è affidata la sua educazione sono coinvolti nei colloqui, a condizione che lo scopo del colloquio non ne risulti pregiudicato.

⁴ Se la persona interessata non può partecipare a un colloquio concordato ne informa senza indugio il competente servizio cantonale o comunale specificandone i motivi e chiede un rinvio del colloquio. Il rinvio è concesso soltanto se sussistono motivi gravi debitamente documentati dalla persona interessata.

⁵ Il servizio cantonale o comunale informa l'autorità richiedente e fedpol su:

- a. i fatti rilevanti per la sicurezza riscontrati durante l'attuazione della misura;
- b. la violazione dell'obbligo di presentarsi;
- c. i colloqui rinviati o che non hanno avuto luogo;
- d. il rifiuto di partecipare al colloquio con lo specialista;
- e. il risultato dei colloqui con lo specialista.

⁶ Le informazioni di cui al capoverso 5 lettere a e b devono essere trasmesse senza indugio.

Art. 23l Divieto di avere contatti

Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di intrattenere contatti, direttamente o tramite terzi, con determinate persone o gruppi di persone.

Art. 23m Divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate

¹ Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di lasciare un'area assegnatagli o di accedere a una determinata area o a un determinato immobile.

² Può autorizzare eccezioni per motivi gravi.

Art. 23n Divieto di lasciare il Paese

¹ Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di lasciare la Svizzera se, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone che intenda recarsi all'estero per compiere attività terroristiche.

² In caso di divieto di lasciare il Paese, fedpol può:

- a. sequestrare documenti di viaggio svizzeri;
- b. mettere al sicuro documenti di viaggio esteri, a condizione che il divieto di lasciare il Paese corrisponda a un interesse preponderante della Svizzera e non possano essere prese misure meno severe.

§

³ Fedpol informa lo Stato interessato della messa al sicuro dei documenti di viaggio esteri. Se quest'ultimo vi si oppone, fedpol revoca la messa al sicuro e consegna alla persona interessata i documenti di viaggio.

⁴ Può annullare i documenti di viaggio svizzeri sequestrati e segnalarli in RIPOL, nella parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (SIS) nonché tramite Interpol (art. 351 cpv. 2 del Codice penale⁷ [CP]).

⁵ Può segnalare i documenti di viaggio esteri in RIPOL, nel SIS nonché tramite Interpol (art. 351 cpv. 2 CP), se lo Stato interessato ha annullato i documenti e acconsente alla segnalazione.

⁶ Fedpol, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e le autorità cantonali di polizia possono sequestrare i biglietti di viaggio. Possono inoltre ordinare alle imprese di trasporto di annullare i biglietti di viaggio elettronici.

⁷ Se vi è pericolo nel ritardo, possono mettere al sicuro provvisoriamente i documenti di viaggio e i biglietti di viaggio svizzeri ed esteri senza che sia stato ordinato un divieto di lasciare il Paese oppure possono ordinare alle imprese di trasporto di annullare i biglietti di viaggio elettronici.

⁸ Se la persona interessata è cittadino svizzero, fedpol gli rilascia per la durata del divieto di lasciare il Paese un attestato sostitutivo di cittadinanza e di identità. Se è cittadino straniero, fedpol gli rilascia un attestato sostitutivo di identità.

Art. 23o Residenza coatta: principi

¹ Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di lasciare un determinato immobile o istituto designato dall'autorità richiedente, se:

- a. sussistono indizi concreti e attuali che la persona in questione costituisce un grave pericolo non altrimenti scongiurabile per la vita e l'integrità fisica di terzi; e
- b. la persona in questione ha violato una o più misure ordinate in virtù degli articoli 23k–23n.

² Il divieto deve riguardare un immobile utilizzato a scopo abitativo dal potenziale terrorista o in cui quest'ultimo si trovi per scopi di cura o di trattamento. Il divieto può riguardare eccezionalmente un altro immobile o istituto pubblico o privato, se:

- a. la minaccia non può essere contrastata efficacemente in altro modo; e
- b. l'immobile o l'istituto offre alla persona interessata la possibilità di organizzare la propria vita in modo autonomo e di condurre un'esistenza responsabile nell'ambito di un ambiente domestico.

³ Dopo aver consultato le autorità interessate, fedpol può autorizzare eccezioni al divieto per motivi gravi, segnatamente per motivi medici, per scopi professionali e formativi, per esercitare la libertà di credo o per ottemperare a impegni familiari.

⁴ I contatti con il mondo esterno e la vita sociale possono essere limitati soltanto nella misura necessaria all'esecuzione della misura.



⁵ La durata della misura è limitata a tre mesi. Può essere prorogata due volte, ogni volta per tre mesi al massimo.

Art. 23p Residenza coatta: procedura

¹ Fedpol sottopone senza indugio la richiesta di residenza coatta al giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone di Berna affinché ne verifichi la legalità e l'adeguatezza. Questi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore dalla ricezione della richiesta.

² Se la misura deve essere prorogata, fedpol presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi una richiesta motivata per scritto al più tardi quattro giorni prima della scadenza della misura. Il giudice dei provvedimenti coercitivi può ordinare che la misura sia prorogata fino a quando avrà deciso in merito alla richiesta.

³ L'indennizzo del Cantone di Berna è retto dall'articolo 65 capoverso 4 della legge del 19 marzo 2010⁸ sull'organizzazione delle autorità penali.

⁴ Se respinge una domanda di revoca della misura, motivata per scritto dalla persona interessata, fedpol la inoltra entro tre giorni al giudice dei provvedimenti coercitivi allegandovi un parere motivato. Questi decide al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione della domanda.

⁵ Fedpol pone fine senza indugio alla residenza coatta, se:

- a. i presupposti per ordinare la misura non sono più adempiuti;
- b. il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione per ordinare o prorogare la misura; o
- c. fedpol o il giudice dei provvedimenti coercitivi accoglie la domanda di revoca della misura.

Art. 23q Sorveglianza elettronica e localizzazione tramite telefonia mobile

¹ Per eseguire le misure di cui agli articoli 23l–23o, fedpol può ordinare una sorveglianza elettronica o una localizzazione tramite telefonia mobile di un potenziale terrorista, se i provvedimenti adottati nel quadro del controllo dell'esecuzione delle misure non hanno dato esito positivo o se, in assenza di sorveglianza o localizzazione, l'esecuzione delle misure risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

² Gli apparecchi per la sorveglianza elettronica possono essere fissati al corpo del potenziale terrorista. Se l'apparecchio non è fissato al corpo, il potenziale terrorista è tenuto a portarlo costantemente con sé in stato di funzionamento. Il funzionamento dell'apparecchio non deve essere compromesso.

³ Per la localizzazione tramite telefonia mobile, l'autorità competente per l'esecuzione può chiedere che le siano forniti i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 2016⁹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Il potenziale

⁸ RS 173.71

⁹ RS 780.1

§

terrorista è tenuto a portare costantemente con sé l'apparecchio di telefonia mobile acceso e in stato di funzionamento.

⁴ I dati raccolti possono essere trattati soltanto allo scopo di:

- a. constatare violazioni delle misure di cui agli articoli 23l–23o;
- b. perseguire penalmente un crimine o un delitto grave secondo il diritto processuale applicabile;
- c. prevenire un pericolo per terzi o un grave pericolo per il potenziale terrorista;
- d. verificare e garantire il buon funzionamento dei mezzi tecnici.

⁵ I dati raccolti nell'ambito della sorveglianza elettronica sono distrutti al più tardi 12 mesi dopo la fine della sorveglianza, sempre che non sussista un motivo concreto per ritenere che possano servire come mezzo di prova in un procedimento penale.

⁶ L'autorità competente per l'esecuzione della misura designa le persone autorizzate a trattare i dati raccolti e adotta le misure adeguate per proteggere i dati dall'utilizzazione abusiva.

Art. 23r Esecuzione delle misure

¹ L'esecuzione e il controllo delle misure di cui alla presente sezione competono ai Cantoni. È fatto salvo l'articolo 23n.

² Fedpol fornisce assistenza sul piano dell'amministrazione e dell'esecuzione.

³ Le autorità competenti per l'esecuzione delle misure possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia, per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustificano.

Art. 24

Abrogato

Art. 24a cpv. 7, primo periodo, e 9

⁷ Il sistema d'informazione è a disposizione dei servizi di fedpol competenti per l'esecuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni e dell'AFD, mediante una procedura di richiamo. ...

⁹ Fedpol può comunicare dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. L'articolo 61 capoversi 1, 2, 5 e 6 LAIn¹⁰ si applica per analogia. I dati possono essere comunicati soltanto se l'autorità o l'organo garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.

§

Art. 24c cpv. 1 lett. a, 5, secondo periodo, e 6

¹ Fedpol può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato, se:

- a. essa è colpita da un divieto di accedere a un'area determinata o dall'obbligo di presentarsi, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone od oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e

⁵ ... I Cantoni possono presentare la relativa richiesta.

⁶ Il divieto è segnalato nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15 della legge federale del 13 giugno 2008¹¹ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione).

Titolo prima dell'art. 24f

Sezione 5b: Disposizioni comuni alle sezioni 5 e 5a

Art. 24f Limite d'età

¹ Le misure di cui agli articoli 23k–23n, 23q e 24c sono pronunciate solo nei confronti di persone che hanno compiuto i 12 anni.

² La misura di cui all'articolo 23o è pronunciata solo nei confronti di persone che hanno compiuto i 15 anni.

Art. 24g Tutela giurisdizionale

¹ Le decisioni di fedpol concernenti le misure di cui alle sezioni 5 e 5a e le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi di cui all'articolo 23p possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

² Il diritto di ricorso è retto dall'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa. Sono parimenti legittimati a ricorrere:

- a. l'autorità richiedente cantonale o comunale, contro le decisioni di fedpol;
- b. fedpol, contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi.

³ I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione dell'autorità di ricorso può accordare, d'ufficio o a istanza di parte, l'effetto sospensivo, se lo scopo della misura non ne risulta pregiudicato.

Titolo dopo l'art. 29

Sezione 6a: Disposizioni penali

Art. 29a Violazione delle misure di cui agli articoli 23k–23q

¹ Chiunque viola una misura di cui agli articoli 23l–23q è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

¹¹ RS 361

¹² RS 172.021

§

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

³ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola la misura di cui all'articolo 23k è punito con la multa.

Art. 29b Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni di cui all'articolo 29a sottostanno alla giurisdizione federale.

2. Legge federale del 16 dicembre 2005¹³ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 31 cpv. 3, primo periodo

³ Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹⁴, dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁵ o, con decisione passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 68 della presente legge, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. ...

Art. 75 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a e i

¹ Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento o d'espulsione o di un procedimento penale in cui può essere pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹⁶ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁷, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:

- a. nella procedura d'asilo, d'allontanamento o d'espulsione oppure nel procedimento penale in cui può essere pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella procedura d'asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall'autorità;
- i. secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 76 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. b n. 1

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, o pronunciata una decisione di prima istanza di espulsione secondo l'articolo 66a o

¹³ RS 142.20
¹⁴ RS 311.0
¹⁵ RS 321.0
¹⁶ RS 311.0
¹⁷ RS 321.0



66a^{bis} CP¹⁸ o l'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁹, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- b. incarcerare lo straniero se:
 - 1. sono dati i motivi secondo l'articolo 75 capoverso 1 lettera a, b, c, f, g, h od i,

Art. 76a cpv. 2 lett. j

² I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento:

- j. secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 81 cpv. 5 e 6

⁵ L'autorità competente può limitare le possibilità di uno straniero incarcerato di avere contatti diretti o tramite terzi con determinate persone o gruppi di persone se:

- a. l'interessato, secondo informazioni delle autorità di polizia o di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni, costituisce una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; e
- b. altre misure non hanno dato esito positivo o non sono disponibili.

⁶ Se la restrizione di cui al capoverso 5 non risulta sufficiente a contrastare efficacemente la minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'autorità competente può ordinare la segregazione cellulare.

Art. 83 cpv. 1, 5, secondo periodo, 7, frase introduttiva e lett. c, nonché 9

¹ Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.

⁵ ... Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.

⁷ L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:

- c. ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento.

⁹ L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP, dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM²⁰ o dell'articolo 68 della presente legge.

¹⁸ RS 311.0

¹⁹ RS 321.0

²⁰ RS 321.0

§

Art. 84 cpv. 2

² Se le condizioni non sono più soddisfatte, la SEM revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento.

Art. 86 cpv. 1^{bis} lett. b e d

^{1bis} Le disposizioni sulla concessione di prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso l'asilo si applicano anche:

- b. ai rifugiati contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP²¹, dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM²² o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 della presente legge;
- d. agli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP, dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 della presente legge.

Art. 87 cpv. 1 lett. d

¹ La Confederazione versa ai Cantoni:

- d. per ogni apolide ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 e ogni apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP²³ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM²⁴ o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 della presente legge, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.

Art. 98c Collaborazione e coordinamento con fedpol

¹ La SEM collabora con fedpol nell'ambito dei suoi compiti legali nella lotta al terrorismo.

² Coordina le misure di sua competenza con le misure preventive di polizia e le misure amministrative di fedpol.

3. Legge del 26 giugno 1998²⁵ sull'asilo*Art. 5a* Collaborazione e coordinamento con fedpol

¹ Nell'ambito dei suoi compiti legali di lotta al terrorismo, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) collabora con fedpol.

² Coordina le misure di sua competenza con le misure preventive di polizia e le misure amministrative di fedpol.

²¹ RS 311.0

²² RS 321.0

²³ RS 311.0

²⁴ RS 321.0

²⁵ RS 142.31



Art. 6a cpv. 1

¹ La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.

Art. 37 cpv. 6

⁶ Se il richiedente è incarcerato in vista d'extradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale (CP)²⁶, l'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927²⁷ (CPM) o l'articolo 68 LStrI²⁸.

Art. 61 cpv. 1

¹ Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP²⁹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM³⁰ o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI³¹, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI).

Art. 79 lett. d

La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta:

- d. è oggetto di una decisione d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP³², dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM³³ o dell'articolo 68 LStrI³⁴, passata in giudicato.

Art. 88 cpv. 3, primo periodo

³ Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP³⁵ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM³⁶ o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI³⁷, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative. ...

- 26 RS 311.0
- 27 RS 321.0
- 28 RS 142.20
- 29 RS 311.0
- 30 RS 321.0
- 31 RS 142.20
- 32 RS 311.0
- 33 RS 321.0
- 34 RS 142.20
- 35 RS 311.0
- 36 RS 321.0
- 37 RS 142.20

§

Art. 109 cpv. 7, secondo periodo

⁷ ... Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66a^{bis} CP³⁸, l'articolo 49a o 49a^{bis} CPM³⁹ o l'articolo 68 LStrI⁴⁰.

4. Legge federale del 20 giugno 2003⁴¹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. c, l e p, nonché 2 lett. c, frase introduttiva e n. 1

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, trasferimento di condannati, esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008⁴² sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);
- 1. Servizio delle attività informative della Confederazione:
 - 1. per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 2015⁴³ sulle attività informative (LAI_n),
 - 2. per l'adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit⁴⁴, nonché della LStrI⁴⁵ e della LAsi⁴⁶,
 - 3. per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI;
- p⁴⁷. Ufficio federale di polizia, per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI.

³⁸ RS 311.0

³⁹ RS 321.0

⁴⁰ RS 142.20

⁴¹ RS 142.51

⁴² RS 361

⁴³ RS 121

⁴⁴ RS 141.0

⁴⁵ RS 142.20

⁴⁶ RS 142.31

⁴⁷ Le lett. m-o sono introdotte con la mod. del 14 dic. 2018 della LF sugli stranieri e la loro integrazione (RU 2019 1413). Non sono ancora in vigore.



² La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:
 1. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

5. Legge del 22 giugno 2001⁴⁸ sui documenti d'identità

Art. 12 cpv. 2 lett. g

² Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d'informazione:

- g. il Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per la verifica dell'identità.

6. Codice penale⁴⁹

Art. 78 lett. d

La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto:

- d. per impedire che altri detenuti siano influenzati da un'ideologia che potrebbe indurli a compiere attività terroristiche, laddove vi siano indizi concreti di una tale influenza.

Art. 90 cpv. 1 lett. d

¹ Nell'esecuzione di una misura secondo gli articoli 59–61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile:

- d. per impedire che altri collocati siano influenzati da un'ideologia che potrebbe indurli a compiere attività terroristiche, laddove vi siano indizi concreti di una tale influenza.

Art. 365 cpv. 2 lett. v

² Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- v. accertamento del rischio per la sicurezza nel quadro del controllo dei precedenti personali ai sensi dell'articolo 108b della legge federale del 21 dicembre 1948⁵⁰ sulla navigazione aerea (LNA).

⁴⁸ RS 143.1

⁴⁹ RS 311.0

⁵⁰ RS 748.0

§

Art. 367 cpv. 2 lett. n e 4

² Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:

- n. servizi di polizia cantonali competenti per l'accertamento del rischio per la sicurezza secondo l'articolo 108c LNA⁵¹.

⁴ I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2, lettere a–e, i, j, e l–n.

7. Legge federale del 23 dicembre 2011⁵² sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

Art. 34 cpv. 2 e 3

² *Abrogato*

³ Il Consiglio federale concorda con i Cantoni la ripartizione delle spese di gestione.

8. Legge federale del 7 ottobre 1994⁵³ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati

Art. 1 Collaborazione tra autorità di polizia svizzere

¹ Le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni si sostengono reciprocamente e coordinano le loro attività.

² Per l'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione può partecipare a organizzazioni dei Cantoni e gestire con essi strutture comuni, in particolare nei seguenti settori:

- a. lotta contro la cibercriminalità;
- b. gestione di situazioni particolari e straordinarie nonché di eventi di vasta portata;
- c. formazione di polizia;
- d. armonizzazione, acquisto, gestione e sviluppo di mezzi d'intervento di polizia, compresi i mezzi di informazione e comunicazione;
- e. protezione dei testimoni.

³ La Confederazione può acquistare mezzi d'intervento di polizia per i Cantoni, se nel contempo acquista tali mezzi per adempiere i propri compiti, se l'acquisto centralizzato porta a un incremento notevole dell'efficienza per i Cantoni e se questi ultimi acconsentono. La Confederazione e i Cantoni si assumono i costi in modo proporzionale.

⁵¹ RS 748.0

⁵² RS 312.2

⁵³ RS 360



4 Il Consiglio federale è competente per la conclusione delle convenzioni con i Cantoni. Le convenzioni disciplinano in particolare:

- a. le competenze;
- b. l'organizzazione;
- c. il finanziamento;
- d. i rapporti giuridici, in particolare per quanto concerne la responsabilità dello Stato, i rapporti di lavoro, la previdenza professionale e la protezione dei dati.

5 Le convenzioni possono autorizzare un organo di un'organizzazione o di un'istituzione a emanare disposizioni concernenti gli ambiti di cui al capoverso 4 lettere a–d.

6 Le organizzazioni e le istituzioni comuni sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per quanto riguarda le prestazioni da esse fornite alle autorità.

Art. 1a Trattati internazionali sulla cooperazione con autorità di polizia estere

¹ Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali nell'ambito della cooperazione di polizia.

² L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può concludere autonomamente accordi concernenti aspetti operativi, tecnici e amministrativi con autorità di polizia estere.

Art. 2

Ex art. 1

Art. 2a Compiti

Gli uffici centrali assolvono i seguenti compiti:

- a. elaborano le informazioni provenienti dalla Svizzera e dall'estero e rientranti nelle loro competenze;
- b. coordinano le indagini intercantonali e internazionali;
- c. redigono rapporti sulla situazione e sulla valutazione della minaccia a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e delle autorità preposte al perseguimento penale;
- d. garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di polizia giudiziaria e collaborano alla prestazione di assistenza giudiziaria in caso di domanda proveniente dall'estero;
- e. insediano gli agenti di collegamento all'estero;
- f. conducono indagini di polizia giudiziaria prima dell'apertura di un procedimento penale, sempreché sottostiano alla giurisdizione federale o se non è ancora stato stabilito se il procedimento penale compete alla Confederazione o a un Cantone, segnatamente nel settore della cibercriminalità.



Art. 3a Indagini in incognito su Internet o nei media elettronici

¹ Per smascherare e combattere crimini e gravi delitti, gli uffici centrali possono, nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria di cui all'articolo 2a lettera f, impiegare su Internet e nei media elettronici agenti di polizia in qualità di agenti in incognito, la cui vera identità e funzione non sono riconoscibili. La persona impiegata non è autorizzata a utilizzare una falsa identità attestata da documenti.

² Il capo della Polizia giudiziaria federale può disporre indagini in incognito se:

- a. esistono indizi sufficienti che possa essere commesso un crimine o un grave delitto; e
- b. altre misure non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

³ Se le indagini in incognito si protraggono per più di un mese, il giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo in cui si svolge l'inchiesta decide se prorogare la misura. All'indennizzo del Cantone si applica per analogia l'articolo 65 capoverso 4 della legge federale del 19 marzo 2010⁵⁴ sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione. Le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Fedpol è legittimato a ricorrere.

⁴ I requisiti delle persone impiegate sono retti dall'articolo 287 del Codice di procedura penale (CPP)⁵⁵. L'impiego di persone secondo l'articolo 287 capoverso 1 lettera b CPP è escluso. Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto competenti si applicano per analogia gli articoli 291–294 CPP.

⁵ Il capo della Polizia giudiziaria federale pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

- a. le condizioni non sono più soddisfatte;
- b. il giudice dei provvedimenti coercitivi rifiuta di approvare la continuazione delle indagini; o
- c. la persona impiegata o la persona di contatto competente non si attiene alle istruzioni concernenti le indagini oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni agli uffici centrali o cercando di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.

⁶ La fine delle indagini in incognito va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo la persona impiegata.

⁷ Il CPP si applica non appena nell'ambito di indagini in incognito emergono indizi concreti di reato nei confronti di una determinata persona. Le informazioni ottenute nell'ambito di indagini in incognito possono essere utilizzate in un procedimento penale.

⁵⁴ RS 173.71

⁵⁵ RS 312.0



Art. 3b Segnalazione di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato

¹ Su richiesta delle autorità federali preposte al perseguimento penale o delle autorità cantonali di polizia, fedpol può segnalare nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008⁵⁶ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e nella parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen di cui all'articolo 16 LSIP, persone, veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato.

² La segnalazione di persone ai fini del perseguimento penale o della prevenzione di minacce è consentita soltanto se:

- a. sussistono indizi che la persona in questione pianifichi o commetta un reato grave;
- b. la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati che ha commesso sino a quel momento, induce a supporre che commetterà nuovamente un reato grave; o
- c. sussistono indizi che la persona in questione costituisca una grave minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici oppure sia all'origine di altri gravi pericoli per la sicurezza interna o esterna.

³ La segnalazione di veicoli, natanti, aeromobili e container è consentita soltanto se sussistono indizi di un collegamento con reati gravi o con gravi minacce di cui al capoverso 2.

⁴ Per reati gravi ai sensi dei capoversi 2 e 3 s'intendono in particolare i reati di cui all'articolo 286 capoverso 2 CPP⁵⁷.

Art. 5 cpv. 1^{bis}, primo periodo

^{1bis} Fedpol, d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell'AFD.
...

Art. 7 cpv. 2

² È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il pubblico ministero della Confederazione può aprire una procedura preliminare (art. 24 CPP⁵⁸).

⁵⁶ RS 361

⁵⁷ RS 312.0

⁵⁸ RS 312.0



9. Legge federale del 13 giugno 2008⁵⁹ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 10 cpv. 4, frase introduttiva e lett. e

⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- e⁶⁰. l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l'adempimento di compiti di sicurezza nell'area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

Art. 11 cpv. 5 lett. e

⁵ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- e⁶¹. l'AFD, nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l'adempimento di compiti di sicurezza nell'area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

Art. 12 cpv. 6 lett. d

⁶ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- d⁶². l'AFD, nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l'adempimento di compiti di sicurezza nell'area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

Art. 15 cpv. 1 lett. g^{bis}, h e j, nonché 4, frase introduttiva e lett. k

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- g^{bis}. eseguire misure di polizia atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 1997⁶³ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
- h. segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell'articolo 24c LMSI;
- j. procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone, veicoli, natanti, aeromobili e container conformemente all'articolo 3b della legge federale del 7 ottobre 1994⁶⁴ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della

⁵⁹ RS 361

⁶⁰ Con l'entrata in vigore della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplosive (FF 2020 6795) la lett. e della presente legge diventa lett. f.

⁶¹ Con l'entrata in vigore della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplosive (FF 2020 6795) la lett. e della presente legge diventa lett. f.

⁶² Con l'entrata in vigore della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplosive (FF 2020 6795) la lett. d della presente legge diventa lett. e.

⁶³ RS 120

⁶⁴ RS 360



Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati o alle disposizioni del diritto cantonale al fine di avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza o per la sicurezza interna o esterna.

⁴ Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:

k⁶⁵. la polizia dei trasporti.

Art. 16 cpv. 2 lettera g^{bis}

² Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

g^{bis}. ricercare documenti d'identità rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati, quali passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio;

Art. 17 cpv. 4 lett. m

⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:

m⁶⁶. la SEM per l'adempimento dei compiti conferitile dagli articoli 5 capoverso 1 lettera c, 98c e 99 LStrl⁶⁷ nonché dagli articoli 5a, 26 capoverso 2 e 53 lettera b della legge del 26 giugno 1998⁶⁸ sull'asilo.

Art. 17a Registro dei dati sul terrorismo

¹ Fedpol gestisce il registro dei dati sul terrorismo. Il registro contiene dati costantemente aggiornati ai quali si applicano le due condizioni seguenti:

- a. i dati concernono persone sospettate di essere coinvolte in attività criminali correlate al terrorismo;
- b. i dati sono comunicati a fedpol sulla base:
 1. dell'articolo 351 del Codice penale⁶⁹,
 2. del Trattato del 25 maggio 1973⁷⁰ tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale,
 3. della legge federale del 3 ottobre 1975⁷¹ relativa al Trattato concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale,

⁶⁵ Con l'entrata in vigore della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (FF 2020 6795) la lett. k della presente legge diventa lett. l.

⁶⁶ Con l'entrata in vigore della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (FF 2020 6795) la lett. m della presente legge diventa lett. n.

⁶⁷ RS 142.20

⁶⁸ RS 142.31

⁶⁹ RS 311.0

⁷⁰ RS 0.351.933.6

⁷¹ RS 351.93

§

4. dell'articolo 75a della legge del 20 marzo 1981⁷² sull'assistenza internazionale in materia penale.

² In relazione a una determinata persona, fedpol può confrontare i dati con le altre informazioni messe a sua disposizione nell'ambito della cooperazione nazionale e internazionale di polizia.

³ Le informazioni raccolte sulla base di un riscontro positivo nel registro dei dati sul terrorismo sono trattate da fedpol negli appositi sistemi d'informazione.

Art. 17b Comunicazione di dati

¹ In casi specifici, fedpol può comunicare ad autorità estere le informazioni ottenute in base al confronto nel registro dei dati sul terrorismo, al fine di adempiere i suoi compiti in qualità di Ufficio centrale nazionale Interpol.

² Fedpol può comunicare, spontaneamente o su richiesta, le informazioni alle seguenti autorità nazionali:

- a. al Ministero pubblico della Confederazione, per adempiere i compiti che gli sono assegnati dal CPP⁷³;
- b. al SIC, all'AFD, alla SEM, alle autorità di controllo ai sensi dell'articolo 21 capoverso I LMSI⁷⁴ e alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, nella misura in cui necessitano di tali informazioni per adempiere i loro compiti legali.

³ La comunicazione di dati è registrata nel sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12).

Art. 18 Sistemi di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

¹ Fedpol gestisce sistemi informatizzati per la gestione interna delle pratiche e degli atti.

² Possono esservi registrate tutte le comunicazioni indirizzate a fedpol o provenienti da quest'ultimo, in particolare trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, messaggi fax. I sistemi possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

³ I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d'informazione di polizia o ad altri sistemi d'informazione di fedpol. I dati collegati a un altro sistema d'informazione sottostanno alle medesime disposizioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni circa l'accesso al sistema d'informazione principale.

⁴ Le informazioni sono repertorate in maniera tale da consentire una distinzione, ove necessario, fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell'ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

⁷² RS 351.1

⁷³ RS 312.0

⁷⁴ RS 120



⁵ I sistemi contengono inoltre, separatamente dagli altri dati:

- a. i dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d'identità e di ricerca di persone scomparse;
- b. le informazioni necessarie per ordinare misure atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 LMSI⁷⁵;
- c. le decisioni di fedpol ai sensi degli articoli 67 capoverso 4 e 68 LStrI⁷⁶.

⁶ I dati di cui al capoverso 5 lettere b e c sono conservati per una durata massima di 15 anni.

⁷ L'accesso a questi sistemi mediante procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e all'UFG, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981⁷⁷ sull'assistenza internazionale in materia penale. Hanno accesso ai sistemi allo scopo di trattare i dati di cui al capoverso 5 lettere b e c i collaboratori di fedpol responsabili del trattamento delle rispettive decisioni.

10. Legge del 20 marzo 2008⁷⁸ sulla coercizione

Art. 6 lett. a^{bis} e c

Per misure di polizia s'intendono:

- a^{bis}. l'allontanamento e la tenuta a distanza di persone;
- c. la perquisizione di locali, oggetti e veicoli;

Art. 19a Allontanamento e tenuta a distanza

Le persone possono essere temporaneamente allontanate o tenute a distanza da un luogo se ciò è necessario per l'esecuzione di una misura di polizia.

Art. 20a Perquisizione di locali, oggetti e veicoli

¹ I locali, gli oggetti e i veicoli possono essere perquisiti se sono utilizzati da una persona che adempie i presupposti per una perquisizione.

² Per quanto possibile, la perquisizione è eseguita in presenza del possessore della cosa.

³ Se è eseguita in assenza di tale persona, la perquisizione è documentata.

⁷⁵ RS 120

⁷⁶ RS 142.20

⁷⁷ RS 351.1

⁷⁸ RS 364



11. Legge federale del 21 dicembre 1948⁷⁹ sulla navigazione aerea

Art. 108b

IVb. Controllo
dei precedenti
personali

1. Principi

¹ Sono tenuti a eseguire controlli dei precedenti personali i seguenti servizi:

- a. le imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera, per il loro personale aeronautico;
- b. gli esercenti di aeroporti, per tutte le altre persone che hanno o dovranno avere accesso all'area di sicurezza di un aeroporto.

² Il controllo dei precedenti personali comprende almeno:

- a. la verifica dell'identità della persona in questione;
- b. l'accertamento di eventuali precedenti penali e procedimenti penali in corso;
- c. la verifica del curriculum vitae, in particolare delle informazioni su precedenti impieghi, formazioni e soggiorni all'estero.

³ Il controllo dei precedenti personali è eseguito soltanto con il consenso della persona oggetto del controllo. Se l'accesso all'area di sicurezza dell'aeroporto non viene autorizzato, la persona in questione può chiedere all'esercente dell'aeroporto di emanare una decisione.

Art. 108c

2. Trattamento
dei dati

¹ Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, l'impresa di trasporto aereo o l'esercente dell'aeroporto può comunicare al servizio di polizia cantonale competente i dati di cui all'articolo 108b capoverso 2.

² Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, il servizio di polizia cantonale competente può:

- a. rilevare i dati iscritti nel casellario giudiziale, inclusi i dati su procedimenti penali in corso;
- b. chiedere informazioni al Servizio delle attività informative della Confederazione.

³ Esso può richiedere a un servizio di polizia estero i dati necessari al controllo dei precedenti personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, e trattare tali dati, purché sia assicurata una protezione adeguata dei dati trasmessi.

⁴ Esso trasmette all'esercente dell'aeroporto e all'impresa di trasporto aereo i dati necessari all'emanazione della decisione di cui all'articolo 108b capoverso 3, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità.



Art. 108d

3. Raccomandazione Su domanda dell'impresa di trasporto aereo o dell'esercente dell'aeroporto, il servizio di polizia cantonale competente raccomanda se autorizzare o no la persona in questione ad accedere all'area di sicurezza dell'aeroporto.

Art. 108e

4. Ripetizione Il controllo dei precedenti personali è ripetuto a intervalli regolari. È eseguito anzitempo se vi è motivo di ritenere che siano emersi nuovi rischi.

12. Legge del 17 giugno 2016⁸⁰ sul casellario giudiziale

Art. 46 lett. d n. 3

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- | | |
|------------------------------------|--|
| d. i servizi cantonali di polizia: | 3. per accertare il rischio per la sicurezza nell'ambito di un controllo dei precedenti personali secondo l'articolo 108b della legge federale del 21 dicembre 1948 ⁸¹ sulla navigazione aerea; |
|------------------------------------|--|

13. Legge federale del 18 marzo 2016⁸² sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 1 cpv. 1 lett. f

¹ La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni disposta e attuata:

- f. nell'ambito delle localizzazioni tramite telefonia mobile ai sensi della legge federale del 21 marzo 1997⁸³ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

Art. 10 cpv. 2^{ter}

^{2ter} Il diritto d'accesso ai dati raccolti nell'ambito di localizzazioni tramite telefonia mobile ai sensi dell'articolo 23q capoverso 3 LMSI⁸⁴ è retto dalla LPD se l'autorità incaricata della sorveglianza è un'autorità federale o dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale.

⁸⁰ FF 2016 4315

⁸¹ RS 748.0

⁸² RS 780.1

⁸³ RS 120

⁸⁴ RS 120

§*Art. 11 cpv. 4^{ter} e 5, primo periodo*

⁴ter I dati raccolti nell'ambito di localizzazioni tramite telefonia mobile ai sensi dell'articolo 23q capoverso 3 LMSI⁸⁵ sono conservati nel sistema di trattamento al massimo per 100 giorni dalla fine della sorveglianza. Se sussiste un motivo concreto per ritenere che tali dati possano servire in un procedimento penale, il termine di conservazione è retto dalle disposizioni del diritto di procedura penale applicabile.

⁵ L'autorità investita del procedimento o, se nessuna autorità ne è più investita, l'ultima che ne è stata investita è responsabile del rispetto dei termini stabiliti nei capoversi 1-4^{ter}. ...

II

Il coordinamento di disposizioni di altri atti normativi con la presente legge è disciplinato nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.



Allegato
(cifra II)

Disposizioni di coordinamento

1. Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale (LCaGi)

All'entrata in vigore della LCaGi⁸⁶ (all. 1 n. 3, Codice penale⁸⁷), le disposizioni del Codice penale (cifra I n. 6) della presente legge avranno il seguente tenore:

Art. 365 cpv. 2 lett. v, 367 cpv. 2 lett. n e 4

Privi di oggetto o abrogati

2. Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD)

1. All'entrata in vigore della LPD⁸⁸, la disposizione qui appresso della presente modifica della legge federale del 13 giugno 2008⁸⁹ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (cifra I n. 9) avrà il seguente tenore:

Art. 18 cpv. 2

² Possono esservi registrate tutte le comunicazioni indirizzate a fedpol o provenienti da quest'ultimo, in particolare trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, messaggi fax. I sistemi possono contenere dati personali degni di particolare protezione.

2. All'entrata in vigore della LPD, la disposizione qui appresso della presente modifica della legge federale del 21 dicembre 1948⁹⁰ sulla navigazione aerea (cifra I n. 11) avrà il seguente tenore:

Art. 108c cpv. 3 e 4

³ Esso può richiedere a un servizio di polizia estero i dati necessari al controllo dei precedenti personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione, e trattare tali dati, purché sia assicurata una protezione adeguata dei dati trasmessi.

⁴ Esso trasmette all'esercente dell'aeroporto e all'impresa di trasporto aereo i dati necessari all'emanazione della decisione di cui all'articolo 108b capoverso 3, inclusi i dati personali degni di particolare protezione.

⁸⁶ FF 2016 4703

⁸⁷ RS 311.0

⁸⁸ FF 2020 6695

⁸⁹ RS 361

⁹⁰ RS 748.0

§

3. Coordinamento con la legge del 27 settembre 2019 sull'Ie (LSIe)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 20 giugno 2003⁹¹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA; cifra I n. 4) o la modifica della LSISA nel quadro della LSIe⁹² (all. n. 1), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi la disposizione qui appresso avrà il seguente tenore:

Art. 9 cpv. 1 lett. c e 2, lett. c, frase introduttiva

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di:
 1. scambi di informazioni di polizia,
 2. inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria,
 3. procedure d'estradizione,
 4. assistenza giudiziaria e amministrativa,
 5. perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva,
 - 5^{bis}. trasferimento di condannati,
 - 5^{ter}. esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva,
 6. lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata,
 7. controllo di documenti d'identità,
 8. attribuzione e aggiornamento dei dati d'identificazione personale secondo la legge del 27 settembre 2019⁹³ sull'Ie,
 9. ricerche di persone scomparse,
 10. controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008⁹⁴ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

² La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:

⁹¹ RS 142.51

⁹² FF 2019 5419

⁹³ FF 2019 5419

⁹⁴ RS 361



4. Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 20 giugno 2003⁹⁵ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA; cifra I n. 4) o la modifica della LSISA nel quadro della LPre⁹⁶ (all. n. 1), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi la disposizione qui appresso avrà il seguente tenore:

Art. 9 cpv. 1 lett. c e 2, lett. c, n. 1

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di:
 1. scambi di informazioni di polizia,
 2. inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria,
 3. procedure d'estradizione,
 4. assistenza giudiziaria e amministrativa,
 5. perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva,
 - 5^{bis}. trasferimento di condannati,
 - 5^{ter}. esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva,
 6. lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata,
 - 6^{bis}. lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti,
 7. controllo di documenti d'identità,
 8. ricerche di persone scomparse,
 9. controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008⁹⁷ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

² La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:
 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità orga-

⁹⁵ RS 142.51

⁹⁶ FF 2020 6827

⁹⁷ RS 361



nizzata, lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 LAAsi,

5. Coordinamento con la legge del 27 settembre 2019 sull'Ie (LSIe) e con la legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre)

All'entrata in vigore della presente modifica della legge federale del 20 giugno 2003⁹⁸ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA; cifra I n. 4), della modifica della LSISA nel quadro della LPre⁹⁹ (all. n. 1) e della modifica della LSISA nel quadro della LSIe¹⁰⁰ (all. n. 1), la disposizione qui appresso avrà il seguente tenore:

Art. 9 cpv. 1 lett. c e 2, lett. c, n. 1

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di:
 1. scambi di informazioni di polizia,
 2. inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria,
 3. procedure d'estradizione,
 4. assistenza giudiziaria e amministrativa,
 5. perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva,
 - 5^{bis}. trasferimento di condannati,
 - 5^{ter}. esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva,
 6. lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata,
 - 6^{bis}. lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti,
 7. controllo di documenti d'identità,
 8. attribuzione e aggiornamento dei dati d'identificazione personale secondo la legge del 27 settembre 2019¹⁰¹ sull'Ie,
 9. ricerche di persone scomparse,

⁹⁸ RS 142.51

⁹⁹ FF 2020 6827

¹⁰⁰ FF 2019 5419

¹⁰¹ FF 2019 5419

§

10. controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008¹⁰² sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

² La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:
 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegna ai sensi dell'articolo 53 LAsi,

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 13 giugno 2021:

No

Iniziativa popolare per acqua potabile pulita e cibo sano

No

Iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»

Sì

Legge COVID-19

Sì

Legge sul CO₂

Sì

Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)

